



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



SARDEGNA AUTONOMIE LOCALI

Rivista di documentazione e dibattito
sulle autonomie locali in Sardegna
N° 1 - Maggio 2012

TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO
DELLE AUTONOMIE LOCALI



SARDEGNA AUTONOMIE LOCALI

In questo numero



Numero 1/2012

TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Dopo il consenso con cui sono stati accolti i primi due numeri del periodico "Sardegna Autonomie Locali" che porta avanti il compito che fu di "Enti Locali Notizie e Documenti", si è deciso di proseguire con la pubblicazione di un numero monografico dedicato alle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il D.Lgs. 267/2000 (TUEL), coordinandolo con le disposizioni normative e regolamentari della Regione Sardegna.

Nell'intento di dare una visione immediata, la più ampia e completa possibile delle disposizioni legislative, il testo è stato aggiornato e corredato di tutte le note, richiamando, ove intervenga, la normativa regionale che disciplina la materia con l'obiettivo di fornire uno strumento agile di consultazione e di lavoro.

L'attualità e il tempismo con cui si è scelto di pubblicare il TUEL, avviene in un momento di importanti e forti mutamenti nella vita politica e sociale del Paese. Infatti, la recente approvazione della c.d. "manovra economica bis" (D.L. 138/2011) e del Decreto "salva Italia" (D.L. 201/2011) con la riduzione dei costi della politica, la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali e la modifica dell'ordinamento istituzionale delle Province, hanno ridisegnato gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali.

Anche la Regione Sardegna ha colto il "vento del cambiamento": l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con i suoi uffici e le rappresentanze delle autonomie locali, sta approntando un disegno di legge sull'ordinamento delle autonomie locali in Sardegna ponendo, in tal modo, anche ordine in uno dei "corpus" normativi più complessi.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, punto fermo di questa Amministrazione, una volta approvato il "TUEL Sardegna", tramite il Servizio degli enti locali che si occupa di formazione agli enti e con la collaborazione della Redazione della Rivista, verranno organizzati incontri di confronto, chiarificazione e specificazioni sulle nuove norme per facilitare la loro applicazione.

Colgo, infine, l'occasione per porgere i migliori auguri di buon lavoro agli amministratori, dirigenti, funzionari e operatori degli enti locali tutti, auspicando una continua e proficua collaborazione tra l'Assessorato e le Autonomie Locali della Sardegna.

L'Assessore
Nicola Rassu

DIRETTORE EDITORIALE

Marilinda Carta

DIRETTORE RESPONSABILE

Vincenzo Di Dino

COORDINAMENTO REDAZIONALE

Luisa Anna Marras

NUMERO MONOGRAFICO

a cura del Servizio degli enti locali

REDAZIONE

Sandra Careddu, Maria Elena Demurtas, Giovanni Fonnesu, Lucia Fonnesu, Marco Pisano,
Maria Maddalena Sanna

PROGETTO GRAFICO E COPERTINA

Redazione Rivista

IN COPERTINA:

Pinnettas in località "Buchi Arta", Supramonte di Dorgali (NU), foto di Marco Pisano

STAMPA

Tiburtini S.r.l. - Roma

DIREZIONE E REDAZIONE

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali -
Servizio degli Enti Locali - Viale Trieste, n. 186 - 09123 Cagliari
Tel. 070 6064031 - Fax 070 6064079
email: eell.servizio.entilocali@regione.sardegna.it - vdidino@regione.sardegna.it

SARDEGNA AUTONOMIE LOCALI

Rivista di documentazione e dibattito sulle autonomie locali in Sardegna
dell'Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Anno 22 - Nuova serie - n. 1/2012 - Reg. trib. di Cagliari n. 26/28 del 31.07.1989

SOMMARIO

Presentazione Assessore Enti Locali, Finanze ed Urbanistica	1
Nota della Redazione	4
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265" coordinato con la normativa regionale	5
Indice analitico	153
Supplemento alla Rivista Normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali Indice	161

Lo Statuto Speciale per la Sardegna (Legge Costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948), all'articolo 3, attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni, ma la normativa statale continua a trovare applicazione "(...) *fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali (...)*" (cfr. art. 57 dello Statuto Speciale per la Sardegna).

Il presente testo è stato redatto al solo fine di facilitare la consultazione della normativa in materia di autonomie locali. Per una migliore comprensione, appare utile specificare che:

- le modificazioni, integrazioni e abrogazioni intervenute da successive norme sono indicate in *"corsivo"* nel corpo del testo;
- le leggi richiamate in nota nel TUEL, per offrire l'immediata conoscenza del loro contenuto, sono riportate in calce agli articoli;
- in **campo celeste** è indicata la normativa regionale applicabile in Sardegna che disciplina la materia. **Tutte le leggi regionali citate in nota sono inserite per esteso nel supplemento.**
- in **campo verde chiaro** sono indicate, invece, le modificazioni intervenute a seguito degli ultimi provvedimenti legislativi adottati in materia di enti locali.

La pubblicazione, inoltre, è integrata da un prezioso **indice analitico** con l'intendimento di agevolare notevolmente la ricerca dell'argomento.

La redazione

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(art. 31 Legge 3 agosto 1999, n. 265)

(Pubblicato nella G. U. 28 settembre 2000, n. 227, Supplemento Ordinario)

PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Ambito di applicazione
- Art. 3. Autonomia dei comuni e delle province
- Art. 4. Sistema regionale delle autonomie locali
- Art. 5. Programmazione regionale e locale
- Art. 6. Statuti comunali e provinciali
- Art. 7. Regolamenti
- Art. 7-bis. Sanzioni amministrative
- Art. 8. Partecipazione popolare
- Art. 9. Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
- Art. 10. Diritto di accesso e di informazione
- Art. 11. Difensore civico
- Art. 12. Sistemi informativi e statistici

TITOLO II - Soggetti

Capo I - Comune

- Art. 13. Funzioni
- Art. 14. Compiti del comune per servizi di competenza statale
- Art. 15. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni
- Art. 16. Municipi
- Art. 17. Circoscrizioni di decentramento comunale
- Art. 18. Titolo di città

Capo II - Provincia

- Art. 19. Funzioni
- Art. 20. Compiti di programmazione
- Art. 21. Revisione delle circoscrizioni provinciali

Capo III - Aree metropolitane

- Art. 22. Aree metropolitane
- Art. 23. Città metropolitane
- Art. 24. Esercizio coordinato di funzioni
- Art. 25. Revisione delle circoscrizioni comunali
- Art. 26. Norma transitoria

Capo IV - Comunità montane

- Art. 27. Natura e ruolo
- Art. 28. Funzioni
- Art. 29. Comunità isolate o di arcipelago

Capo V - Forme associative

- Art. 30. Convenzioni
- Art. 31. Consorzi
- Art. 32. Unioni di comuni
- Art. 33. Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
- Art. 34. Accordi di programma
- Art. 35. Norma transitoria

TITOLO III - Organi

Capo I - Organi di governo del comune e della provincia

- Art. 36. Organi di governo
- Art. 37. Composizione dei consigli
- Art. 38. Consigli comunali e provinciali
- Art. 39. Presidenza dei consigli comunali e provinciali
- Art. 40. Convocazione della prima seduta del consiglio
- Art. 41. Adempimenti della prima seduta
- Art. 42. Attribuzioni dei consigli
- Art. 43. Diritti dei consiglieri
- Art. 44. Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
- Art. 45. Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali
- Art. 46. Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta
- Art. 47. Composizione delle giunte
- Art. 48. Competenze delle giunte
- Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi
- Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia
- Art. 51. Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati
- Art. 52. Mozione di sfiducia
- Art. 53. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia
- Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

- Art. 55. Elettore passivo
- Art. 56. Requisiti della candidatura
- Art. 57. Obbligo di opzione
- Art. 58. Cause ostative alla candidatura
- Art. 59. Sospensione e decadenza di diritto
- Art. 60. Ineleggibilità
- Art. 61. Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia
- Art. 62. Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia
- Art. 63. Incompatibilità
- Art. 64. Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta
- Art. 65. Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale
- Art. 66. Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
- Art. 67. Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

Art. 68. Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

Art. 69. Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Art. 70. Azione popolare

Capo III - Sistema elettorale

Art. 71. Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti

Art. 72. Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Art. 73. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Art. 74. Elezione del presidente della provincia

Art. 75. Elezione del consiglio provinciale

Art. 76. Anagrafe degli amministratori locali e regionali

Capo IV - Status degli amministratori locali

Art. 77. Definizione di amministratore locale

Art. 78. Doveri e condizione giuridica

Art. 79. Permessi e licenze

Art. 80. Oneri per permessi retribuiti

Art. 81. Aspettative

Art. 82. Indennità

Art. 83. Divieto di cumulo

Art. 84. Rimborso delle spese di viaggio

Art. 85. Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali

Art. 86. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

Art. 87. Consigli di amministrazione delle aziende speciali

TITOLO IV - Organizzazione e personale

Capo I - Uffici e personale

Art. 88. Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

Art. 89. Fonti

Art. 90. Uffici di supporto agli organi di direzione politica

Art. 91. Assunzioni

Art. 92. Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

Art. 93. Responsabilità patrimoniale

Art. 94. Responsabilità disciplinare

Art. 95. Dati sul personale degli enti locali

Art. 96. Riduzione degli organismi collegiali

Capo II - Segretari comunali e provinciali

Art. 97. Ruolo e funzioni

Art. 98. Albo nazionale

Art. 99. Nomina

Art. 100. Revoca

Art. 101. Disponibilità e mobilità

Art. 102. Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Art. 103. Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma

Art. 104. Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali

Art. 105. Regioni a statuto speciale

Art. 106. Disposizioni finali e transitorie

Capo III - Dirigenza ed incarichi

Art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza

Art. 108. Direttore generale

Art. 109. Conferimento di funzioni dirigenziali

Art. 110. Incarichi a contratto

Art. 111. Adeguamento della disciplina della dirigenza

TITOLO V - Servizi e interventi pubblici locali

Art. 112. Servizi pubblici locali

Art. 113. Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Art. 113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni

Art. 115. Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni

Art. 116. Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

Art. 117. Tariffe dei servizi

Art. 118. Regime del trasferimento di beni

Art. 119. Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

Art. 120. Società di trasformazione urbana

Art. 121. Occupazione d'urgenza di immobili

Art. 122. Lavori socialmente utili

Art. 123. Norma transitoria

TITOLO VI - Controlli

Capo I - Controllo sugli atti

Art. 124. Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 125. Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

Art. 126. Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità

Art. 127. Controllo eventuale

Art. 128. Comitato regionale di controllo

Art. 129. Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo

Art. 130. Composizione del comitato

Art. 131. Incompatibilità ed ineleggibilità

Art. 132. Funzionamento del comitato

Art. 133. Modalità del controllo preventivo di legittimità

Art. 134. Esecutività delle deliberazioni

Art. 135. Comunicazione deliberazioni al prefetto

Art. 136. Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

Art. 137. Poteri sostitutivi del Governo

Art. 138. Annullamento straordinario

Art. 139. Pareri obbligatori

Art. 140. Norma finale

Capo II - Controllo sugli organi

Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

Art. 142. Rimozione e sospensione di amministratori locali

Art. 143. Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti

Art. 144. Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio

Art. 145. Gestione straordinaria

Art. 145-bis. Gestione finanziaria

Art. 146. Norma finale

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Capo III - Controlli interni

Art. 147. Tipologia dei controlli interni

Capo IV - Controlli esterni sulla gestione

Art. 148. Controllo della Corte dei Conti

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 149. Principi generali in materia di finanza propria e derivata

Art. 150. Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

Art. 151. Principi in materia di contabilità

Art. 152. Regolamento di contabilità

Art. 153. Servizio economico-finanziario

Art. 154. Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali

Art. 155. Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali

Art. 156. Classi demografiche e popolazione residente

Art. 157. Consolidamento dei conti pubblici

Art. 158. Rendiconto dei contributi straordinari

Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

Art. 160. Approvazione di modelli e schemi contabili

Art. 161. Certificazioni di bilancio

TITOLO II - Programmazione e bilanci

Capo I - Programmazione

Art. 162. Principi del bilancio

Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Art. 164. Caratteristiche del bilancio

Art. 165. Struttura del bilancio

Art. 166. Fondo di riserva

Art. 167. Ammortamento dei beni

Art. 168. Servizi per conto di terzi

Art. 169. Piano esecutivo di gestione

Art. 170. Relazione previsionale e programmatica

Art. 171. Bilancio pluriennale

Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione

Art. 173. Valori monetari

Capo II - Competenze in materia di bilanci

Art. 174. Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

Art. 176. Prelevamenti dal fondo di riserva

Art. 177. Competenze dei responsabili dei servizi

TITOLO III - Gestione del bilancio

Capo I - Entrate

Art. 178. Fasi dell'entrata

Art. 179. Accertamento

Art. 180. Riscossione

Art. 181. Versamento

Capo II - Spese

Art. 182. Fasi della spesa

Art. 183. Impegno di spesa

Art. 184. Liquidazione della spesa

Art. 185. Ordinazione e pagamento

Capo III - Risultato di amministrazione e residui

Art. 186. Risultato contabile di amministrazione

Art. 187. Avanzo di amministrazione

Art. 188. Disavanzo di amministrazione

Art. 189. Residui attivi

Art. 190. Residui passivi

Capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione

Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

Art. 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure

Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

Art. 195. Utilizzo di entrate a specifica destinazione

Art. 196. Controllo di gestione

Art. 197. Modalità del controllo di gestione

Art. 198. Referto del controllo di gestione

Art. 198-bis. Comunicazione del referto

TITOLO IV - Investimenti

Capo I - Principi generali

Art. 199. Fonti di finanziamento

Art. 200. Programmazione degli investimenti

Art. 201. Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario

Capo II - Fonti di finanziamento mediante indebitamento

Art. 202. Ricorso all'indebitamento

Art. 203. Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

Art. 204. Regole particolari per l'assunzione di mutui

Art. 205. Attivazione di prestiti obbligazionari

Art. 205-bis. Contrazione di aperture di credito

Capo III - Garanzie per mutui e prestiti

Art. 206. Delegazione di pagamento

Art. 207. Fideiussione

TITOLO V - Tesoreria

Capo I - Disposizioni generali

Art. 208. Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

Art. 209. Oggetto del servizio di tesoreria

Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria

Art. 211. Responsabilità del tesoriere

Art. 212. Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

Art. 213. Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

Capo II - Riscossione delle entrate

Art. 214. Operazioni di riscossione

Art. 215. Procedure per la registrazione delle entrate

Capo III - Pagamento delle spese

Art. 216. Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere

Art. 217. Estinzione dei mandati di pagamento

Art. 218. Annotazione della quietanza.

Art. 219. Mandati non estinti al termine dell'esercizio

Art. 220. Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

Capo IV - Altre attività

Art. 221. Gestione di titoli e valori

Art. 222. Anticipazioni di tesoreria

Capo V - Adempimenti e verifiche contabili

- Art. 223. Verifiche ordinarie di cassa
- Art. 224. Verifiche straordinarie di cassa
- Art. 225. Obblighi di documentazione e conservazione
- Art. 226. Conto del tesoriere

TITOLO VI - Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

- Art. 227. Rendiconto della gestione
- Art. 228. Conto del bilancio
- Art. 229. Conto economico
- Art. 230. Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali
- Art. 231. Relazione al rendiconto della gestione
- Art. 232. Contabilità economica
- Art. 233. Conti degli agenti contabili interni

TITOLO VII - Revisione economico-finanziaria

- Art. 234. Organo di revisione economico-finanziario
- Art. 235. Durata dell'incarico e cause di cessazione
- Art. 236. Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
- Art. 237. Funzionamento del collegio dei revisori
- Art. 238. Limiti all'affidamento di incarichi
- Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione
- Art. 240. Responsabilità dell'organo di revisione
- Art. 241. Compenso dei revisori

TITOLO VIII - Enti locali deficitari o dissestati**Capo I - Enti locali deficitari: disposizioni generali**

- Art. 242. Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli
- Art. 243. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti

Capo II - Enti locali dissestati: disposizioni generali

- Art. 244. Dissesto finanziario
- Art. 245. Soggetti della procedura di risanamento
- Art. 246. Deliberazione di dissesto
- Art. 247. Omissione della deliberazione di dissesto
- Art. 248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto
- Art. 249. Limiti alla contrazione di nuovi mutui
- Art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

- Art. 251. Attivazione delle entrate proprie

Capo III - Attività dell'organo straordinario di liquidazione

- Art. 252. Composizione, nomina e attribuzioni
- Art. 253. Poteri organizzatori
- Art. 254. Rilevazione della massa passiva
- Art. 255. Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
- Art. 256. Liquidazione e pagamento della massa passiva
- Art. 257. Debiti non ammessi alla liquidazione
- Art. 258. Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

Capo IV - Bilancio stabilmente riequilibrato

- Art. 259. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
- Art. 260. Collocamento in disponibilità del personale eccedente
- Art. 261. Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
- Art. 262. Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di

bilancio stabilmente riequilibrato

- Art. 263. Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche

Capo V - Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento

- Art. 264. Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
- Art. 265. Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
- Art. 266. Prescrizioni in materia di investimenti
- Art. 267. Prescrizioni sulla dotazione organica
- Art. 268. Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio
- Art. 268-bis. Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività
- Art. 268-ter. Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis
- Art. 269. Modalità applicative della procedura di risanamento

PARTE III - ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

- Art. 270. Contributi associativi
- Art. 271. Sedi associative
- Art. 272. Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo

PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

- Art. 273. Norme transitorie
- Art. 274. Norme abrogate
- Art. 275. Norma finale

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'*articolo 128 della Costituzione*^[1] le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di

Articolo 3

Autonomia dei comuni e delle province

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 4 (*1*)

Sistema regionale delle autonomie locali

1. Ai sensi dell'*articolo 117, primo e secondo comma*^[2], e dell'*articolo 118, primo comma*^[3], della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

(*1*) N. B.

In relazione ai commi 4 e 5 la Regione Sardegna con legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, ha sancito e regolato l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della conferenza permanente Regione-Enti Locali.

[1] **Costituzione della Repubblica italiana**

Art. 128 - (*Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*) [*Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni*].

[2] **Costituzione della Repubblica italiana**

Art. 117, commi primo e secondo

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui *all'articolo 4, comma 3, della L. 15 marzo 1997, n. 59^[4]*, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra

regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 5

Programmazione regionale e locale

1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.

4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

Segue nota ^[2] - Costituzione della Repubblica italiana - art. 117, commi primo e secondo

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

[3] Costituzione della Repubblica italiana

Art. 118, primo comma

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

[4] L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

Art. 4

1. - 2. *Omissis...*

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocatione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

Articolo 6

Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della *legge 10 aprile 1991, n. 125*^[5], e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del

competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Articolo 7 (*2*)

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Articolo 7-bis

Sanzioni amministrative

(Articolo aggiunto dall'art. 16, L. 16 gennaio 2003, n. 3)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. *(Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 20 maggio 2003, n. 11)* La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*^[6].

(*2*) N. B.

La legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. In particolare si veda l'art. 7.

[5] **L. 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro**

[6] **L. 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale**

Art. 17 (Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro

Articolo 8

Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*^[7].
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla *legge 8 marzo 1994, n. 203*^[8] e al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*^[9], promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Articolo 9

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. *(Comma abrogato dall'art. 318, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Omissis...*

Articolo 10

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Articolo 11

Difensore civico^[10]

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono

Segue nota ^[6] - L. 24 novembre 1981, n. 689 - art. 17

centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

- [7] **L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**
- [8] **L. 8 marzo 1994, n. 203 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B**
- [9] **D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**
- [10] *La figura del difensore civico è stata soppressa dalla lettera a) del comma 186 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 1-quater, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42: "a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;"*

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

Articolo 12

Sistemi informativi e statistici

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da

assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*^[11]. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli *articoli 6*^[12] e *9*^[13] del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

[11] **D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400**

[12] **D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

Art. 6 (Scambio di dati e informazioni)

1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[13] **D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

Art. 9 (Funzioni)

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

TITOLO II - Soggetti

Capo I - Comune

Articolo 13 (*3*) (*4*)**Funzioni**

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Articolo 14**Compiti del comune
per servizi di competenza statale**

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

(*3*) N. B.

La legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. In particolare si vedano gli articoli 1, 2, 4, 9 e 10.

(*4*) N. B.

Il D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 23, commi 21 e 22, stabilisce:

"21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa.

22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni."

Per consultare i commi da 14 a 20 bis dell'art. 23 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, si veda la nota (*7*)

Segue nota ^[13] - D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - art. 9

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.
4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:
 - a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
 - b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.
6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:
 - a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
 - b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
 - c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 15 (*5*) Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni

1. A norma degli *articoli 117^[14] e 133^[15] della Costituzione*, le regioni possono modificare le

circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come

(*5*) N. B.

La materia è interamente disciplinata dalla legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni).

[14] Costituzione della Repubblica italiana - Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

[15] Costituzione della Repubblica italiana - Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'*articolo 118 della Costituzione*^[16].

Articolo 16 Municipi

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto.

Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

Articolo 17

Circoscrizioni di decentramento comunale^[17] (*6*)

1. *(Comma modificato dal comma 29 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nell'art. 42-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)* I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. *(Comma modificato dal comma 29 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nell'art. 42-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)* I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando,

(*6*) N. B.

L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) ha disciplinato in merito alle circoscrizioni di decentramento comunale.

Segue nota ^[15] - Costituzione della Repubblica italiana - Art. 133

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

[16] Costituzione della Repubblica italiana - Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

[17] **Per la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale vedi la lettera b) del comma 186 dell'art. 2 L. 23 dicembre 2009, n. 191 (L.F. 2010), come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 1-quater, lett. c) del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42: b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;"**

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

Articolo 18 Titolo di città

1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.

Capo II - Provincia (*7*)

Articolo 19 (*8*) Funzioni

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello

(*7*) N. B.

Il D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 23, commi da 14 a 20-bis, modifica l'assetto istituzionale delle Province, con disposizioni che investono le funzioni e gli organi

"14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.

16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16.

18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.

19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.

20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.

20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano.

(*8*) N. B.

La legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 ha dettato norme per le unioni di comuni e le comunità montane.

Ambiti adeguati per l'esercizio di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni. Si veda l'art. 13

La legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Si veda l'art. 5 e successivi

provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

Articolo 20

Compiti di programmazione

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di

coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

Articolo 21 (*9*)

Revisione delle circoscrizioni provinciali

(Rubrica sostituita dalla lettera b) del comma 185.bis dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dal comma 1ter dell'art. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42)

1. *(Comma abrogato dalla lettera a) del comma 185-bis dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dal comma 1-ter dell'art. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42) Omissis...*

2. *(Comma abrogato dalla lettera a) del comma 185-bis dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dal comma 1-ter dell'art. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42) Omissis...*

3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'*articolo 133 della Costituzione*^[18], tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

(*9*) N. B.

L'intera materia è disciplinata dalla legge regionale 2 giugno 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali) e successive modifiche ed integrazioni.

[18] Costituzione della Repubblica italiana - Art. 133 - Si veda la nota [15]

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'*articolo 133 della Costituzione*^[19], deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguate.

4. Ai sensi del secondo comma dell'*articolo 117 della Costituzione*^[20] le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.

Capo III - Aree metropolitane

Articolo 22 (*10*) Aree metropolitane

1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale,

nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la Regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*^[21], invita la Regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.

Articolo 23 (*11*) Città metropolitane

1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana è

(*10*) (*11*) N. B.

Gli articoli 22 e 23 del D.Lgs 267/2000 non si applicano alla Regione Sardegna.

[19] *Costituzione della Repubblica italiana - Art. 133 - Si veda la nota* ^[15]

[20] *Costituzione della Repubblica italiana - Art. 117 - Si veda la nota* ^[14]

[21] **D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla Regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto allo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.

7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.

Articolo 24

Esercizio coordinato di funzioni

1. La Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti

materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.

2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della città metropolitana.

Articolo 25

Revisione delle circoscrizioni comunali

1. Istituita la città metropolitana, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.

Articolo 26

Norma transitoria

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.

2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della Regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell'*articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*^[22], e le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto

[22] L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

Art. 4

1. - 2. *Omissis...*

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

- a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
- c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
- d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
- e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
- f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
- g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
- h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
- i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

previsto dall'*articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*^[23].

Capo IV - Comunità montane (*12*)

Articolo 27 Natura e ruolo

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
 - a) le modalità di approvazione dello statuto;
 - b) le procedure di concertazione;
 - c) la disciplina dei piani zonalì e dei programmi annuali;
 - d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
 - e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità

montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'*articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*^[24] e successive modificazioni.

(*12*) N. B.

La L. R. 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) ha disciplinato in materia.

^[23] **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59**

Art. 3 (Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo)

1. - 3. *Omissis...*

4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

^[24] **D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421**

Art. 36 (Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali)

1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:

a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del

Articolo 28 Funzioni

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.
2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità

montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.

7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.

Articolo 29

Comunità isolate o di arcipelago

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.

Capo V - Forme associative (*13*)

Articolo 30

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

(*13*) N. B.

La legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie) dispone che:

Art. 2 (Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

1. - 2. Omissis...

3. Le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni appartenenti o che siano appartenuti a comunità montane, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni e le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 o attraverso la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutti i comuni, compresi quelli facenti parte di unioni o comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato di norma in 5.000 abitanti; tale limite demografico non si applica qualora il numero dei comuni coinvolti nella gestione associata sia pari o superiore a cinque e la relativa popolazione sia di almeno 3.000 abitanti.

4. - 5. Omissis...

6. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali esercitate in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

Segue nota ^[24] - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 36

complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'articolo 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega

di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 31 (*14*) Consorzi^[25]

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

(*14*) N. B.

La legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) all'art. 2, comma 5, ha disposto che l'art. 2, comma 186, lett. e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente la soppressione dei consorzi, non si applica in Sardegna.

La legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), all'articolo 2 (Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali), comma 2, dispone che " Le funzioni attribuite al prefetto dall'articolo 16, comma 28, del decreto legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, sono esercitate dalla Regione."

Si riporta di seguito quanto disposto dall'art. 16, comma 28, del D. L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011:

"28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131."

Segue nota ^[24] - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 36

detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione montana. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo.

[25] **I consorzi di funzioni tra gli enti locali sono stati soppressi dalla lettera e) del comma 186 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 1-quater, lett. e) del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42: " e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto."**

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. *(Comma modificato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448)* Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Articolo 32 (*15*)

Unioni di comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. (*16*)

(*15*) N. B.

- La Regione Sardegna ha disciplinato la materia con legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) e successive modifiche ed integrazioni.

- La legge regionale 12 agosto 2006, n. 9 disciplina il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Si veda in particolare l'art. 6.

- Si veda, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 52/2 del 15 dicembre 2006 e il decreto del Presidente della Regione n. 118 del 20 dicembre 2006 con i quali è stato approvato il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali.

- L'articolo 10 della legge regionale del 29 maggio 2007, n. 2 ha istituito il fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali.

- L'articolo 18, comma 22, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, modificato dall'art. 13 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, stabilisce che a decorrere dall'anno 2012, una quota fino al 3 per cento del fondo unico di competenza dei comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, è destinata al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.

- L'art. 2, comma 7, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, aggiunge il comma 1.bis all'art. 4 della legge regionale n. 12 del 2005: "1.bis. Ai fini dell'inclusione di nuovi comuni nelle unioni di comuni, fatta salva la continuità territoriale, è sufficiente l'assenso della metà più uno dei comuni costituenti".

(*16*) N. B

La legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie) all'art. 2 (Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali), comma 1,

Segue nota (*16*) - L.R. 22 febbraio 2012, n. 4 - art. 2, comma 1

stabilisce che “Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, negli enti locali della Sardegna si applicano l'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), con esclusione delle disposizioni dal comma 1 al comma 18 e dei commi 21, 22, 23, 24 e 29, la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), e la disciplina di cui alla presente legge.

Si riportano, di seguito, le disposizioni dell'art. 16, del D. L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011:

D. L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148

Art. 16 (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

N. B - Il D. L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazione in L. 24 febbraio 2012, n. 14, all'art. 29, comma e 11 e 11-bis stabiliscono che:

“11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di nove mesi.

11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi”

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune di Campione d'Italia.

2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.

3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento

Segue nota (*16*) - D. L. 13 agosto 2011, n. 138 - art. 16

amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.

7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.

8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettano in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.

10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Segue nota (*16*) - D. L. 13 agosto 2011, n. 138 - art. 16

13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

- a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
- c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
- d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento».

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

Segue nota (*16*) - D. L. 13 agosto 2011, n. 138 - art. 16

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009».

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 33 (*17*)

Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
 - a) nella disciplina delle incentivazioni:

1. favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il

massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2. prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
- b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

Articolo 34

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui

(*17*) N. B.

- La Regione Sardegna ha disciplinato la materia con legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)
- La legge regionale 12 agosto 2006, n. 9 disciplina il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Si veda in particolare l'art. 6.
- Si vedano, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 52/2 del 15 dicembre 2006 e il decreto del Presidente della Regione n. 118 del 20 dicembre 2006 con i quali è stato approvato il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali.
- L'articolo 10 della legge regionale del 29 maggio 2007, n. 2 ha istituito il fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali.
- L'articolo 18, comma 22, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, modificato dall' art. 13, L.R. 4 agosto 2011, n. 16, stabilisce che a decorrere dall'anno 2012, una quota fino al 3 per cento del fondo unico di competenza dei comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, è destinata al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.

all'*articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*^[26], determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.

L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

Articolo 35

Norma transitoria

1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*^[27], provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

^[26] **D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382**

Art. 81 (Competenze dello Stato)

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) (*lettera abrogata dall'art. 52, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*) Omissis...

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

(*I successivi due commi sono stati abrogati dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383*) Omissis...

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.

^[27] **D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

TITOLO III - Organi

Capo I - Organi di governo del comune e della provincia

Articolo 36 Organi di governo

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la Giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la Giunta, il Presidente. **(*18*)**

Articolo 37 **(*19*)** Composizione dei consigli

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
 - a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
 - b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
 - c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
 - d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

(*18*) N. B. *Organi di governo della Provincia*

Il D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 23, comma 15, stabilisce:

"15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni."

Per consultare i commi da 14 a 20 bis dell'art. 23 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, si veda la nota (*7*)

(*19*) N. B.

La legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), all'art. 1 (Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali), dispone:

1. Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- g) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci dal turno elettorale per il rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. L'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), è abrogato; al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) le parole "comunali e", ovunque ricorrono, e le parole "il sindaco e" sono abrogate.

5. ***(Comma sostituito da L. R. 13 aprile 2012, n. 9, art. 1, comma 2)*** Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
 - f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
 - h) da 12 membri negli altri comuni. **(*20*)**
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
- a) da 45 membri nelle province con popolazione

- residente superiore a 1.400.000 abitanti;
 - b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
 - c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
 - d) da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia. **(*21*)**
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

(*20*) N. B. Riduzione numero consiglieri comunali

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (L. F. 2010) all'art. 2, comma 184, come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42:

"1. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il Sindaco e il Presidente della provincia."

Nei Comuni fino a 10.000 abitanti il numero dei consiglieri comunali è stato ulteriormente ridotto dall'art. 16, comma 17, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148

Art. 16 (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

Commi da 1 a 16 *Omissis...*

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

- a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
- c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
- d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

(*21*) N. B. Riduzione numero consiglieri provinciali

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (L. F. 2010) all'art. 2, comma 184, come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42:

"In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il Sindaco e il Presidente della provincia."

D. L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148

Art. 15 (Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali)

Commi 1-4 (*Soppressi dalla Legge di conversione*) *Omissis...*

5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.

Commi 6-7 (*Soppressi dalla Legge di conversione*) *Omissis...* (*) **In particolare, al riguardo, si veda la nota (*18*)**

D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 23, commi da 14 a 20-bis

"16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012."

Per consultare i commi da 14 a 20 bis dell'art. 23 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, si veda la nota (*7*)

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 38

Consigli comunali e provinciali

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. *(Comma modificato dall'art. 16, comma 19, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni da L. 14 settembre 2011, n. 148)* Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
8. *(Comma modificato dall'art. 3, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni da L. 28 maggio 2004, n. 140)* Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente

al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della *legge 5 febbraio 1998, n. 22*^[28], concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

Articolo 39 (*22*)

Presidenza dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

(*22*) N. B.

L'articolo 2, comma 4, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) dispone che nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco.

[28] L. 5 febbraio 1998, n. 22 - Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

Articolo 40

Convocazione della prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla

elezione del presidente del consiglio.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

Articolo 41

Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli *articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*^[29].

^[29] **D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali - artt. da 12 a 33**

Articolo 12 (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°*)
Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 13 (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6°*)

Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 14 (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10°*)

La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o [nei Comuni con oltre 10.000 abitanti,] da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di [cinque o] sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 15 (*L. 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e L. 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11°, 12°, 13° e 14°*)

I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 16 (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13*)

Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4.

Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4 per irreperibilità.

Accanto a ciascun nominativo va apposta una annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 17 (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14*)

Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni adottate anche dai dissenzienti.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 18 (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14*)

Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'art. 16, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo art. 20.

Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dall'Ufficiale elettorale deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario.

Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 19 (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 15*)

La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.

A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 16 per essere incorsi in una delle incapacità previste dai precedenti articoli 2 e 3, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste.

La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 20 (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17*)

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 18, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale.

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.

Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo della autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 21 (*L. 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, primo periodo, 3° e 4°, e L. 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1° e 2°*)

In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.

La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 22 (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, secondo periodo, 2° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°*)

I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del mandamento estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.

I componenti della Commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 23 (*L. 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12°, 13°, 14° e 15°*)

I membri della Commissione elettorale mandamentale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 24 (L. 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articolo 16, ultimo comma)

1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 25 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19)

Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000.

Le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.

Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 26 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20)

Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda Comuni di più Province, il presidente della Corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola Provincia.

Analogamente il presidente della Corte di appello, quando la situazione dei luoghi lo consiglia, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformità della circoscrizione giudiziaria.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 27 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21)

La Commissione elettorale mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 28 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 17)

Decorso il termine di cui all'art. 18, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

- 1) un esemplare dei due elementi di cui all'articolo 16 corredati di tutti i documenti relativi;
- 2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
- 3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale.

L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.

Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'art. 53.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 29 (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18*)

La Commissione elettorale mandamentale:

- 1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
- 2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
- 3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 32.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 30 (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19*)

Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei dieci giorni successivi l'Ufficiale elettorale apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dall'Ufficio elettorale è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 31 (*L. 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3°, 4°, 5° e 6°*)

Le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali. Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finché non si procederà ad una nuova unificazione.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 32 (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2°*)

Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

- 1) della morte;
- 2) della perdita della cittadinanza italiana;
Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;
- 3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Segue nota ^[29] - D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - art. 32

sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;

5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.

Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).

Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni. Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito.

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 32-bis

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 32-ter

1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Articolo 33

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale

Articolo 42

Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) (*lettera modificata dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448*) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) (*lettera sostituita dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311*) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la

designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 43

Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Articolo 44

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle

Segue nota ^[29] - D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - art. 33

comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale mandamentale.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Articolo 45

Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Articolo 46 (*23*)

Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai

cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Articolo 47 (*24*) (*25*)

Composizione delle giunte

1. *(Comma modificato dal comma 23 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nello stesso comma 23, "... 1° gennaio 2007 ...")* La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali,

(*23*) N. B.

Il D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 23, comma 17, stabilisce la nuova modalità di elezione del Presidente della Provincia:

"15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.

16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16. "

Per consultare i commi da 14 a 20 bis dell'art. 23 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, si veda la nota (*7*)

(*24*) N. B.

La legge regionale 18 marzo 2011, n. 10, all'articolo 1, comma 3, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, dispone che il numero degli assessori provinciali non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri provinciali, computando a tale fine il presidente della provincia e comunque non superiore a dodici unità.

(*25*) N. B. Riduzione numero massimo assessori comunali e provinciali

La Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (L. F. 2010) all'art. 2, comma 185, modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 determina il numero massimo degli assessori comunali e provinciali: "185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia."

computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

Articolo 48

Competenze delle giunte

1. (Comma modificato dall'art. 16, comma 20, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni da L. 14 settembre 2011, n. 148) La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso

deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Articolo 49

Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Articolo 50

Competenze del sindaco^[30] e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Segue nota (*25*) - Riduzione numero massimo assessori comunali e provinciali

Il numero massimo degli assessori comunali e provinciali è stato rivisto da ultimo dal D. L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, art. 15, comma 5

Art. 15 (Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali)

Commi 1-4 (Soppressi dalla Legge di conversione) Omissis...

5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.

Commi 6-7 (Soppressi dalla Legge di conversione) Omissis...

[30] Il sindaco, può delegare alcune sue funzioni ai sensi della lettera c) del comma 186 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010): "c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;"

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e

definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

Articolo 51 (*26*) (*27*)

Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.

Limitazione dei mandati

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Articolo 52

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il

(*26*) N. B.

La legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, all'articolo 1, comma 17, dispone che "In attesa della disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), articolo 51, comma 2, nei comuni sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi."

(*27*) N. B.

Il D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 23, comma 15, stabilisce la durata in carica del Presidente della Provincia e dei suoi organi:

"15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni. "

Per consultare i commi da 14 a 20 bis dell'art. 23 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, si veda la nota (*7*)

presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

Articolo 53

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

Articolo 54

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

(Articolo sostituito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 6, come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125)

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di

prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. *(Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 2011, nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti")*

4-bis. Con decreto del Ministro dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. *(Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, del D. L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni da L. 17 dicembre 2010, n. 217)* Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Articolo 55 Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197*^[31].

Articolo 56 Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgono nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono

candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Articolo 57 Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Articolo 58 Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'*articolo 416-bis del codice penale*^[32] o per il delitto di associazione finalizzata al

[31] **D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 - Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza**

[32] **Codice Penale**

Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniera)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (*Il periodo che segue è stato soppresso dall'art. 36, comma 2, L. 19 marzo 1990, n. 55*) *Omissis...*

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*^[33], o per un delitto di cui all'*articolo 73 del citato testo unico*^[34], concernente la

produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore

^[33] **D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza**

Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - (*Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2*))

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

^[34] **D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza**

Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - (*Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1*))

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis. (*Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50, a decorrere dal 27 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 50/2011*) Omissis...

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) *(lettera modificata dall'art. 7, comma 1, lettera a), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140)* coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma

(peculato)^[35], 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui)^[36], 316-bis (malversazione a danno dello Stato)^[37], 317 (concussione)^[38], 318 (corruzione per un atto d'ufficio)^[39], 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)^[40], 319-ter (corruzione in atti giudiziari)^[41], 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)^[42] del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza

Segue nota ^[34] - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

^[35] Codice Penale

Art. 314 (Peculato)

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

^[36] Codice Penale

Art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

^[37] Codice Penale

Art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

^[38] Codice Penale

Art. 317 (Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

^[39] Codice Penale

Art. 318 (Corruzione per un atto d'ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

^[40] Codice Penale

Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle

associazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*^[43].

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'*articolo 444 del codice di procedura penale*^[44] è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

[41] Codice Penale

Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

[42] Codice Penale

Art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

[43] L. 31 maggio 1965, n. 575 - Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere

Art. 1

N. B. La legge 575/1965 è stata abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'art. 116, comma 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011 ha disposto che i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In particolare, le disposizioni contenute nell'art. 1 della L. 575/1965b sono confluite nell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 159/2011 che si riporta di seguito.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 4 (Soggetti destinatari)

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

[44] Codice Procedura Penale

Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta)

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'*articolo 178 del codice penale*^[45] o dell'*articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327*^[46].

Articolo 59

Sospensione e decadenza di diritto

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli *articoli 314, primo comma*^[47], *316*^[48], *316-bis*^[49], *317*^[50], *318*^[51], *319*^[52], *319-ter*^[53] e *320*^[54] del *codice penale*;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*^[55]. La sospensione di diritto consegue, altresì,

[45] Codice Penale

Art. 178 (Riabilitazione)

La riabilitazione [c.p.p. 683] estingue le pene accessorie [c.p. 19, 28, 30, 32, 34] ed ogni altro effetto penale della condanna [c.p. 106, 109], salvo che la legge disponga altrimenti [c.p. 164].

[46] L. 3 agosto 1988, n. 327 - Norme in materia di misure di prevenzione personali

Art. 15 (Articolo abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono ora contenute nell'art. 70 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 che si riporta di seguito:

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Art. 70 (Riabilitazione)

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

[47] **Codice Penale** Art. 314 - *Si veda la nota* ^[35]

[48] **Codice Penale** Art. 316 - *Si veda la nota* ^[36]

[49] **Codice Penale** Art. 316-bis - *Si veda la nota* ^[37]

[50] **Codice Penale** Art. 317 - *Si veda la nota* ^[38]

[51] **Codice Penale** Art. 318 - *Si veda la nota* ^[39]

[52] **Codice Penale** Art. 319 - *Si veda la nota* ^[40]

[53] **Codice Penale** Art. 319-ter - *Si veda la nota* ^[41]

[54] **Codice Penale** Art. 320 - *Si veda la nota* ^[42]

[55] **L. 31 maggio 1965, n. 575 - Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere**

Art. 1- *Si veda la nota* ^[43]

quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284^[56], 285^[57] e 286^[58] del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. (Comma sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140) La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura

coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. (Il presente comma era stato modificato dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80. Tale modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 7 dopo la conversione in legge del suddetto decreto convertito da L. 28 maggio 2004, n. 140) Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti

[56] Codice di Procedura Penale

Art. 284 (Arresti domiciliari)

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285].
- 5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

[57] Codice di Procedura Penale

Art. 285 (Custodia cautelare in carcere)

1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare [c.p.p. 275], il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione [c.p.p. 722] ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale.

[58] Codice di Procedura Penale

Art. 286 (Custodia cautelare in luogo di cura)

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere [c.p. 85], il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga [c.p.p. 73]. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'*articolo 2 comma 2-quater del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni*^[59].

Articolo 60 Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) (*numero sostituito dall'art. 4, L. 6 luglio 2002, n. 137*) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) (*numero abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 980, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*) [Nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato];

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio

coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) (*numero modificato dall'art. 14-decies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168*) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. (*Nell'elencazione il n. 3) è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 980, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*) Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), [3]), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando,

[59] **D. L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, da L. 30 dicembre 1991, n. 410**

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata Art. 2 (Attività informativa)

1 - 2 ter ... *Omissis*...

2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.



collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al *numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43^[60] e 44^[61] della legge 23 dicembre 1978, n. 833.*

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Articolo 61 (*28*)

Ineleggibilità e incompatibilità

alla carica di sindaco e presidente di provincia

(Rubrica sostituita dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione, Legge 28 maggio 2004, n. 140)

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale.

1-bis. *(Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004,*

(*28*) N. B.

L'articolo 8 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4) ha disciplinato l'incompatibilità delle funzioni di Presidente di Provincia con qualsiasi carica istituzionale, salvo i casi previsti dallo Statuto speciale per la Sardegna, nonché con qualsiasi incarico di consulenza o collaborazione con strutture istituzionali e strumentali della Regione.

[60] L. 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie)

La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.

Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.

Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli artt. 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.

[61] L. 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 44 (Convenzioni con istituzioni sanitarie)

Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.

La legge regionale stabilisce norme per:

- a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali;
- b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.

Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le Convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione, 28 maggio 2004, n. 140) Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

Articolo 62 (*29*)

Decadenza dalla carica

di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361^[62], e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533^[63], l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore

(*29*) N. B. Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

Il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, all'art. 13, comma 3, dispone che "3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta. "

[62] D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 7 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2)

Non sono eleggibili:

- a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
- b) i presidenti delle Giunte provinciali;
- c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
- f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
- g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
- h) (lettera abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010) Omissis...

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[63] D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 - Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica Art. 5 (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5)

1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Articolo 63 Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) (numero modificato dall'art. 14-decies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) (numero modificato dal comma 42 dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla Legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296^[64];

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) (numero modificato dall'art. 3-ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 nel testo integrato dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del

presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602^[65];

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di inleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

^[64] L. 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Art. 1

718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

^[65] D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 46 (Delega ad altro concessionario)

1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 64

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. *(Comma sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione, 28 maggio 2004, n. 140)* Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Articolo 65

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Articolo 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Articolo 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Articolo 68

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 69

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Articolo 70

Azione popolare

1. *(Comma modificato dall'art. 34, comma 26, lettera a) del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dallo stesso D.Lgs. all'art. 36)* La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della

provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. *(Comma sostituito dall'art. 34, comma 26, lettera b) del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dallo stesso D.Lgs. all'art. 36)* Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150^[66].

4. *(Comma abrogato dalla lettera c) del comma 26 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi,*

anche, quanto disposto dall'art. 36^[67] dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150) Omissis...

^[66] **D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69**
Art. 22 (Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali)

1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perchè entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.

7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonchè dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilità.

8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello.

9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente.

10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metà.

12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

13. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.

14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

16. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

^[67] **Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150 - Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69**

Art. 36 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Capo III - Sistema elettorale (*30*)

Articolo 71

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga

stampata sotto il medesimo contrassegno.

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle

(*30*) N. B.

La legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), all'art. 2 (Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali), commi 4 e 5, dispone:

“4. In deroga alla disciplina vigente per la presentazione e sottoscrizione delle liste per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali della Sardegna, di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), e successive modificazioni, e di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), e successive modificazioni, non è richiesta alcuna sottoscrizione qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Sardegna o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale sono svolte le elezioni politiche o regionali.

5. Per i consigli comunali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, parimenti non è richiesta alcuna sottoscrizione anche nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del comma 4.”

Limitatamente all'indizione delle elezioni comunali e provinciali la Regione Sardegna ha disciplinato in materia con la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali).

Inoltre l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) ha disposto che per la determinazione del quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*^[68], consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Articolo 72

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. (*Comma modificato dall'art. 1-bis, comma 3, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, nel testo integrato dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26*) La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per

l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando

[68] **D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali**

Art. 18 (*T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7*)

Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello fissa la data dell'elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione.

Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

Articolo 73

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. *(Periodo aggiunto dall'art. 1-bis, comma 4, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3 nel testo integrato dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26)* Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da

eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compite le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Articolo 74

Elezione del presidente della provincia

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'*art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122^[69]*, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'*art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81^[70]*, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. (*Periodo aggiunto dall'art. 1-bis, comma 5, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, nel testo integrato dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26*) La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i

contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno

^[69] L. 8 marzo 1951, n. 122 - Norme per l'elezione dei Consigli provinciali

Art. 14

La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti.

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

^[70] L. 25 marzo 1993, n. 81 - Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Art. 3 (Sottoscrizione delle liste)

1. - 2. *Omissis...*

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Articolo 75 (*31*)

Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122^[71]*, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai

gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti,

(*31*) N. B.

Limitatamente all'indizione delle elezioni comunali e provinciali la Regione Sardegna ha disciplinato in materia con la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali)

[71] L. 8 marzo 1951, n. 122 - Norme per l'elezione dei Consigli provinciali

collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

Articolo 76

Anagrafe degli amministratori locali e regionali

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

Capo IV - Status degli amministratori locali

Articolo 77

Definizione di amministratore locale

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i

componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

Articolo 78

Doveri e condizione giuridica

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

6. *(Gli ultimi due periodi sono stati abrogati dall'art. 2268, comma 1, n. 980, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare")* Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. *[Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione].*

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 79 (*32*)

Permessi e licenze

1. (Comma modificato dall'art. 16, comma 21, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, da L. 14 settembre 2011, n. 148) I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. (Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 980, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare") [Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato].

3. (Ultimo periodo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 980, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare") I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di

assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. [Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo].

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Articolo 80

Oneri per permessi retribuiti

1. (Comma modificato dall'art. 2-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26) Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il

(*32*) N. B. Permessi e licenze

L'art. 16, comma 21, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14 settembre 2011, n. 148, che modifica l'art. 79, comma 1, del Testo Unico non si applica in Sardegna.

Infatti, la Legge Regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), all'art. 2 (Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali) dispone che:

"1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, negli enti locali della Sardegna si applicano l'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), con esclusione delle disposizioni dal comma 1 al comma 18 e dei commi 21, 22, 23, 24 e 29, la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), e la disciplina di cui alla presente legge."

quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67^[72].

Articolo 81
Aspettative

1. (Comma modificato dal comma 24 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244) I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento

del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.

Articolo 82 (*33) (*34*)

Indennità

1. (Comma modificato dal comma 731 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. (Comma da ultimo modificato dal comma 9-quater

(*33*) N. B.

L'articolo 11 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4) ha stabilito che per gli amministratori degli enti locali della Sardegna la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con Decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

(*34*) Indennità

D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni da Legge 14 settembre 2011, n. 148

Art. 16 (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

1 - 8 *Omissis...*

9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.

10 - 17 *Omissis...*

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

[72] L. 11 marzo 1988, n. 67 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)

Art. 8

1. - 34. *Omissis...*

35. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n.

10) I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. *(Comma abrogato dal comma 25 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244) Omissis...*

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. *(Comma abrogato dal comma 25 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244) Omissis...*

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. *(La presente alinea era stata modificata dal numero 1) della lettera b) del comma 6 dell'art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)* La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400^[73], sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) *(lettera sostituita dal comma 25 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244)* articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) *(lettera soppressa dal numero 2) della lettera b) del comma 6 dell'art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni da L. 30 luglio 2010, n. 122) Omissis...*

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. *(Comma inizialmente modificato dalla lettera c) del comma 6 dell'art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e successivamente soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)* Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. *(Comma inizialmente modificato dal comma 25*

^[73] **L. 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Art. 17 (Regolamenti)

1. - 2. *Omissis...*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.



dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, poi sostituito dall'art. 76, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni da L. 6 agosto 2008, n. 133. Il presente comma era stato modificato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, soppressa dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122) La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.

Articolo 83

Divieto di cumulo

(Articolo sostituito dal comma 26 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244)

1. (Comma modificato dalla lettera a) del comma 8 dell'art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come sostituito dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122) I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo.

2. (Comma modificato dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, da L. 30 luglio 2010, n. 122) Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

Articolo 84

Rimborso delle spese di viaggio

(Articolo sostituito dal comma 27 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244)

1. (Comma modificato dalle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, da L. 30 luglio 2010, n. 122) Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo

del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Articolo 85

Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali

1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.

2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

Articolo 86

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. (Comma modificato dal comma 10 dell'art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, modifica poi soppressa dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122) Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724^[74].

5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265^[75], ed entro tre anni se successiva.

Articolo 87

Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.

TITOLO IV - Organizzazione e personale

Capo I - Uffici e personale

Articolo 88

Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*^[76], e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.

Articolo 89

Fonti

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

[74] L. 23 dicembre 1994, n. 724 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 26 (Soppressione di regimi fiscali particolari)

1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti:

- a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;
- b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore e già assoggettate a ritenute fiscali.

[75] L. 3 agosto 1999, n. 265 - Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142

[76] D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

N. B. (Le disposizioni di cui al D.lgs. 29/1993, sono ora contenute nel Testo Unico approvato con D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'*articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*^[77], e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*^[78].

5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dismessi e strutturalmente deficitari.

[77] D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

Art. 36 (Reclutamento del personale) (*Articolo abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*) Omissis...

N. B. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli articoli 35 e 36 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di seguito riportate

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 35 (Reclutamento del personale) (*Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000*)

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

- a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Articolo 90

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che

per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Segue nota ^[77] - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - artt. 35 e 36

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni

Articolo 91 Assunzioni

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68*^[79], finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai *commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*^[80], per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel

quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Segue nota ^[77] - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - artt. 35 e 36

hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.

[78] **D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi**

[79] **L. 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

[80] **L. 27 dicembre 1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica**

Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)

1. - 2. *Omissis...*

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-ter. (*Comma abrogato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 66, comma 1, lettera a) Omissis...*)

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 92 Rapporti di lavoro

a tempo determinato e a tempo parziale

1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.

2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29^[81], e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 93 Responsabilità patrimoniale

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440^[82], ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214^[83].

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

[81] **D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421**
Art. 36 (Reclutamento del personale)
(Articolo abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) Omissis...

Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli articoli 35 e 36 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Si veda la nota [77]

[82] **R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato**
Art. 74
Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.
Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.
I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.
Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.

[83] **R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti**
Art. 44 (art. 33 primo, e secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)
La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.
La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
Art. 45 (art. 35, legge 14 agosto 1862, n. 800)

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente sezione, da notificarsi

Segue nota ^[83] - R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - art. 45

dall'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

- a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione del loro ufficio;
- b) di deficienze accertate dall'amministrazione;
- c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Art. 46 (art. 36, legge 14 agosto 1862, n. 800)

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del pubblico ministero, può condannarlo a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità può condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2.000.000. Può anche, secondo la gravità dei casi, proporre al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Art. 47 (art. 23, terzo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441)

Quando i conti di cui all'art. 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore non trovi irregolarità a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi, emessi dal presidente della sezione, su relazione scritta dallo stesso relatore, previa comunicazione di essa al Procuratore generale.

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Art. 48 (art. 40, legge 14 agosto 1862, n. 800)

Ove debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l'alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purché citati o intervenuti in giudizio.

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Art. 49 (art. 37, legge 14 agosto 1862, n. 800)

Ove debba aver luogo il giudizio della Sezione, le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'amministrazione da cui dipende. L'agente può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Art. 50 (art. 38, legge 14 agosto 1862, n. 800)

Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'agente, affinché si proceda secondo le leggi, per la punizione del reo.

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Art. 51 (art. 41, legge 14 agosto 1862, n. 800)

L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorché la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all'agente nel modo indicato all'art. 49.

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Art. 52 (artt. 14, 25, terzo comma, e 37, legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1, regio decreto 28 giugno 1912, n. 728; artt. 81, 82, 83, primo comma, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928; art. 9, regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; art. 3, regio decreto 14 novembre 1929, n. 2166; art. 27, regio decreto 18 giugno 1931, n. 807 e art. 1, legge 22 dicembre 1932, n. 1958)

I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Art. 53 (art. 83, secondo e terzo comma, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 16, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255)

I direttori generali e i capi servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 94

Responsabilità disciplinare

1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette disposizioni.
2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.

Articolo 95

Dati sul personale degli enti locali

1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente,

sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (Uncem), i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.

2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali prevista dall'*articolo 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68*^[84].

Articolo 96

Riduzione degli organismi collegiali

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le

Segue nota ^[83] - R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - art. 53

dar luogo a responsabilità, a norma del precedente articolo, debbono farne denuncia al Procuratore generale presso la Corte dei conti.

La denuncia deve essere immediata.

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che per dolo o colpa grave, fu omessa la denuncia, a carico di personale dipendente, può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia.

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Art. 54 (art. 85, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Corte può pronunciarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori o cauzionanti anche prima del giudizio sul conto.

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Art. 55 (art. 17, legge 3 aprile 1933, n. 255)

Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 480.000, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità, purché il valore della causa non ecceda la detta somma.

^[84] D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, da legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68 - Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica

Art. 16-ter (Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali)

1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.

2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:

- a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;
- b) la consistenza, suddivisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze, degli esuberanti e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;
- c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma 1.



relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

Capo II - Segretari comunali e provinciali (*35*)

Articolo 97 Ruolo e funzioni

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
- e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 98 Albo nazionale

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.

2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.

3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.

4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.

Articolo 99 Nomina

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

(*35*) N. B.

La legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), all'art. 1, comma 16, stabilisce che "Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle more di emanazione della normativa regionale di riordino dell'ordinamento delle autonomie locali, non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. È fatta salva, comunque, la possibilità che il consiglio comunale del comune neocapoluogo stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B."

[85] D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

N. B. Il D.Lgs. 29/1993 è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

Articolo 100 Revoca

1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Articolo 101 Disponibilità e mobilità

1. (Comma modificato dal comma 46 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311) Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni.

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.

2-bis. (Comma aggiunto dall'art. 3-quater, D.L. 28

maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186) Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.

3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.

4. (Comma modificato dal comma 46 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311) Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

4-bis. (Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, L. 15 luglio 2002, n. 145) Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165^[86], si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.

[86] **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**

Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato)

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato adetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione

Articolo 102**Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali**

(Articolo da ultimo abrogato dall'art. 7, comma 31-septies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, da Legge L. 30 luglio 2010, n. 122)

Omissis...

Articolo 103**Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma**

(Articolo da ultimo abrogato dall'art. 7, comma 31-septies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, da Legge L. 30 luglio 2010, n. 122)

Omissis...

Articolo 104**Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali**

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali

per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

Articolo 105**Regioni a statuto speciale**

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione.
2. Nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del *titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118*^[87].

Articolo 106**Disposizioni finali e transitorie**

1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'*articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127*^[88], e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e

Segue nota ^[86] - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - art. 23-bis

alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo.

[87] **L. 11 marzo 1972, n. 118 - Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine**
TITOLO VI - Passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni

[88] **L. 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo**

Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)

1. - 81. Omissis...

82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.

3. Ai fini dell'attuazione della *legge 8 marzo 1999, n. 50*^[89], i segretari comunali di cui all'articolo 18, *comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465*^[90], o all'articolo 39, *comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*^[91], possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'*articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465*^[92].

Capo III - Dirigenza ed incarichi

Articolo 107

Funzioni e responsabilità della dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in

Segue nota ^[88] - L. 15 maggio 1997, n. 127 - art. 17

Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.

^[89] **L. 8 marzo 1999, n. 50 - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998**

^[90] **D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 - Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127**

Art. 18 (Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilità)

(Articolo abrogato, ad eccezione del comma 11, dall'art. 3-ter, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, L. 27 luglio 2004, n. 186) Omissis...

^[91] **L. 27 dicembre 1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica**

Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)

1. - 21. Omissis...

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

^[92] **D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 - Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127**

Art. 34 (Norme transitorie e finali)

1. Omissis...

2. Fino a diversa disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari iscritti all'albo si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e, per la parte non modificata e non incompatibile, le disposizioni delle leggi previgenti in materia di segretari comunali e provinciali. Può continuare ad applicarsi il collocamento fuori ruolo previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con imputazione dei conseguenti oneri finanziari, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a carico del fondo di mobilità di cui all'art. 17, comma 73, della legge, parzialmente utilizzando i diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286^[93], secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

Articolo 108

Direttore generale ^[94]

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

Articolo 109

Conferimento di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della Giunta o dell'assessore

^[93] **D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59**

Art. 5 (La valutazione del personale con incarico dirigenziale)

(Articolo abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2010, dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) Omissis...

^[94] **La figura del direttore generale è stata soppressa dalla lettera d) del comma 186 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), come modificata dall'art. 1, comma 1-quater, lett. d), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42: "d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;"**

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.^[95]

Articolo 110 Incarichi a contratto

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. (Comma modificato dall'art. 51, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la

qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Articolo 111 Adeguamento della disciplina della dirigenza

1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del *capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29*^[96], e successive modificazioni ed integrazioni.

[95] **L. 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)**

Art.53 (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
1-22 Omissis...

23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

[96] **D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421**
(Decreto abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") Capo II - Dirigenza

TITOLO V - Servizi e interventi pubblici locali**Articolo 112****Servizi pubblici locali**

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. *(Comma abrogato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448) Omissis...*
3. Ai servizi pubblici locali si applica il *capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*^[97], relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Articolo 113 (*36*)

(N. B. Articolo inizialmente abrogato dalla Legge di conversione del D.L. 25 giugno 2008, art. 23bis, comma 11. Successivamente, in esito al referendum del 12 e 13 giugno 2011, il citato articolo del D.L. è stato a sua volta abrogato e pertanto l'efficacia delle disposizioni in esso contenute sono da ritenersi venute meno)

Gestione delle reti ed erogazione**dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**

(Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, da L. 24 novembre 2003, n. 326)

1. *(Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326)* Le disposizioni

del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai *decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79*^[98], e *23 maggio 2000, n. 164*^[99].

1-bis. *(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308)* Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*^[100], e successive modificazioni.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. *(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308)* Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle

(*36*) si veda ora l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011

D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni da Legge 14 settembre 2011, n. 148

Articolo 4 - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

In vigore dal 24 gennaio 2012

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

^[97] D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
Capo III - Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi

^[98] D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

^[99] D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 - Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144

^[100] D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

- a) *(lettera modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione, L. 24 novembre 2003, n. 326)* di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. *(Comma da ultimo abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168)*

Omissis...

5-bis. *(Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168)*

Omissis...

5-ter. *(Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350)* In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,

Segue nota (*36*) - D. L. 13 agosto 2011, n. 138 - art. 4

2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenza, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee.

4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica,

aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'*articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109*^[101], e all'*articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*^[102]. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio

relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. 6. (*Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168*)

Omissis...

7. (*Comma da ultimo abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168*)

Omissis...

Segue nota (*36*) - D. L. 13 agosto 2011, n. 138 - art. 4

sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;

c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;

g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

^[101] **L. 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici**

(*Legge abrogata dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto*)
Art. 24 (Trattativa privata) *Omissis...*

^[102] **D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni**

(*Il D.P.R. è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 358, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dall'8 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 359 dello stesso D.P.R. n. 207/2010*)
Art. 143 (Lavori in amministrazione diretta) *Omissis...*

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

8. (Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168)
Omissis...

9. (Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168) Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel

trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. (Comma modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30

Segue nota ^(*36*)- D. L. 13 agosto 2011, n. 138 - art. 4

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

- a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
- b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
- c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.

14. Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

15. Le società cosiddette "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

settembre 2003, n. 269) L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. (Comma modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, da L. 24 novembre 2003, n. 326) Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli

enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. (Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168) Omissis...

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. 15-bis. (Comma da ultimo abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168) Omissis...

15-ter. (Comma da ultimo abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168) Omissis...

15-quater. (Comma da ultimo abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168) Omissis...

Segue nota (*36*) - D. L. 13 agosto 2011, n. 138 - art. 4

19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.

27. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente

Segue nota ^(*36*) - D. L. 13 agosto 2011, n. 138 - art. 4

affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

31. L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione "in house" può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo

Segue nota (*36*) - D. L. 13 agosto 2011, n. 138 - art. 4

attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lett. e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.

33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.

33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-ter. Con decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

- a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
- b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
- c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 113-bis

(Articolo aggiunto dal comma 15 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448)

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

(Rubrica modificata dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, da L. 24 novembre 2003, n. 326)

1. (Alinea modificata dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, da L. 24 novembre 2003, n. 326) Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) (lettera sostituita dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, da L. 24 novembre 2003, n. 326) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. (Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, da L. 24 novembre 2003, n. 326) Omissis...
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

N. B. La Corte Costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272, ha dichiarato, l'illegittimità del presente articolo.

Articolo 114

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. (Aggiunto da D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3-bis, comma 6, lett. a) e modificato successivamente dall'art. 25, comma 2, lettera a) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27) A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. (Alinea modificata da D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3-bis, comma 6, lett. b) e modificato successivamente dall'art. 25, comma 2, lettera b) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27) Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

Articolo 115
Trasformazione delle aziende speciali
in società per azioni

1. (Comma modificato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448) I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e

subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli *articoli 2330, commi terzo e quarto^[103], e 2330-bis^[104] del codice civile*.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 2343, primo comma, del codice civile^[105]*. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

[103] Codice Civile

Art. 2330 (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società)

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo [c.c. 2296] deve depositarlo entro venti giorni [c.c. 2626] presso l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 2188, 2200; disp. att. c.c. 99, 101-bis] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società [c.c. 2194, 2296]

L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299 [c.c. 2436].

Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366)

Art. 1 (Modifica della disciplina riguardante le società per azioni)

(Articolo, modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, sostituisce il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile)

[104] Codice Civile

Art. 2330-bis (Pubblicazione dell'atto costitutivo) *Omissis...*

Nella modifica del Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, e successivamente sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, non è stato riproposto l'art. 2330-bis

[105] Codice Civile

Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

5. *(Comma abrogato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448) Omissis...*

6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504-septies^[106] e 2504-decies^[107] del codice civile.

7-bis. *(Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448)* Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.

7-ter. *(Comma aggiunto dall'art. 7-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248)* Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni.

Articolo 116

Società per azioni

con partecipazione minoritaria di enti locali

1. *(Comma modificato prima dall'art. 2-ter, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, da L. 28 febbraio 2001, n. 26, e successivamente dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448)* Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95^[108], e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzie fidejussorie agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

[106] Codice Civile

Art. 2504-septies (Forme di scissione) *Omissis...*

Nella modifica del Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, e successivamente sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, non è stato riproposto l'art. 2504-septies

[107] Codice Civile

Art. 2504-decies (Effetti della scissione) *Omissis...*

Nella modifica del Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, e successivamente sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, non è stato riproposto l'art. 2504-decies

[108] D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, da L. 29 marzo 1995, n. 95 - Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali

Art. 4 (Società miste per i servizi pubblici)

1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218*^[109], e successive modificazioni.

Articolo 117

Tariffe dei servizi

1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

- la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti

proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

Articolo 118

Regime del trasferimento di beni

1. (*Comma modificato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448*) I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'*articolo 2343 del codice civile*^[110] nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.

2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende

^[109] **L. 30 luglio 1990, n. 218 - Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico**

Art. 7 (Norme fiscali)

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

^[110] **Codice Civile**

Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterle le partecipazioni ai sensi del *decreto-*

legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474^[111], e successive modificazioni.

3. (*Comma abrogato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448*) *Omissis...*

Articolo 119

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449^[112], al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Segue nota ^[110] - Codice Civile - art. 2343

almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

^[111] **D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, da L. 30 luglio 1994, n. 474 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni)**

^[112] **L. 27 dicembre 1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica**

Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a



Articolo 120

Società di trasformazione urbana

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. *(Comma sostituito dall'art. 44, L. 1° agosto 2002, n. 166)* Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.

3. *(Comma sostituito dall'art. 44, L. 1° agosto 2002, n. 166)* Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili

di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione.

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

Articolo 121

Occupazione d'urgenza di immobili

(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto) Omissis...

Articolo 122

Lavori socialmente utili

1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del *decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95^[113]*, e successive modifiche ed integrazioni.

Segue nota ^[112] - L. 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 7

garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base "accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari".

7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

^[113] **D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, da L. 29 marzo 1995, n. 95 - Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali**

Art. 4 (Società miste per i servizi pubblici)

1. - 5. *Omissis...*

6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire società per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in società da essi partecipate.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 123 Norma transitoria

1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'*articolo 2331 del codice civile*^[114], le aziende speciali nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580^[115].
3. (Comma abrogato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448) Omissis...

Segue nota ^[113] - D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 - art. 4, comma 6

8. In conformità alle disposizioni che ne disciplinano l'attività, le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a. nelle società di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica.

^[114] Codice Civile

Art. 2331 (Effetti dell'iscrizione)

Con l'iscrizione nel registro [c.c. 2200, 2329, 2330] la società acquista la personalità giuridica [c.c. 15, 33, 2498].

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito [c.c. 29, 38, 41, 1292, 2279, 2317, 2338, 2485, 2486, 2509-bis, 2615]. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.

Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione [c.c. 2346] delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari.

^[115] L. 29 dicembre 1993, n. 580 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 8 (Registro delle imprese)

(Articolo prima modificato dal D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 15, poi sostituito dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, art. 1, comma 10)

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

TITOLO VI - Controlli (*37*)

Capo I - Controllo sugli atti

(*37*) N. B.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha abrogato l'art. 130 della Costituzione il quale affidava ad un Organo della Regione il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali. Pertanto le corrispondenti norme del TUEL, dall'articolo 124 all'art. 134 sono implicitamente abrogate.

In Sardegna residua il controllo eventuale sugli atti degli enti locali disciplinato con legge e provvedimenti assessoriali di seguito indicati, nelle parti ancora vigenti:

- (I controlli sugli enti locali) Articolo 1 (Disposizioni preliminari)
- Legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni)
- Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002) - Art. 31 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)
- Decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 26 aprile 2002, n. 360/ASS - Articolo 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002. Provvedimenti di attuazione
- Circolare esplicativa - D.A. EE.LL., Finanze ed Urbanistica n. 360/Ass del 26 Aprile 2002 - n. Prot. 16127 del 7 maggio 2002
- Decreto dell'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica 05 agosto 2004, n. 3/ASS - Art. 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002. Integrazione e modifica al Decreto n. 360/AS del 26 aprile 2002
- Circolare esplicativa - D. A. EE. LL., Finanze e Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004 - n. Prot. 29207 - Art. 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) Articoli 8 e 9

Articolo 124

Publicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

Articolo 125

Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

Articolo 126

Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità

1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'*articolo 130 della Costituzione*^[116] sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.
2. Il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

[116] Costituzione della Repubblica italiana

Art. 130

(Articolo abrogato Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9)

[Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.]

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 127

Controllo eventuale

1. Le deliberazioni della Giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La Giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133.

Articolo 128

Comitato regionale di controllo

1. Per l'esercizio del controllo di legittimità è istituito, con decreto del presidente della Giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), e comma 2, prima parte, la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.

3. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo. A tal fine la Regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono provvedimenti definitivi.

5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 129

Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo

1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati

regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La Regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

Articolo 130

Composizione del comitato

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:

- a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
 - 1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;
 - 2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
 - 3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
 - 4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;

b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.

5. Funge da segretario un funzionario della Regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

Articolo 131

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:

- a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
- b) i consiglieri e gli assessori regionali;
- c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;
- d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
- e) i dipendenti ed i contabili della Regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della Regione;
- f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
- g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o enti sottoposti al controllo regionale;
- h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.

Articolo 132

Funzionamento del comitato

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.
2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti sono a carico della Regione.
3. La Regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.

Articolo 133

Modalità del controllo preventivo di legittimità

1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 126, comma 1,

può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

3. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

4. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

5. Non può essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

Articolo 134

Esecutività delle deliberazioni

1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.

3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 135

Comunicazione deliberazioni al prefetto

1. Il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'*articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410^[117]*, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività

[117] D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, da L. 30 dicembre 1991, n. 410 - Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata

Art. 2 (Attività informativa)

1. - 2-ter. *Omissis...*

2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti simili per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti dall'articolo 133, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.

Articolo 136 **Poteri sostitutivi per omissione** **o ritardo di atti obbligatori**

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Articolo 137 **Poteri sostitutivi del Governo**

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo

termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'*articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*^[118].

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

Articolo 138 **Annullamento straordinario**

1. In applicazione dell'*articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400*^[119], il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.

Articolo 139 **Pareri obbligatori**

1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed

Segue nota ^[117] - **D.L. 29 ottobre 1991, n. 345 - art. 2-quater**

competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

^[118] **L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**

Art. 8

1. - 2. *Omissis...*

3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

^[119] **L. 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei ministri)

1. - 2. *Omissis...*

3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:

a) - o) *Omissis...*

p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'*articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241*^[120], e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.

Articolo 140

Norma finale

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla Giunta e al consiglio del comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.

Capo II - Controllo sugli organi

Articolo 141 (*38*)

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; c-bis) (*lettera aggiunta dal comma 7 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326*) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,

(*38*) N. B.

La legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 e successive modificazioni ed integrazioni ha disciplinato lo scioglimento degli organi degli enti locali e la nomina dei commissari

^[120] **L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**

Art. 16 (Attività consultiva)

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. (Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326) Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i

consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

Articolo 142

Rimozione e sospensione di amministratori locali

1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

1-bis. (Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, come modificato dalla relativa legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210) Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225^[121], in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152^[122], anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile,

[121] L. 24 febbraio 1992, n. 225 - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

[122] D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

Art. 197 (Competenze delle province)

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e

il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.

Articolo 143

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Responsabilità dei dirigenti e dipendenti

(Articolo sostituito dal comma 30 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59,

comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,

Segue nota ^[122] - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 197

le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituita del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

[122] D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

Art. 198 (Competenze dei comuni)

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410^[123]. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta anti giuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale^[124], comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle

condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo

[123] D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, da L. 30 dicembre 1991, n. 410

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata

Art. 2 (Attività informativa)

1. - 2-ter. *Omissis...*

2-quater.

Si veda la nota ^[117]

[124] **Codice di Procedura Penale**

Art. 329 (Obbligo del segreto)

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*^[125].

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'*articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182*^[126], e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'*articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991*^[127], e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori

responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al *libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile*^[128].

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.

Articolo 144

Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio

1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è

^[125] **L. 31 maggio 1965, n. 575 - Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere**

Art. 1

La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

^[126] **L. 7 giugno 1991, n. 182 - Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali**

Art. 1

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

^[127] **L. 7 giugno 1991, n. 182 - Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali**

Art. 3

1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.

^[128] **Codice di Procedura Civile**

Libro IV - Dei procedimenti speciali

Titolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

Capo VI - Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*^[129], sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.

Articolo 145 **Gestione straordinaria**

1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti

emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575*^[130], e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'*articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282*^[131], relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575/1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di

[129] **L. 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Art. 17 (Regolamenti)

1. - 2. *Omissis...*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

[130] **L. 31 maggio 1965, n. 575 - Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere**

[131] **D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, da L. 4 agosto 1989, n. 282 - Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575**

Art. 4

(Articolo abrogato dall'art. 3, L. 7 marzo 1996, n. 109)

Omissis...

accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.

4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 13 maggio*

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203^[132]. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

^[132] **D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, da L. 12 luglio 1991, n. 203 - Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa**

Art. 14

1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

3-bis. Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni di comuni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara d'appalto, e sull'esecuzione del contratto di appalto.

3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergono inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3-bis, d'intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono, senza indugio, a nominare un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.

3-quater. Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione.

3-quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3-sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma 1.

3-septies. L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma 3-sexies non ne sospende l'esecuzione.

3-octies. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 145-bis Gestione finanziaria

(Articolo aggiunto dall'art. 6, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, da L. 28 maggio 2004, n. 140)

1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.
3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1

avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell'annualità sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti.

Articolo 146 Norma finale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
2. (Comma modificato dall'art. 1-bis, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, da L. 20 maggio 2003, n. 116) Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.

Capo III - Controlli interni

Articolo 147 Tipologia dei controlli interni

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli *articoli 3, comma 1, lettere b) e c)*^[133],

^[133] **D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421**

(Il decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche")

Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) *Omissis...*

Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 4 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che si riporta di seguito:

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati

e 14^[134] del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286^[135].

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.

Segue nota ^[133] - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - art. 48

dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
 - b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
 - d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
 - f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
 - g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

^[134] D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

(Il decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche")

Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) *Omissis...*

Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 14 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che si riporta di seguito

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) *(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)*

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

- a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
- b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e sub-procedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17,

Segue nota ^[134] - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - art. 14

comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

^[135] D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

Art. 1 (Principi generali del controllo interno)

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

- a) (*lettera modificata, a decorrere dal 30 aprile 2010, dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;
- c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
- d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;
- e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.

4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.

6. (*Comma abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2010, dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*) Omissis...

Capo IV - Controlli esterni sulla gestione

Articolo 148

Controllo della Corte dei Conti

1. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla *legge 14 gennaio 1994, n. 20*^[136], e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 149

Principi generali in materia di finanza propria e derivata

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce,

nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*^[137], e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;

^[136] L. 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

^[137] D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

Art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni)

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le Regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è ridicibile nel triennio.

12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

Articolo 150

Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico.

2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

3. Restano salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 151

Principi in materia di contabilità

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre (*) il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. *(Comma modificato dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, aggiunto dalla relativa legge di conversione, L. 4 dicembre 2008, n. 189)* Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Segue nota ^[137] - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 52

ad evidenza pubblica;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. *(Comma abrogato dal comma 224 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244) Omissis...*

7. *(Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448) Omissis...*

Articolo 152

Regolamento di contabilità

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.
4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:
 - a) articoli 177 e 178;
 - b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3, 180, commi da 1 a 3, 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
 - c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
 - d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
 - e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3, da 217 a 219, 221, 224, 225;
 - f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.

Articolo 153

Servizio economico-finanziario

1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.
2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità

contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta.

7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

Articolo 154

Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
7. *(Comma sostituito dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, da L. 28 febbraio 2001, n. 26)* Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti.

Articolo 155

Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali

1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:

- a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 243;
- b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'articolo 256, comma 7;
- c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12;
- d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;
- e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261;
- f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi

dell'articolo 268;

g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8;

h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400^[138].

Articolo 156

Classi demografiche e popolazione residente

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

- a) comuni con meno di 500 abitanti;
- b) comuni da 500 a 999 abitanti;
- c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
- m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
- n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.

2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720^[139], alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.

[138] L. 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 17 (Regolamenti)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) (lettera da ultimo abrogata dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) Omissis...

[139] L. 29 ottobre 1984, n. 720 - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici

Articolo 157**Consolidamento dei conti pubblici**

1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli *articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468*^[140], e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 158**Rendiconto dei contributi straordinari**

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

Articolo 159**Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali**

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di

competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'*articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034*^[141], e di cui all'*articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054*^[142], devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

^[140] **L. 5 agosto 1978, n. 468 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio**

(Legge abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 52 della medesima legge)

Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici) *Omissis...*

L. 5 agosto 1978, n. 468 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio

(Legge abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 52 della medesima legge)

Art. 29 (Adempimenti dei tesoriери)

Omissis...

L. 5 agosto 1978, n. 468 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio

(Legge abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 52 della medesima legge)

Art. 30 (Conti di cassa)

Omissis...

^[141] **L. 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali**

Art. 37

(Articolo abrogato dal n. 10) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento)

Omissis...

^[142] **R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 - Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato**

Art. 27

1. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:

1) - 3) *Omissis...*

4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 160

Approvazione di modelli e schemi contabili

1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400^[143], sono approvati:
- a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
 - b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
 - c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
 - d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
 - e) (lettera sostituita dal comma 4 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, da L. 4 dicembre 2008, n. 189) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali;
 - f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
 - g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
 - h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'articolo 227.

2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Articolo 161

Certificazioni di bilancio

1. (Comma modificato dal comma 5 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, da L. 4 dicembre 2008, n. 189) Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.
2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi

^[143] L. 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 17 (Regolamenti)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
 - b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
 - c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
 - d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
 - e) (lettera abrogata da ultimo dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) Omissis...
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
 - b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
 - c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
 - d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
 - e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
- 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

3. *(Comma modificato dal comma 7 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448)* La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.

TITOLO II - Programmazione e bilanci

Capo I - Programmazione

Articolo 162 Principi del bilancio

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 163

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Articolo 164

Caratteristiche del bilancio

1. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa e per la spesa è l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto.

2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

Articolo 165

Struttura del bilancio

1. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.

2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

3. I titoli dell'entrata per province, comuni, città metropolitane ed unioni di comuni sono:

Titolo I - Entrate tributarie;

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

dalla Regione;

Titolo III - Entrate extratributarie;

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.

4. I titoli dell'entrata per le comunità montane sono:

Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;

Titolo II - Entrate extratributarie;

Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.

5. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.

6. I titoli della spesa sono:

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.

7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo 151, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni.

8. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile.

9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio.

10. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:

a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese.

12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive

regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.

13. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi.

14. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'articolo 157.

Articolo 166

Fondo di riserva

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Articolo 167

Ammortamento dei beni

1. *(Comma modificato dal comma 7 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448)* È data facoltà agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229.

2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento è effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed è possibile la sua applicazione al bilancio in conformità all'articolo 187.

Articolo 168

Servizi per conto di terzi

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economici, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160.

2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

Articolo 169

Piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed

affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.

Articolo 170

Relazione previsionale e programmatica

1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

3. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

4. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 201.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.

9. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di

Consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

Articolo 171

Bilancio pluriennale

1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualità.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale.

Articolo 172

Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

- a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;
- b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle *leggi 18 aprile 1962, n. 167*^[144], *22 ottobre 1971, n. 865*^[145], e *5 agosto 1978, n. 457*^[146], - che potranno essere ceduti in proprietà od

^[144] L. 18 aprile 1962, n. 167 - Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare

^[145] L. 22 ottobre 1971, n. 865 - Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

^[146] L. 5 agosto 1978, n. 457 - Norme per l'edilizia residenziale

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla *legge 11 febbraio 1994, n. 109*^[147];

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 173 Valori monetari

1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

Capo II - Competenze in materia di bilanci

Articolo 174 Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.

3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo.

4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale di controllo, previsto dall'articolo 134, decorre dal ricevimento.

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Articolo 176 Prelevamenti dal fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 177 Competenze dei responsabili dei servizi

1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.

2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.

[147] **L. 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici**

(legge abrogata dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

TITOLO III - Gestione del bilancio

Capo I - Entrate

Articolo 178
Fasi dell'entrata

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Articolo 179
Accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

2. L'accertamento delle entrate avviene:

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 180
Riscossione

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:

a) l'indicazione del debitore;

b) l'ammontare della somma da riscuotere;

c) la causale;

d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;

e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;

f) la codifica;

g) il numero progressivo;

h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.

4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.

Articolo 181
Versamento

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112^[148].

^[148] **D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337**

Sezione II - Obblighi contabili e di garanzia

Art. 22 (Termini di riversamento delle somme riscosse)

1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.

1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità.

Capo II - Spese

Articolo 182 Fasi della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la

liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

Articolo 183 Impegno di spesa

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria

Segue nota [148] - D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - artt. da 22 a 26

restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è abrogato.

D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337

Art. 23 (Obbligo di contabilizzazione)

1. Il concessionario rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalità e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le modalità con le quali le banche e le Poste italiane S.p.A. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 22, comma 1.

3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilità di cui al comma 1.

D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 -- Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337

Art. 24 (Quietanze)

1. I concessionari possono compilare le quietanze da rilasciare ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337

Art. 25 (Conto giudiziale)

1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.

D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337

Art. 26 (Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite)

1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.

1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;

b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.

2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.

3. Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 3.

5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.

accertata ai sensi dell'articolo 151.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

- a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

- a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
- c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;

c-bis) (lettera aggiunta dall'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, da 31 maggio 2005, n. 88) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati;

- d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.

7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi,

rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.

8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.

Articolo 184

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Articolo 185

Ordinazione e pagamento

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.

2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- b) la data di emissione;
- c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
- d) la codifica;
- e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;

i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.

3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

Capo III - Risultato di amministrazione e residui

Articolo 186

Risultato contabile di amministrazione

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Articolo 187

Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) (*lettera modificata dal comma 13 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 164 dell'art. 3 della stessa legge*) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194 e per l'estinzione anticipata di prestiti;

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

d) per il finanziamento di spese di investimento.

3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

Articolo 188

Disavanzo di amministrazione

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.

Articolo 189

Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio.

2. (*Comma modificato dall'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, da 31 maggio 2005, n. 88*) Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Articolo 190

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione

Articolo 191

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici

l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Articolo 192

Determinazioni a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 193

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano

dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 194

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Articolo 195

Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

Articolo 196

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 197

Modalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.

Articolo 198

Referto del controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Articolo 198-bis

Comunicazione del referto

(Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168)

1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.

TITOLO IV - Investimenti

Capo I - Principi generali

Articolo 199

Fonti di finanziamento

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
- f) mutui passivi;
- g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Articolo 200**Programmazione degli investimenti**

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

Articolo 201**Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario**

1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

3. *(Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, da L. 28 febbraio 2001, n. 26) Omissis...*

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

Capo II - Fonti di finanziamento mediante indebitamento**Articolo 202****Ricorso all'indebitamento**

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

Articolo 203**Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento**

1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
- b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

Articolo 204**Regole particolari per l'assunzione di mutui**

1. *(Comma da ultimo modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 8, comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della stessa legge n. 183/2011)* 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

- a) *(lettera sostituita dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 31)* l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
- b) *(lettera sostituita dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 31)* la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
- c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva,

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto.

2-bis. *(Comma aggiunto dal comma 44 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311)* Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda.

3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesoreri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.

Articolo 205

Attivazione di prestiti obbligazionari

1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

Articolo 205-bis

Contrazione di aperture di credito

(Articolo aggiunto dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi sostituito dall'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, da 31 maggio 2005, n. 88)

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di

credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448^[149], nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al D.M. 1° dicembre 2003, n. 389 del Ministro dell'economia e delle finanze^[150].

[149] L. 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei

Capo III - Garanzie per mutui e prestiti

Articolo 206

Delegazione di pagamento

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

Articolo 207

Fideiussione

1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte.

1-bis. (Comma aggiunto dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311) A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.

2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
 - a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
 - b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
 - c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

Segue nota ^[149] - L. 28 dicembre 2001, n. 448 - art. 41

mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.

2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 5 luglio 1996, n. 420 del Ministro del tesoro.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[150] **Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2003, n. 389 - Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della L. 28 dicembre 2001, n. 448**

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

TITOLO V - Tesoreria

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 208

Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

- a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*^[151];
- b) (*lettera modificata dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, da L. 28 febbraio 2001, n. 26*) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- c) altri soggetti abilitati per legge.

Articolo 209

Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della *legge 29 ottobre 1984, n. 720*^[152], e

successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

Articolo 210

Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
2-bis. (*Comma aggiunto L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 13, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, della medesima legge n. 183/2011. Si veda, inoltre, anche il comma 4 del succitato articolo 13*) La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del *comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*^[153].

Articolo 211

Responsabilità del tesoriere

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

[151] **D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**

Art. 10 (Attività bancaria)

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

[152] **L. 29 ottobre 1984, n. 720 - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici**

[153] **D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**

Art. 13 (Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa)

1-3 *Omissis...*

3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Articolo 212**Servizio di tesoreria svolto per più enti locali**

1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

Articolo 213**Gestione informatizzata del servizio di tesoreria**

(Articolo sostituito dal comma 80 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311)

1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.

2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria.

Capo II - Riscossione delle entrate**Articolo 214****Operazioni di riscossione**

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

Articolo 215**Procedure per la registrazione delle entrate**

1. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale.

Capo III - Pagamento delle spese**Articolo 216****Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere**

1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.

2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.

3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.

Articolo 217**Estinzione dei mandati di pagamento**

1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Articolo 218**Annotazione della quietanza**

1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.

Articolo 219**Mandati non estinti al termine dell'esercizio**

1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

Articolo 220**Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento**

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Capo IV - Altre attività**Articolo 221****Gestione di titoli e valori**

1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.

2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 222

Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

Capo V - Adempimenti e verifiche contabili

Articolo 223

Verifiche ordinarie di cassa

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.

Articolo 224

Verifiche straordinarie di cassa

1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del Presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.

Articolo 225

Obblighi di documentazione e conservazione

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:
 - a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
 - b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224;
 - c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.
2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

Articolo 226

Conto del tesoriere

1. *(Comma modificato dalla lettera b), comma 6, art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, da L. 4 dicembre 2008, n. 189)* Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
 - a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
 - b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
 - c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
 - d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

TITOLO VI - Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

Articolo 227

Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. *(Comma modificato dalla lettera c) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, da L. 4 dicembre 2008, n. 189)* Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133.
3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51^[154]*, e successive modifiche ed integrazioni.

[154] D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, da L. 26 febbraio 1982, n. 51 - Disposizioni in materia di finanza locale

Art. 13

I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-bis, ultimo comma, del D.L. 28

4. Ai fini del referto di cui all'*articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*^[155], e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Sono allegati al rendiconto:

- a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
- b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

6. (*Comma prima sostituito dall'art. 28, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi modificato dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, da L. 20 maggio 2003, n. 116*) Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.

Articolo 228

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.

Segue nota ^[154] - D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 - art. 13

febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti al Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di gestione delle competenze 1981.

Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982.

(Il comma che segue è stato soppresso dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51) Omissis...

Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.

Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo. La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.

La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 luglio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti

Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica sono aumentate di venti unità.

La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

^[155] L. 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti)

1. - 3. *Omissis...*

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. - 6. *Omissis...*

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegata al certificato del rendiconto.
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

Articolo 229 **Conto economico**

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.
2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
 - a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
 - b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
 - c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
 - d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
 - e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
 - f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.
5. Costituiscono componenti negativi del conto

economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.

6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:
 - a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
 - b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
 - c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
 - d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
 - e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:
 - a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
 - b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
 - c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
 - d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
 - e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
 - f) altri beni al 20%.
8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.
9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

Articolo 230

Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

- a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77^[156], sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;
- b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;
- c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
- d) i mobili sono valutati al costo;
- e) i crediti sono valutati al valore nominale;
- f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
- g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;
- h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.

9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

Articolo 231

Relazione al rendiconto della gestione

1. Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli

scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Articolo 232

Contabilità economica

1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.

Articolo 233

Conti degli agenti contabili interni

1. (Comma modificato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, da L. 4 dicembre 2008, n. 189) Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160.

TITOLO VII - Revisione economico-finanziaria

Articolo 234

Organo di revisione economico-finanziario

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. (Comma modificato dal comma 732 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale

[156] D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Articolo 235

Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli *articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444^[157].

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

Articolo 236

Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'*articolo 2399 del codice civile*^[157], intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi

^[157] **D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, da L. 15 luglio 1994, n. 444 - Disciplina della proroga degli organi amministrativi**

Art. 2 (Scadenza e ricostituzione degli organi)

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, da L. 15 luglio 1994, n. 444 - Disciplina della proroga degli organi amministrativi

Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti)

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, da L. 15 luglio 1994, n. 444 - Disciplina della proroga degli organi amministrativi

Art. 4 (Ricostituzione degli organi)

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, da L. 15 luglio 1994, n. 444 - Disciplina della proroga degli organi amministrativi

Art. 5 (Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli)

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, da L. 15 luglio 1994, n. 444 - Disciplina della proroga degli organi amministrativi

Art. 6 (Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità)

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

^[157] **Codice Civile**

Art. 2399 (Cause di ineleggibilità e di decadenza) - primo comma

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono d'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il conuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alla società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Articolo 237

Funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Articolo 238

Limiti all'affidamento di incarichi

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla *legge 4 gennaio 1968, n. 15*^[158], e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Articolo 239

Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente,

dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

[158] L. 4 gennaio 1968, n. 15 - Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Articolo 240

Responsabilità dell'organo di revisione

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 241

Compenso dei revisori

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

TITOLO VIII - Enti locali deficitari o dissestati^[159]

Capo I - Enti locali deficitari: disposizioni generali

Articolo 242

Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.

3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.

Articolo 243

Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

- a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

^[159] **Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento generale non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e successivamente sostituito dall'art. 5, D.L. 29 marzo 2004, n. 80 convertito, con modificazioni, da L. 28 maggio 2004, n. 140 che si riporta di seguito:**

L. 27 dicembre 2002 n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Art. 31 (Disposizioni varie per gli enti locali)

15. (Comma da ultimo sostituito dall'art. 5, D.L. 29 marzo 2004, n. 80 convertito, con modificazioni, da L. 28 maggio 2004, n. 140)

In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano

- b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
- c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902^[160], da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.
5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, è

applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.

6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:

a) gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta presentazione della stessa;

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).

Capo II - Enti locali dissestati: disposizioni generali

Articolo 244 Dissesto finanziario

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.

Segue nota ^[159] - L. 27 dicembre 2002 n. 289 - art. 31

l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, è stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, è acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata.

^[160] D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 - Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali
Art. 44

Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente.

Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda è tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 245

Soggetti della procedura di risanamento

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Articolo 246

Deliberazione di dissesto

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

Articolo 247

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.

Articolo 248

Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
5. *(Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20^[161], gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire,*

[161] L. 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

Art. 1 (Azione di responsabilità)

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine



per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

Articolo 249

Limiti alla contrazione di nuovi mutui

1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.

Articolo 250

Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica,

Segue nota ^[161] - L. 14 gennaio 1994, n. 20 - art. 1

dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

Articolo 251

Attivazione delle entrate proprie

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

Capo III - Attività dell'organo straordinario di liquidazione

Articolo 252

Composizione, nomina e attribuzioni

1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.

2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'articolo 236.

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla :

- rilevazione della massa passiva;
- acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- liquidazione e pagamento della massa passiva.

5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale

presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.

Articolo 253 **Poteri organizzatori**

1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.
3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

Articolo 254 **Rilevazione della massa passiva**

1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
 - a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
 - b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso

negativo circa la sussistenza del debito.

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. *(Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, da L. 28 maggio 2004, n. 140) Omissis...*
7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'Interno, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.

Articolo 255 **Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento**

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.

5. (Comma modificato dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, da L. 31 maggio 2005, n. 88) Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.

6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.

7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504^[162], sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468^[163], e

successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.

8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omissso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni patrimoniali possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403^[164], e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.

10. (Comma sostituito dal comma 741 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai

[162] **D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421**

Art. 28 (Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane)

1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) - b) *Omissis*...

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni.

[163] **L. 5 agosto 1978, n. 468 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio** (Legge abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 52 della medesima legge)

Art. 11 (Legge finanziaria) *Omissis*...

[164] **D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, da L. 22 dicembre 1990, n. 403 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale**

Art. 3 (Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali)

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

1-bis. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro



mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.

11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

Articolo 256

Liquidazione e pagamento della massa passiva

1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.

2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.

3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

4. (Comma modificato dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, da L. 28 maggio 2004, n. 140) Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari.

5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione

Segue nota ^[164] - D.L. 31 ottobre 1990, n. 310 - art. 3

proprietà, ancorché abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni di valore non inferiori ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni.

2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purché si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette alienazioni.

3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispose il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.

7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.

8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.

9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario di liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

Articolo 257

Debiti non ammessi alla liquidazione

1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.

Articolo 258

Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale disestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di Giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale disestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

Capo IV - Bilancio stabilmente riequilibrato

Articolo 259

Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.

4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.

5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il

risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.

6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.

7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione.

8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.

9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima Regione o provincia autonoma.

11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.

Articolo 260

Collocamento in disponibilità del personale eccedente

1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.

2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 261

Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.

Articolo 262

Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lett. a).
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

Articolo 263

Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche

1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per

classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

Capo V - Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento

Articolo 264

Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato

1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.

Articolo 265

Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.

Articolo 266

Prescrizioni in materia di investimenti

1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Articolo 267

Prescrizioni sulla dotazione organica

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può essere variata in aumento.

Articolo 268

Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio

1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.

Articolo 268-bis

Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività

(Articolo aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, da L. 24 aprile 2002, n. 75)

1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. 1-bis. (Comma aggiunto dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, da L. 31 maggio 2005, n. 88) Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto.

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. (Comma modificato dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, da L. 31 maggio 2005, n. 88) La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente,

può essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. (Comma modificato dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, da L. 31 maggio 2005, n. 88) Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.

Articolo 268-ter

Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis

(Articolo aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, da L. 20 maggio 2003, n. 116)

1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.

2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.

4. (*Comma modificato dall'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, da L. 31 maggio 2005, n. 88*) È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo.

Articolo 269

Modalità applicative della procedura di risanamento

1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400^[165].

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal *Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378*^[166].

Parte III - Associazioni degli enti locali

Articolo 270

Contributi associativi

1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*^[167], ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.

2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica

soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 271

Sedi associative

1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.

3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non più di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.

Articolo 272

Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo

1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla *legge 26 febbraio 1987, n. 49*^[168], e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno

[165] **L. 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

Art. 17 (Regolamenti)
Si veda la nota ^[143]

[166] **D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 - Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati**

[167] **D.L.gs. 26 febbraio 1999, n. 46 - Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337**

[168] **L. 26 febbraio 1987, n. 49 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

Articolo 273 Norme transitorie

1. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 10, comma 3*, e dall'*articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81*^[169], in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli statuti, nonché quanto disposto dall'*articolo 51, comma 01, quarto periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142*^[170].

2. Resta fermo altresì quanto previsto dall'*articolo 51*

commi 3-ter e 3-quater della legge 8 giugno 1990, n. 142^[171], fino all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritti il 31 marzo e il 1° aprile 1999 limitatamente a quanto già attribuito precedentemente alla stipula di detti contratti.

3. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 1, del presente testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della *legge 30 aprile 1999, n. 120*^[172].

4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell'*articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142*^[173], e dell'*articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437*^[174].

5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*^[175], resta fermo il disposto

[169] **L. 25 marzo 1993, n. 81 - Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale**

Art. 10 (Elezione dei consigli circoscrizionali)

comma 3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[170] **L. 25 marzo 1993, n. 81 - Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale**

Art. 33 (Adeguamento degli statuti)

1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

[171] **L. 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali**

(Legge abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale)

Omissis...

[172] **L. 30 aprile 1999, n. 120 - Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale**

[173] **L. 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali**

(Legge abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Art. 60 (Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni) Omissis...

[174] **D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, da 27 ottobre 1995, n. 437 - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione**

Art. 5 (Interventi concernenti gli enti locali)

comma 11-ter. Il commissario o il collegio commissariale provvedono, entro sei mesi dallo scioglimento del consorzio, alle operazioni di acquisizione di ogni residua attività e liquidazione di tutte le passività, alla ripartizione ed attribuzione del patrimonio netto del consorzio agli enti consorziati ed alla resa dei conti della liquidazione, ed a tutti gli atti soggetti ad approvazione delle giunte degli enti consorziati. Il commissario o il collegio commissariale decidono in merito ad eventuali controversie fra gli enti consorziati relative alle assegnazioni del personale. Ai componenti del collegio spettano le indennità ed i permessi retribuiti previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per l'organo del consorzio del quale facevano parte.

11-quater. L'organo preposto alla liquidazione del consorzio del quale è stata deliberata la soppressione determina, sulla base di accordi con le amministrazioni degli enti interessati, la destinazione del personale e del patrimonio del consorzio.

[175] **L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**

Art. 11

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

dell'articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383^[176], per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.

6. Le disposizioni degli articoli 125^[177], 127^[178] e 289^[179] del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche

statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.

Segue nota ^[175] L. 15 marzo 1997, n. 59 - art. 11

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le

Segue nota ^[175] **L. 15 marzo 1997, n. 59 - art. 11**

controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.

^[176] **R.D. 3 marzo 1934, n. 383 - Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale**

(Il decreto è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Art. 19

Omissis...

^[177] **R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 - Approvazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale**

Art. 125 (*Testo unico, art. 120*)

La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

^[178] **R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 - Approvazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale**

Art. 127 (*Testo unico, art. 122*)

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

^[179] **R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 - Approvazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale**

Art. 289 (*Testo unico, art. 277*)

I consiglieri, che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il Prefetto la può promuovere.

N. 1 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 274 Norme abrogate

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
 - b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651;
 - c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122;
 - d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
 - e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570;
 - f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371;
 - g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;
 - h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
 - i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
 - k) articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
 - l) legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali;
 - m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
 - n) articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis e 35-ter, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
 - o) legge 27 dicembre 1985, n. 816;
 - p) articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - q) legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - r) articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
 - s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 - t) decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
 - u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;
 - v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
 - w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
 - x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane;
 - y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

- z) articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
- aa) articolo 36-bis comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- bb) articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120;
- cc) legge 25 marzo 1993, n. 81 limitatamente agli articoli: 1, 2, 3 comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10 commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;
- dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
- ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;
- ff) articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
- gg) articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
- hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
- ii) articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437;
- jj) articolo 1, comma 89, ed articolo 3, comma 69 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- kk) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli: 4; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17 commi 8, 9 e 18 secondo periodo, da 33 a 36, 37 nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86;
- ll) articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
- mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415;
- nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;
- oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
- pp) articoli 2, 7 e 8 commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;
- qq) legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4 commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13 commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18 commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28 commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33;
- rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1 comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.

Articolo 275 Norma finale

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od



altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

- Abrogazione di norme 274
 Accertamento 179
 Accordi di collaborazione e convenzioni 119
 Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento 255
 Adeguamento della disciplina della dirigenza 111
 Adempimenti della prima seduta 41
 Adempimenti e verifiche contabili 223-226
 Affidamento del servizio di tesoreria 210
 Agenti contabili 233
 Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - istituzione e composizione 102
 Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - organizzazione e funzionamento 103
 Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - ruoli e funzioni 97
 Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - istituzione di scuole regionali e interregionali 104
 Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali 98
 Altri allegati al bilancio di previsione 172
 Altri enti locali - estensione di norme 140
 Àmbiti di applicazione 2
 Amministratore locale - definizione 77
 Amministratore locale - status 77
 Amministratori locali - anagrafe 76
 Amministratori locali - aspettativa 81
 Amministratori locali - disposizioni fiscali e assicurative 86
 Amministratori locali - divieto di cumulo 83
 Amministratori locali - doveri e condizione giuridica 78
 Amministratori locali - indennità 82
 Amministratori locali - indennità di missione 84
 Amministratori locali - oneri per permessi retribuiti 80
 Amministratori locali - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi 86
 Amministratori locali - permessi e licenze 79
 Amministratori locali - rimborsi di spese 84
 Amministratori locali - rimozione e sospensione 142
 Amministratori regionali - anagrafe 76
 Amministrazione - avanzo 187
 Amministrazione - contabilità economica 232
 Amministrazione - conto del patrimonio 230
 Amministrazione - disavanzo 188
 Amministrazione - dissesto finanziario 244
 Amministrazione - impegni e spese 191
 Amministrazione - registrazione delle entrate 215
 Amministrazione - relazione al rendiconto 231
 Amministrazione - rendiconto 229
 Amministrazione - rendiconto 227
 Amministrazione - residui attivi 189
 Amministrazione - residui passivi 190
 Amministrazione - ricostituzione di disavanzo 268
 Amministrazione - risanamento 250
 Amministrazione - riscossione delle entrate 214
 Amministrazione - risultato contabile 186
 Amministrazione - verifiche contabili 223-226
 Ammortamento dei beni 167
 Anagrafe degli amministratori 76
 ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 95, 154, 161
 ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 154
 ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 161
 Anno finanziario 162
 Annotazione della quietanza 218
 Anticipazioni di tesoreria 222
 Approvazione di modelli e schemi contabili 160
 Arbitrato - negli accordi di programma 34
 Arcipelaghi 29
 Aree metropolitane 22
 Aree metropolitane - coordinamento di funzioni 24
 Aree metropolitane - revisione delle circoscrizioni comunali 25
 Aspettativa 81
 Assessore - incompatibilità con la carica di consigliere 64
 Assessore di Comunità montana - incompatibilità 66
 Assestamento - di bilancio 175
 Associazioni degli enti locali 270-272
 Associazioni degli enti locali - contributi associativi 270
 Associazioni di enti locali 30
 Associazioni di protezione ambientale 9
 Associazioni rappresentative degli enti locali 85
 Assunzioni di personale 91
 Atti degli enti locali - annullamento straordinario 138
 Atti degli enti locali - controllo 124
 Atti degli enti locali - controllo 140
 Attivazione delle entrate proprie 251
 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento 203
 Attivazione di prestiti obbligazionari 205
 Attività dell'organo straordinario di liquidazione 252-258
 Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo 272
 Attribuzioni del consiglio 42
 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale 54
 Autonomia dei Comuni e delle Province 3
 Autonomie locali - sistema regionale 4
 Avanzo di amministrazione 187
 Aziende speciali 114
 Aziende speciali 113bis
 Aziende speciali 113
 Azione di responsabilità 93
 Azione popolare di decadenza dalla carica 70
 Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale 9
 Banca dati sulle dotazioni organiche 95
 Beni - ammortamento 167
 Beni - occupazione d'urgenza 121
 Beni mobili e immobili 118
 Bilanci - competenze 174
 Bilanci - competenze 177
 Bilancio 151
 Bilancio - allegati 172
 Bilancio - certificazione 161
 Bilancio - debiti fuori bilancio 194
 Bilancio - equilibrio 193
 Bilancio - gestione durante il risanamento 250
 Bilancio - pluriennale 171
 Bilancio - predisposizione e approvazione 174
 Bilancio - relazione previsionale 170
 Bilancio - variazioni 175
 Bilancio stabilmente riequilibrato 259-263
 Candidatura - cause ostative 58
 Candidature 56
 Capigruppo consiliari 125
 Caratteristiche del bilancio 164
 Cassa - verifiche ordinarie 223
 Cassa - verifiche straordinarie 224
 Cause ostative alla candidatura 58
 Certificazioni di bilancio 161
 Circondari provinciali 21
 Circoscrizioni comunali 17
 Circoscrizioni comunali - revisione 25
 Città 18
 Città - titolo 18
 Città metropolitane 23
 Classi demografiche e popolazione residente 156



- Collocamento in disponibilità del personale eccedente 260
 Comitati provinciali per la Pubblica Amministrazione 147
 Comitato di controllo - funzionamento 132
 Comitato di sostegno e monitoraggio 144
 Comitato regionale di controllo 128
 Comitato regionale di controllo - esecutività delle deliberazioni 134
 Comitato regionale di controllo - incompatibilità e ineleggibilità dei componenti 131
 Commissario ad acta 136
 Commissione di ricerca per la finanza locale 155
 Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali 155
 Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio 144
 Commissione straordinaria per la gestione 144
 Compenso dei revisori 241
 Competenze dei responsabili dei servizi 177
 Competenze del Presidente della Provincia 50
 Competenze del Sindaco 50
 Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia 50
 Competenze delle Giunte 48
 Competenze dello Stato - attribuzioni del Sindaco 54
 Competenze in materia di bilanci 174-177
 Compiti del comune per servizi di competenza statale 14
 Compiti di programmazione 20
 Composizione dei consigli 37
 Composizione del comitato 130
 Composizione del Comitato di Controllo 130
 Composizione delle Giunte 47
 Composizione, nomina e attribuzioni 252
 Comune - accordi di programma 34
 Comune - associazioni di protezione ambientale 9
 Comune - autonomia 3
 Comune - azione popolare 9
 Comune - circoscrizioni 17
 Comune - circoscrizioni - revisione 25
 Comune - competenze del Sindaco 50
 Comune - compiti per servizi di competenza statale 14
 Comune - consiglieri - diritti 43
 Comune - Consiglio - adempimenti della prima seduta 41
 Comune - Consiglio - attribuzioni 42
 Comune - Consiglio - scioglimento 141, 143
 Comune - Consiglio - sospensione 141
 Comune - decentramento 17
 Comune - Difensore civico 11
 Comune - diritto di accesso e di informazione 10
 Comune - durata del mandato del Sindaco e del Consiglio 51
 Comune - elezione del Sindaco 46
 Comune - funzioni 13
 Comune - funzioni esercitate in forma associata 33
 Comune - fusioni 15
 Comune - garanzia delle minoranze 44
 Comune - Giunta - competenze 48
 Comune - Giunta - composizione 47
 Comune - Giunta - relazione illustrativa al bilancio 151
 Comune - Istituzione 15
 Comune - minoranze - garanzia 44
 Comune - modifiche territoriali 15
 Comune - mozione di sfiducia 52
 Comune - municipi 16
 Comune - nomina della Giunta 46
 Comune - pareri dei responsabili dei servizi 49
 Comune - partecipazione popolare 8, 162
 Comune - Regolamento 7
 Comune - Segretario 97 e segg.
 Comune - Sindaco - attribuzioni nei servizi di competenza statale 54
 Comune - Sindaco - decadenza 53
 Comune - Sindaco - decesso 53
 Comune - Sindaco - dimissioni 53
 Comune - Sindaco - impedimento 53
 Comune - Sindaco - rimozione 53
 Comune - Sindaco - sospensione 53
 Comune - Statuto 6
 Comune - titolo di città 18
 Comune - Unione di comuni 32
 Comune e Provincia - competenze della Giunta 48
 Comune e Provincia - composizione del Consiglio 37
 Comune e Provincia - composizione della Giunta 47
 Comune e Provincia - consigli 38
 Comune e Provincia - consigli - adempimenti della prima seduta 41
 Comune e Provincia - consigli - attribuzioni 42
 Comune e Provincia - consigli - convocazione della prima seduta 40
 Comune e Provincia - consigli - Presidenza 39
 Comune e Provincia - consiglieri - diritti 43
 Comune e Provincia - consiglieri - surrogazione e supplenza 45
 Comune e Provincia - minoranze - garanzia 44
 Comune e Provincia - nomina della Giunta 46
 Comune e Provincia - organi di governo 36
 Comune e Provincia - pareri dei responsabili dei servizi 49
 Comuni - classificazione 106
 Comuni e province - classificazione 106
 Comuni e province - mozione di sfiducia 52
 Comunicazione del referto 198bis
 Comunicazione deliberazioni al prefetto 135
 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo 125
 Comunità isolate o di arcipelago 29
 Comunità montane - funzioni 28
 Comunità montane - natura e ruolo 27
 Concessione di servizi pubblici 113
 Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere 216
 Conferimento di funzioni dirigenziali 109
 Conseguenze della dichiarazione di dissesto 248
 Consigli comunali e provinciali 38
 Consigli di amministrazione delle aziende speciali 87
 Consigliere circoscrizionale - decadenza della carica 62, 70
 Consigliere circoscrizionale - incompatibilità 63, 65
 Consigliere circoscrizionale - ineleggibilità 60
 Consigliere comunale - decadenza dalla carica 62, 70
 Consigliere comunale - incompatibilità 63, 65, 66
 Consigliere comunale - incompatibilità con la carica di assessore 64
 Consigliere comunale - ineleggibilità 60
 Consigliere provinciale - decadenza dalla carica 62, 70
 Consigliere provinciale - incompatibilità 63, 65, 66
 Consigliere provinciale - incompatibilità con la carica di assessore 64
 Consigliere provinciale - ineleggibilità 60
 Consigliere regionale - incompatibilità 65
 Consiglieri - diritti 43
 Consiglieri - disponibilità dei testi delle deliberazioni 125
 Consiglieri circoscrizionali - supplenza 45
 Consiglieri circoscrizionali - surrogazione 45
 Consiglieri comunali - supplenza 45
 Consiglieri comunali - surrogazione 45
 Consiglieri provinciali - supplenza 45
 Consiglieri provinciali - surrogazione 45
 Consiglio comunale 38
 Consiglio comunale - adempimenti 41
 Consiglio comunale - attribuzioni 42
 Consiglio comunale - convocazione 40

- Consiglio comunale - convocazione della prima seduta* 40
Consiglio comunale - durata del mandato 51
Consiglio comunale - elezione - comuni oltre 15.000 abitanti 73
Consiglio comunale - elezione - comuni sino a 15.000 abitanti 71
Consiglio comunale - prima seduta 40, 41
Consiglio provinciale 38
Consiglio provinciale - adempimenti 41
Consiglio provinciale - attribuzioni 42
Consiglio provinciale - convocazione 40
Consiglio provinciale - convocazione della prima seduta 40
Consiglio provinciale - durata del mandato 51
Consiglio provinciale - elezione 75
Consiglio provinciale - prima seduta 40, 41
Consolidamento dei conti pubblici 157
Consorzi 31
Consulenze - convenzioni per 119
Contabilità - approvazione di modelli e schemi 160
Contabilità - certificazione del bilancio 161
Contabilità - osservatorio degli enti locali 154
Contabilità - separate per più enti locali 212
Contabilità economica 232
Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità 69
Conti degli agenti contabili interni 233
Conti pubblici - consolidamento 157
Conto del bilancio 228
Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali 230
Conto economico 229
Contrattazione - procedure 192
Contratti 119
Contratto collettivo nazionale di lavoro 106
Contrazione di aperture di credito 205bis
Contributi associativi 270
Contributi straordinari - rendiconto 158
Controlli 124-140
Controlli - esterni sulla gestione 148
Controlli - interni 147
Controlli - interni - tipologia 147
Controlli - su enti locali deficitari 242
Controlli - su enti locali dissestati ed altri enti 243
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti 243
Controllo - Comitato regionale 128
Controllo - composizione del Comitato regionale 130
Controllo - funzionamento del Comitato regionale 132
Controllo - modalità 133
Controllo - servizi di consulenza 129
Controllo della Corte dei Conti 148
Controllo di gestione 196
Controllo di gestione 191-198-bis
Controllo di gestione - applicazione 196
Controllo di gestione - modalità 197
Controllo di gestione - referto 197
Controllo di legittimità 126, 127
Controllo eventuale 127
Controllo preventivo 126
Controllo sugli atti 124-140
Controllo sugli organi 141-146
Convenzioni - per consulenze o servizi aggiuntivi 119
Convenzioni - per il servizio economico finanziario 153
Convenzioni fra enti locali 30
Convocazione 40
Convocazione della prima seduta 40
Convocazione della prima seduta del Consiglio 40
Cooperazione allo sviluppo 272
Corte dei Conti 148
Dati sul personale 95
Dati sul personale degli enti locali 95
Debiti - fuori bilancio 194
Debiti fuori bilancio - divieto di assumere impegni 191
Debiti non ammessi alla liquidazione 257
Decadenza - di diritto 59
Decadenza dalla carica 62
Decadenza dalla carica di Sindaco e di Presidente della Provincia 62
Decadenza del Presidente della Provincia 53
Decadenza del Sindaco 53
Decadenza di diritto 59
Decentramento comunale 17
Decesso del Presidente della Provincia 53
Decesso del Sindaco 53
Delegazione di pagamento 206
Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 264
Deliberazione di dissesto 246
Deliberazioni - comunicazione ai capigruppo 125
Deliberazioni - comunicazione al Prefetto 135
Deliberazioni - controllo 126 e segg.
Deliberazioni - esecutività 134
Deliberazioni - pubblicazione 124
Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità 126
Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche 263
Determinazioni a contrattare e relative procedure 192
Difensore civico 11
Dimissioni del Presidente della Provincia 53
Dimissioni del Sindaco 53
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia 53
Direttore generale 108
Dirigenza 107 e segg.
Dirigenza - adeguamento della disciplina 111
Dirigenza - funzioni e responsabilità 107
Dirigenza - incarichi a contratto 110
Diritti dei consiglieri 43
Diritti dei consiglieri comunali 43
Diritti dei consiglieri provinciali 43
Diritto di accesso 10
Diritto di accesso e di informazione 10
Diritto di informazione 10
Disavanzo di amministrazione 188
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali 88
Disciplina del personale 88
Disciplina del personale 94
Disciplina della dirigenza 111
Disponibilità - collocamento del personale 260
Disponibilità del Segretario comunale e provinciale 100
Disponibilità e mobilità 101
Disposizioni finali e transitorie 106
Disposizioni fiscali e assicurative 86
Disposizioni transitorie ed abrogazioni 273-275
Dissesto - conseguenza della dichiarazione 248
Dissesto - deliberazione 246
Dissesto - omissioni della deliberazione 247
Dissesto finanziario 244
Dotazione organica - prescrizioni in caso di risanamento 267
Dotazioni organiche - banca dati 95
Durata del mandato del Sindaco, del Presidente della Provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati 51
Durata dell'incarico e cause di cessazione 235
Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle

- prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato* 265
Ecceденza - del personale 260
Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268bis 268ter
Elettorato passivo 55
Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 73
Elezione del Consiglio provinciale 75
Elezione del Presidente della Provincia 74
Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti 71
Elezione del Sindaco e del Presidente della provincia - Nomina della Giunta 46
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 72
Enti locali - Associazioni 270-272
Enti locali - Associazioni rappresentative 85
Enti locali - Controlli 124-140
Enti locali - controllo sugli atti 124-140
Enti locali - controllo sugli organi 141-146
Enti locali - disciplina degli uffici 88
Enti locali - fonti normative 89
Enti locali - Gestione del bilancio 178-198bis
Enti locali - Investimenti 199-207
Enti locali - organi 36-87
Enti locali - organizzazione e personale 88-111
Enti locali - potestà regolamentare 89
Enti locali - procedure esecutive 159
Enti locali - Programmazione e bilanci 162-177
Enti locali - Revisione economico finanziaria 234-241
Enti locali - Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione 227-233
Enti locali - Servizi e interventi pubblici locali 112-123
Enti locali - Servizio di tesoreria 208-213
Enti locali - Strutturalmente deficitari e relativi controlli 242
Enti locali - Tesoreria 208-226
Enti locali - Uffici 88 e segg.
Enti locali deficitari o dissestati 242-269
Enti locali deficitari: disposizioni generali 242-243
Enti locali dissestati: disposizioni generali 244-251
Entrata - Accertamento 179
Entrata - Fasi 178
Entrata - Riscossione 180
Entrata - Versamento 181
Entrate 165
Entrate 178-181
Entrate - a specifica destinazione 195
Entrate - Registrazione 215
Entrate - Riscossione 214
Entrate proprie 251
Esecutività delle deliberazioni 134
Esecuzione - Norme 159
Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni 33
Esercizio provvisorio 163
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 163
Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità 67
Estinzione dei mandati di pagamento 217
Fasi della spesa 182
Fasi dell'entrata 178
Fideiussione 207
Finanza degli enti locali - Commissione 155
Finanza propria e derivata 149
Finanziamenti - Fonti 199
Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario 201
Fondo di riserva 166
Fondo di riserva - Prelevamenti 176
Fonti 89
Fonti di finanziamento 199
Fonti di finanziamento - Attivazione 203
Fonti di finanziamento - mediante indebitamento 202-205bis
Funzionamento del collegio dei revisori 237
Funzionamento del comitato 132
Funzionamento del Comitato regionale di Controllo 132
Funzioni 13
Funzioni 19
Funzioni 28
Funzioni dell'organo di revisione 239
Funzioni dirigenziali - attribuzioni 107
Funzioni dirigenziali - conferimento 109,110
Funzioni e responsabilità della dirigenza 107
Garanzia delle minoranze 44
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare 44
Garanzie per mutui e prestiti 206-207
Gestione - controllo 191-198bis
Gestione - piano esecutivo 169
Gestione del bilancio 178-198bis
Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento 250
Gestione di titoli e valori 221
Gestione finanziaria 145bis
Gestione informatizzata del servizio di tesoreria 213
Gestione provvisoria 163
Gestione straordinaria 145
Gestione straordinaria - in caso di scioglimento 144-145bis
Gestione straordinaria - relazione sull'attività 146
Giunta comunale - competenze 48
Giunta comunale - composizione 47
Giunta comunale - nomina 46
Giunta provinciale - competenze 48
Giunta provinciale - composizione 46
Giunta provinciale - nomina 46
Governo - annullamento straordinario di atti 138
Governo - poteri sostitutivi 137
Governo - scioglimento di consigli comunali e provinciali 143
Impedimento del Presidente della Provincia 53
Impedimento del Sindaco 53
Impegni - assunzione 191
Impegni pluriennali 164
Impegno di spesa 183
Incarichi a contratto 110
Incarichi dirigenziali - a contratto 110
Incompatibilità 63
Incompatibilità - dei componenti del Comitato regionale di Controllo 131
Incompatibilità - esimenti 67
Incompatibilità - generalità 63, 68, 69
Incompatibilità ed ineleggibilità 131
Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori 236
Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale 65
Indebitamento 202-205
Indennità 82
Indennità - divieto di cumulo 83
Indennità di carica - dei componenti il Comitato regionale di Controllo 132
Indennità di missione 84
Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli 242
Ineleggibilità 60, 61, 68, 69
Ineleggibilità - dei componenti il Comitato regionale di Controllo 131

- Ineleggibilità - esimenti* 67
Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia 61
Infiltrazioni di tipo mafioso 143
Informatizzazione 12
Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 262
Investimenti 199-207
Investimenti - programmazione 200
Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 259
Isole 29
Istituzione 113-114
Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 261
Lavori pubblici - finanziamento 201
Lavori pubblici - programma triennale 172
Lavori socialmente utili 122
Legittimità - controllo preventivo 133
Legittimità - dei pagamenti effettuati dal tesoriere 216
Legittimità - riconoscimento di debiti fuori bilancio 194
Limiti all'affidamento di incarichi 238
Limiti alla contrazione di nuovi mutui 249
Liquidazione della spesa 184
Liquidazione e pagamento della massa passiva 256
Mandati non estinti al termine dell'esercizio 219
Mandato - di pagamento 185
Mandato del Presidente della Provincia 51
Mandato del Sindaco - durata 51
Minoranze consiliari 44
Mobilità del Segretario comunale e provinciale 101
Modalità applicative della procedura di risanamento 269
Modalità del controllo di gestione 197
Modalità del controllo preventivo di legittimità 133
Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti 258
Modelli contabili 160
Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni 15
Mozione di sfiducia 52
Municipi 16
Mutui 206-207
Mutui - assunzione 204
Mutui - delegazione 206
Mutui - fideiussione 207
Mutui - limiti alla contrazione 249
Natura e ruolo 27
Nomina 99
Nomina del Segretario comunale e provinciale 99
Nomina delle giunte 46
Norma finale 146
Norma finale 275
Norma transitoria 26
Norma transitoria 35
Norma transitoria 123
Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali 159
Norme transitorie 273
Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento 220
Obblighi di documentazione e conservazione 225
Obbligo di opzione 57
Obiettivi - di gestione 169
Occupazione d'urgenza 121
Occupazione d'urgenza di immobili 121
Oggetto 1
Oggetto del servizio di tesoreria 209
Omissione - di atti obbligatori 136
Omissione della deliberazione di dissesto 247
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi 86
Operazioni di riscossione 214
Opere pubbliche - finanziamento 201
Opzione 57
Ordinamento finanziario e contabile 149-269
Ordinamento finanziario e contabile 150
Ordinamento istituzionale 1-148
Ordinativo - di incasso 180
Ordinazione e pagamento 185
Organi degli enti locali - controllo 124-140
Organi di direzione politica - uffici di supporto 90
Organi di governo 36
Organici degli enti locali - Commissione 155
Organismi collegiali 96
Organizzazione e personale 88-111
Organo di revisione economico-finanziario 234
Organo straordinario di liquidazione - liquidazione e pagamento della massa passiva 256
Organo straordinario di liquidazione - Modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti 258
Organo straordinario di liquidazione - poteri organizzatori 253
Organo straordinario di liquidazione acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento 255
Organo straordinario di liquidazione composizione, nomina e attribuzione 252
Organo straordinario di liquidazione debiti non ammessi alla liquidazione 257
Organo straordinario di liquidazione rilevazione della massa passiva 254
Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 154
Pagamento - delegazione 206
Pagamento delle spese 216-220
Pareggio finanziario 193,194
Pareri dei responsabili dei servizi 49
Pareri obbligatori 139
Partecipazione alle associazioni degli enti locali 85
Partecipazione degli enti locali - a società per azioni 113, 116, 120
Partecipazione popolare 8
Patrimonio 93
Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità 68
Permessi retribuiti 80
Personale - assunzioni 91
Personale - dati statistici 95
Personale - organici 155
Personale - rapporto di lavoro 92 e segg.
Piano esecutivo di gestione 169
Piano esecutivo di gestione - variazioni 175
Popolazione - dei comuni 156
Poteri organizzatori 253
Poteri sostitutivi del Governo 137
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori 136
Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati 174
Prefetto 135
Prelevamenti dal fondo di riserva 176
Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento 264-269
Prescrizioni in materia di investimenti 266
Prescrizioni sulla dotazione organica 267
Presidente della Comunità Montana - incompatibilità 66
Presidente della Provincia - competenze 50
Presidente della Provincia - decadenza 53
Presidente della Provincia - decadenza dalla carica 62, 70
Presidente della Provincia - decesso 53
Presidente della Provincia - dimissioni 53
Presidente della Provincia - durata del mandato 51
Presidente della Provincia - elezione 46, 74

- Presidente della Provincia - impedimento* 53
Presidente della Provincia - incompatibilità 63, 65, 66
Presidente della Provincia - ineleggibilità 60, 61
Presidente della Provincia - rimozione 53
Presidente della Provincia - sospensione 53
Presidenza dei consigli comunali e provinciali 39
Presidenza del Consiglio 39
Prestiti 206-207
Prestiti obbligazionari 205
Prima seduta 40, 41
Principi del bilancio 162
Principi di gestione e controllo di gestione 191-198bis
Principi generali in materia di finanza propria e derivata 149
Principi in materia di contabilità 151
Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile 150
Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività 268bis-268ter
Procedure - per la registrazione delle entrate 215
Procedure esecutive 159
Programma triennale dei lavori pubblici 172
Programmazione - Provincia 20
Programmazione degli investimenti 200
Programmazione e bilanci 162-177
Programmazione regionale e locale 5
Province - classificazione 106
Provincia - accordi di programma 34
Provincia - associazioni di protezione ambientale 9
Provincia - autonomia 3
Provincia - azione popolare 9
Provincia - circondari 21
Provincia - competenze del Presidente 50
Provincia - compiti di programmazione 20
Provincia - consiglieri - diritti 43
Provincia - Consiglio - adempimenti della prima seduta 41
Provincia - Consiglio - attribuzioni 42
Provincia - Consiglio - scioglimento 141, 143
Provincia - Consiglio - sospensione 141
Provincia - Difensore civico 11
Provincia - diritto di accesso e di informazione 10
Provincia - durata del mandato del Presidente della Provincia e del Consiglio 51
Provincia - elezione del Presidente 46
Provincia - funzioni 19
Provincia - garanzia delle minoranze 44
Provincia - Giunta - competenze 48
Provincia - Giunta - composizione 47
Provincia - Giunta - relazione illustrativa al bilancio 151
Provincia - minoranze - garanzia 44
Provincia - mozione di sfiducia 52
Provincia - nomina della Giunta 46
Provincia - pareri dei responsabili dei servizi 49
Provincia - partecipazione popolare 8, 162
Provincia - Presidente - decadenza 53
Provincia - Presidente - decesso 53
Provincia - Presidente - dimissioni 53
Provincia - Presidente - impedimento 53
Provincia - Presidente - rimozione 53
Provincia - Presidente - sospensione 53
Provincia - Regolamento 7
Provincia - revisione delle circoscrizioni 21
Provincia - Segretario 97 e segg.
Provincia - Statuto 6
Pubblicazione delle deliberazioni 124
Quietanza 214
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale 92
Rapporto di lavoro a tempo determinato 92
Rapporto di lavoro a tempo parziale 92
Referto del controllo di gestione 198-198bis
Regime del trasferimento di beni 118
Regione - accordi di programma 34
Regione - anagrafe degli amministratori 76
Regione - programmazione 5
Regione - sistema regionale delle autonomie locali 4
Regioni a statuto speciale 105
Regolamenti 7
Regolamento - per l'approvazione di modelli e schemi contabili 160
Regolamento di contabilità 152
Regole particolari per l'assunzione di mutui 204
Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese 191
Relazione al rendiconto della gestione 231
Relazione illustrativa al bilancio 151
Relazione previsionale e programmatica 170
Rendiconto 172
Rendiconto dei contributi straordinari 158
Rendiconto della gestione 227
Requisiti della candidatura 56
Residui attivi 189
Residui passivi 190
Responsabili dei servizi - pareri 49
Responsabilità del tesoriere 211
Responsabilità dell'organo di revisione 240
Responsabilità della dirigenza 107
Responsabilità disciplinare 94
Responsabilità patrimoniale 93
Revisione delle circoscrizioni comunali 25
Revisione delle circoscrizioni provinciali 21
Revisione economico-finanziaria 234-241
Revisori - compenso 241
Revisori - durata dell'incarico 235
Revisori - funzionamento del collegio 237
Revisori - funzioni 239
Revisori - incompatibilità ed ineleggibilità 236
Revisori - limiti all'affidamento di incarichi 238
Revisori - responsabilità 240
Revoca 100
Revoca del Segretario comunale e provinciale 100
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio 194
Ricorso all'indebitamento 202
Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio 268
Riduzione degli organismi collegiali 96
Rilevazione della massa passiva 254
Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione 227-233
Rimborsi di spese 84
Rimozione del Presidente della Provincia 53
Rimozione del Sindaco 53
Rimozione e sospensione di amministratori locali 142
Risanamento - modalità della procedura 269
Risanamento - prescrizioni e limiti 264-269
Risanamento - prescrizioni in materia di investimenti 268-268ter
Risanamento - prescrizioni sulla dotazione organica 267
Risanamento - soggetti della procedura 245
Riscossione 180
Riscossione delle entrate 214, 215
Risultati di gestione 227-233
Risultato contabile di amministrazione 186
Risultato di amministrazione e residui 186-190
Ritardo - di atti obbligatori 136
Salvaguardia degli equilibri di bilancio 193
Sanzioni amministrative 7bis

- Schemi contabili* 160
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti 143
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali 141
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale 104
Sedi associative 271
Segretari comunali e provinciali - Regioni a statuto speciale 105
Segretario comunale e provinciale 97 e segg.
Segretario comunale e provinciale - albo nazionale 98
Segretario comunale e provinciale - disponibilità 101
Segretario comunale e provinciale - mobilità 101
Segretario comunale e provinciale - nomina 99
Segretario comunale e provinciale - revoca 100
Segretario comunale e provinciale - ruolo e funzioni 97
Servizi - calcolo delle tariffe 117
Servizi - competenze dei responsabili 177
Servizi di competenza statale - attribuzioni del Sindaco 54
Servizi di consulenza del Comitato regionale di Controllo 129
Servizi e interventi pubblici locali 112-123
Servizi per conto di terzi 168
Servizi pubblici locali 112
Servizi pubblici locali - forme di gestione 113
Servizi pubblici locali - società per azioni 113-116
Servizio di economato 152
Servizio di tesoreria 150
Servizio di tesoreria - affidamento 210
Servizio di tesoreria - gestione automatizzata 213
Servizio di tesoreria - oggetto 209
Servizio di tesoreria - per più enti locali 212
Servizio di tesoreria - responsabilità del tesoriere 211
Servizio di tesoreria - soggetti abilitati 208
Servizio di tesoreria svolto per più enti locali 212
Servizio economico-finanziario 153
Sfiducia - mozione 52
Sindaco - attribuzione nei servizi di competenza statale 54
Sindaco - competenze 60
Sindaco - decadenza 53
Sindaco - decadenza dalla carica 62, 70
Sindaco - decesso 53
Sindaco - dimissioni 53
Sindaco - durata del mandato 51
Sindaco - elezione 46
Sindaco - elezione - nei comuni oltre a 15.000 abitanti 72
Sindaco - elezione - nei comuni sino a 15.000 abitanti 71
Sindaco - impedimento 53
Sindaco - incompatibilità 63, 65, 66
Sindaco - ineleggibilità 60, 61
Sindaco - rimozione 53
Sindaco - sospensione 53
Sistema regionale delle autonomie locali 4
Sistemi informativi e statistici 12
Società di trasformazione urbana 120
Società per azioni 113, 115, 116, 120
Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali 116
Soggetti 13-54
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria 208
Soggetti della procedura di risanamento 245
Sospensione del Presidente della Provincia 53
Sospensione e decadenza di diritto 59
Spesa 165
Spesa - fasi 182
Spesa - impegno 183
Spesa - liquidazione 184
Spesa - ordinazione e pagamento 185
Spese 182-185
Spese - effettuazione 191
Sponsorizzazione 119
Statistica 12
Statistica - classi demografiche 156
Statistica - dati sul personale 95
Statistica - medie nazionali per classi demografiche 263
Statuti comunali e provinciali 6
Stipulazione contratti 192
Struttura del bilancio 165
Supplenza dei consiglieri 45
Surrogazione dei consiglieri 45
Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali 45
Tariffe dei servizi 117
Tasso di inflazione programmata 173
Tempo determinato 92
Tempo parziale 92
Tesoreria 208
Tesoreria 208-226
Tesoriere - anticipazioni 222
Tesoriere - delegazioni di pagamento 220
Tesoriere - gestione di titoli e valori 221
Tipologia dei controlli interni 147
Titolo di città 18
Trasferimento di beni 118
Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni 115
Trasformazione urbana 120
Uffici di supporto agli organi di direzione politica 90
UNCCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani 95, 154, 161
Unione Europea - stipulazione di contratti 192
Unioni di comuni 32
UPI - Unione delle Province d'Italia 95, 154, 161
Utilizzo di entrate a specifica destinazione 195
Valori monetari 173
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione 175
Verifica - di efficacia 197
Verifiche ordinarie di cassa 223
Verifiche straordinarie di cassa 224
Versamento 181

SUPPLEMENTO AL N. 1/2012

“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI”

LEGISLAZIONE REGIONE SARDEGNA

SOMMARIO

L. R. 13 aprile 2012, n. 9 Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4.....	163
L.R. 22 febbraio 2012, n. 4 Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie.....	163
Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 18 Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).....	165
Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12 Disposizioni nei vari settori di intervento	166
Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 10 Disposizioni urgenti in materia di enti locali.....	166
Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3 Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale	167
Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).....	167
Decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2006, n. 118 Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 - Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali	168
Deliberazione Giunta Regionale 15 dicembre 2006, n. 52/2 Art. 2 L. R. 2 agosto 2005, n. 12 "Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni" Approvazione Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali	169
Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.....	186
Legge Regionale 7 ottobre 2005, n. 13 Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)	214



Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12 Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni.....	215
Legge Regionale 17 gennaio 2005, n. 2 Indizione delle elezioni comunali e provinciali.....	226
Legge Regionale 17 gennaio 2005, n. 1 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali.....	226
Legge Regionale 13 ottobre 2003, n. 10 Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali.....	230
Legge Regionale 1 luglio 2002, n. 10 Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4	231
Legge Regionale 12 luglio 2001, n. 9 Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio	232
Legge Regionale 2 gennaio 1997, n. 4 Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali	233
Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 25 Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione).....	239
L.R. 30 ottobre 1986, n. 58 Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni	242
NORMATIVA IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI	252
Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002) Art. 31 - Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali	253
Decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 26 aprile 2002, n. 360/ASS Articolo 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002 - Provvedimenti di attuazione	254
Circolare esplicativa - Decreto Assessore EE.LL, Finanze ed Urbanistica n. 360/Ass del 26 Aprile 2002 n. Prot. 16127 del 7 maggio 2002	255
Decreto dell'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica 05 agosto 2004, n. 3/ASS art. 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002. Integrazione e modifica al Decreto n. 360/AS del 26 aprile 2002.....	256
Circolare esplicativa - Decreto Assessore EE. LL., Finanze e Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004 n. Prot. 29207 - Art. 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002	257
Legge Regionale 13 dicembre 1994, n. 38 Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali	258
Legge Regionale 23 ottobre 1978, n. 62 I controlli sugli enti locali	270

L. R. 13 aprile 2012, n. 9

Norme urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4

Art. 1

Norme urgenti in materia di enti locali

1. Non si applicano in Sardegna le disposizioni contenute nel decreto legge 27 febbraio 2012 n. 15, convertito senza modificazioni in legge 5 aprile 2012, n. 36 (Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012).
2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie) è sostituito dal seguente: "5. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali."

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

L.R. 22 febbraio 2012, n. 4

Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie.

Art. 1

Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali

1. Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
 - a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
 - b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
 - d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
 - g) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
2. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci dal turno elettorale per il rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. L'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), è abrogato; al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) le parole "comunali e", ovunque ricorrono, e le parole "il sindaco e" sono abrogate.
5. (Comma sostituito da L. R. 13 aprile 2012, n. 9, art. 1, comma 2) Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 2

Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, negli enti locali della Sardegna si applicano l'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), con esclusione delle disposizioni dal comma 1 al comma 18 e dei commi 21, 22, 23, 24 e 29, la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), e la disciplina di cui alla presente legge.
2. Le funzioni attribuite al prefetto dall'articolo 16, comma 28, del decreto legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, sono esercitate dalla Regione.
3. Le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo

in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni appartenenti o che siano appartenuti a comunità montane, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni e le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 o attraverso la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutti i comuni, compresi quelli facenti parte di unioni o comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato di norma in 5.000 abitanti; tale limite demografico non si applica qualora il numero dei comuni coinvolti nella gestione associata sia pari o superiore a cinque e la relativa popolazione sia di almeno 3.000 abitanti.

4. In deroga alla disciplina vigente per la presentazione e sottoscrizione delle liste per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali della Sardegna, di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), e successive modificazioni, e di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), e successive modificazioni, non è richiesta alcuna sottoscrizione qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Sardegna o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale sono svolte le elezioni politiche o regionali.

5. Per i consigli comunali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, parimenti non è richiesta alcuna sottoscrizione anche nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del comma 4.

6. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali esercitate in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'inclusione di nuovi comuni nelle unioni di comuni, fatta salva la continuità territoriale, è sufficiente l'assenso della metà più uno dei comuni costituenti."

8. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Centrale unica di committenza

1. Negli enti locali della Sardegna l'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2012.

2. A tal fine gli enti locali possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica della medesima per la gestione di procedure di gara aggregate, previo convenzionamento con l'Amministrazione regionale.

Art. 4

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri

1. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all'affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla legge di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

3. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario

o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2), della legge n. 130 del 2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

5. Qualora il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto. Con regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario, nonché le modalità di rinuncia all'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna da parte di terzi.

6. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al comma 5 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 18

Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)

1. All'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni.

Misure di sostegno per i piccoli comuni), come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito: "1. La personalità giuridica delle unioni di comuni è quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o più comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretariili.

5 ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5 quater. Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento.".

Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12
Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale

Art. 18

Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti

1-21 *Omissis...*

22. *(Comma modificato dall' art. 13, L.R. 4 agosto 2011, n. 16)* A decorrere dall'anno 2012, una quota fino al 3 per cento del fondo unico di competenza dei comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), è destinata al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

L. R. 18 marzo 2011, n. 10
Disposizioni urgenti in materia di enti locali

Art. 1

Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali

1. Fino all'approvazione di una legge regionale di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, per la composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali nel territorio della Regione si applicano le disposizioni che seguono.
2. Limitatamente al turno delle elezioni amministrative del 2011, per la composizione dei consigli comunali continua ad applicarsi l'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).
3. *(Comma modificato dall'art. 1, comma 4, L.R. 22 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge)*. Il numero degli assessori provinciali non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri provinciali, computando a tale fine il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

Art. 2

Riduzione dei costi e disposizioni varie

1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari, e una circoscrizione rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari. Al presidente e ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il solo gettone di presenza per le sole riunioni dell'assemblea. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per determinare il quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) dopo le parole "le unioni di comuni sono" sono aggiunte le parole "associazioni di". Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le unioni di comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.
4. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In attesa di una disciplina regionale di razionalizzazione della materia non si applica in Sardegna l'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2001, n. 191 (Legge finanziaria 2010).
6. *(Comma modificato dall'art. 18, comma 33, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione ai sensi di quanto stabilito dall' art. 28 della medesima legge)* Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna.
7. In attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5,

della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di enti locali, il cui onere è finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3 Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1 - 15 Omissis...

16. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle more di emanazione della normativa regionale di riordino dell'ordinamento delle autonomie locali, non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. È fatta salva, comunque, la possibilità che il consiglio comunale del comune neocapoluogo stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B.

17. In attesa della disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), articolo 51, comma 2, nei comuni sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi.

Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)

CAPO III - SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 10

Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali

1. Per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alla L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione), articolo 19; alla L.R. 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); alla L.R. 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; alla L.R. 20 aprile 2000, n. 4 (Legge finanziaria 2000), articolo 24, e alla L.R. n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000 è ripartito per il 91 per cento a favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province. (Il periodo che precede è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 23 giugno 2007, n. 21) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una

quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. A decorrere dall'anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 5 il suddetto fondo è incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione.

2. L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.

3. All'accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, di norma, con quote trimestrali anticipate; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonché l'attività posta in essere dall'Amministrazione regionale sino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006; al riguardo l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S01.06.001 - cap. SC01.1059).

4. *(Comma sostituito dall'art. 8, comma 14, L.R. 7 agosto 2009, n. 3)* Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, per garantire il funzionamento dei centri di servizi sociali gestiti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS) - Comitato regionale Sardegna. L'Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria, a decorrere dall'anno 2010, l'importo da trasferire ai comuni ove hanno sede i centri.

5. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un'apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2006, n. 118

Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali

Il Presidente

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante "Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni";

Vista la deliberazione n. 52/2 del 15 dicembre 2006 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 2 della su richiamata legge regionale 2 agosto 2005, n. 12;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2005,

Decreta

Art. 1

E' disposta la pubblicazione del Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/2 del 15 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale.

Deliberazione Giunta Regionale 15 dicembre 2006, n. 52/2

(Decreto Presidente Regione n. 118 del 20 dicembre 2006)

Art. 2 L. R. 2 agosto 2005, n. 12

"Norme per le unioni di comuni e le comunità montane.

Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni.

Misure di sostegno per i piccoli comuni"

Approvazione Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con nota n. 585 del 14.12.2006, riferisce che la Giunta regionale con deliberazione n. 42/18 del 4 ottobre 2006, ha approvato lo schema di Piano, di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, individuando gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, nonché l'elenco dei comuni aventi le caratteristiche di legge per la costituzione delle nuove comunità montane.

Informa che il 20 ottobre 2006 si è tenuta l'Assemblea Generale dei sindaci e dei presidenti delle province, ai fini della concertazione istituzionale e per quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.

L'Assessore prosegue facendo presente che sono stati acquisiti i previsti pareri del Consiglio delle Autonomie Locali e della Prima Commissione Consiliare, così come stabilito dall'art. 2, comma 5, della citata legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.

L'Assessore riferisce quindi che si rende necessario provvedere all'approvazione definitiva del Piano al fine di dare attuazione alla legge in argomento, in considerazione dei pareri espressi e delle ulteriori osservazioni pervenute da parte dei Comuni.

L'Assessore ricorda che, ai sensi dell'art. 11, della citata legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, dalla data di pubblicazione del piano decorre:

- il termine di 90 giorni per la cessazione delle Comunità montane;
- il termine di 30 giorni entro il quale i presidenti delle comunità montane comunicano all'Assessore degli Enti Locali:
 - a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
 - b) la situazione di bilancio;
 - c) l'elenco dei procedimenti in corso;
 - d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.

L'Assessore ricorda ancora che entro 60 giorni dalla cessazione delle comunità montane il Presidente della Regione con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni delle comunità montane soppresse, in base ai criteri di cui al comma 4 del citato art. 11.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica delibera

- di approvare il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, nonché l'elenco dei comuni aventi le caratteristiche di legge per la costituzione delle nuove Comunità Montane, così come indicati nelle Tavole allegate sub 1) e 2) le quali fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato all'Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica per l'attuazione di tutte le prescrizioni normative conseguenti e previste dalla citata L.R. n. 12/2005.




Allegato n° 1
alla deliberazione G.R. n° 52/2
del 15/12/2006

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L.R. 02/08/2005 n° 12, art. 2
Ambiti Territoriali Ottimali


— Limiti Provinciali





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Allegato n° 2
 alla deliberazione G.R. n° 52/2
 del 15/12/2006



L.R. 02/08/2005 n° 12, art. 6
 Comuni aventi le caratteristiche per la costituzione delle nuove Comunità Montane

- Comuni il cui territorio è situato per almeno il 50% al di sopra dei 400 m s.l.m.
- Comuni il cui territorio è situato per almeno il 50% al di sopra dei 400 m s.l.m. e dislivello fra quota superiore e quota inferiore di almeno 600 m.
- Comuni il cui territorio è situato per almeno il 50% al di sopra dei 400 m s.l.m. e dislivello fra quota superiore e quota inferiore di almeno 600 m.


ALTA GALLURA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
104001	83382656	58617,51	1629	AGGIUS
104002	148200432	87411,3	1207	AGLIENTU
104005	30690324	33445,67	1883	BADESI
104007	76201032	50614,32	804	BORTIGIADAS
104010	126502856	62598,53	4401	CALANGIANUS
104014	134980176	67500,46	1891	LUOGOSANTO
104015	87410344	50202,49	2720	LURAS
104022	101633880	104499,02	5211	S.TERESA DI GALLURA
104025	212196432	124343,26	14256	TEMPIO PAUSANIA
104026	137035552	94454,81	2157	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA

GALLURA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
	188424960	76028,5	1963	ALA' DEI SARDI
104004	231060816	142419,67	13149	ARZACHENA
104006	201956992	72809,6	2943	BERCHIDDA
104008	186021088	72031,05	4032	BUDDUSO'
104009	55570664	42082,16	4898	BUDONI
104011	37226020	67302,11	2378	GOLFO ARANCI
104012	50253033,53	235264,81	11901	LA MADDALENA
104013	118635616	61797,35	3120	LOIRI PORTO S.PAULO
104016	123690176	52881,98	2458	MONTI
104017	382488352	266119,88	54873	OLBIA
104018	215550688	82300,73	3515	OSCHIRI
104019	158401152	56932,89	2172	PADRU
104020	44573016	53550,47	4424	PALAU
104023	81162656	50420,63	1694	S.ANTONIO DI GALLURA
104021	106801616	76872,76	4257	S.TEODORO
104024	84127488	42830,87	2185	TELTU

NURRA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
090003	225252448	140555,98	40803	ALGHERO
090058	104184852,6	180265,55	22461	PORTO TORRES
090064	547383997,4	170973,8	130366	SASSARI
090089	58683740	74207,7	1321	STINTINO

ROMANGIA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
090022	12118056	19941,27	627	CARGEGHE
090026	30403390	33468,49	1380	CODRONGIANOS
090029	36120600	34002,23	1551	FLORINAS
090043	11085986	16984,84	831	MUROS
090050	97913704	63233,14	3268	OSILO
090057	96195952	55368,15	4708	PLOAGHE
090067	31394714	34957,36	7396	SENNORI
090069	66926156	52630,87	14811	SORSO

ANGLONA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
090019	21612302	19922,63	563	BULZI
090023	43496220	47898,24	5847	CASTELSARDO
090025	98680352	56871,29	1773	CHIARAMONTI
090034	19849866	19201,16	978	LAERRU
090039	22917382	27488,72	563	MARTIS
090046	67515776	43391,52	2886	NULVI
090056	60748436	44106,12	2496	PERFUGAS
090065	41003240	36109,35	1406	SEDINI
090079	25900434	29785,56	4153	VALLEDORIA
090086	36808756	32698,35	598	TERGU
090087	22529674	26128,36	1464	S. MARIA COGHINAS
090088	45644644	34799,42	781	ERULA
090082	49441652	39283,85	1705	VIDDALBA

COROS

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
090033	111506920	60744,66	8946	ITTIRI
090048	33533728	26741,04	3785	OLMEDO
090051	30105660	33623,96	5907	OSSI
090060	53053888	35943,22	741	PUTIFIGARI
090072	10282413	25628,93	2287	TISSI
090076	56726619,09	43280,29	3059	URI
090077	30704666	39960,12	4229	USINI


MONTACUTO

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
090005	38101088	33753,76	822	ARDARA
090011	21842612	20730,98	1046	BONNANARO
090032	23692018	26929,35	574	ITTIREDDU
090042	94901904	48420,58	2002	MORES
090044	68067600	49522,2	898	NUGHEDU S.NICOLÒ
090052	245969056	96555,41	11016	OZIERI
090055	164641680	68652,78	3313	PATTADA
090075	66462452	42256,97	1625	TULA

VILLANOVA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
090038	18632228	21388,53	689	MARA
090053	48228584	40823,93	718	PADRIA
090061	21689448	25182,26	595	ROMANA
090078	202285504	76370,4	2420	VILLANOVA MONTELEONE

MEILOGU

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
090007	21302270	23132,5	617	BANARI
090010	26726526	33765,53	446	BESSEDE
090013	149740848	71433,02	3742	BONORVA
090015	4728096,5	12095,06	287	BORUTTA
090024	24165624	37283,71	469	CHEREMULE
090027	39016743,8	41994,07	927	COSSOINE
090030	46997920	46665,03	597	GIAVE
090040	13411082	20436,06	123	MONTELEONE ROCCA DORIA
090059	79690968	54201,97	2754	POZZOMAGGIORE
090066	39679748	30128,53	178	SEMESTENE
090068	43457696	35363,44	951	SILIGO
090071	63248304	54798,24	3015	THIESI
090073	36669472	33711,2	1001	TORRALBA

GOCEANO

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
090004	36844388	34002,73	712	ANELA
090008	94525048	56532,81	2027	BENETUTTI
090012	74499960	55271,95	3699	BONO
090016	33579444	52354,63	759	BOTTIDDA
090018	97029448	51386,43	1075	BULTEI
090020	17957304	33429,05	955	BURGOS
090028	18272602	30284,86	439	ESPORLATU
090031	57100372	53026,3	1001	ILLORAI
090045	52096364	39563,89	1450	NULE

NUORESE

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
091009	215171904	102307,91	3109	BITTI
091043	148788176	72103,86	1560	LULA
091051	192188288	70742,73	36409	NUORO
091058	71969344	63100,76	426	ONANI'
091067	128366152	61388,96	2633	ORUNE
091068	25703916	25176,11	258	OSIDDA

BARONIA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
091027	56453960	43633,75	2479	GALTELLI'
091033	75347352	39719,15	2329	IRGOLI
091040	37886980	26329,37	520	LOCULI
091041	120747432	64967,13	1974	LODE'
091059	43213040	33286,24	753	ONIFAI
091063	90448720	54557,25	6790	OROSEI
091073	32513244	27600,95	2889	POSADA
091085	199194080	70504,3	11603	SINISCOLA
091094	91546616	40760,29	2907	TORPE'


PLANARGIA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
095079	135837686,3	101702,73	8138	BOSA
095080	6866428,5	18054,54	460	FLUSSIO
095083	8996262	21514,11	654	MAGOMADAS
095084	2424603,5	8830,83	190	MODELO
095085	23723468	27642,84	560	MONTRESTA
095086	11730198	14489,59	188	SAGAMA
095087	47390889,72	37035,95	1137	SUNI
095088	3828852,25	11825,6	274	TINNURA

MARGHINE

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
091008	17384994	25299,99	559	BIRORI
091010	108392736	57943,38	2924	BOLOTANA
091011	42529308	55155,34	2220	BORORE
091012	67338384	50353,65	1447	BORTIGALI
091018	23453710	22579,5	701	DUALCHI
091038	19195212	25345,31	581	LEI
091044	122598648	94789,38	10727	MACOMER
091050	26609024	28444,49	346	NORAGUGUME
091083	47794768	36111,25	2243	SILANUS
091084	58089764	39178,2	1852	SINDIA

BARBAGIA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
091028	38306208	37648,49	2817	GAVOI
091104	7643947,5	13197,47	377	LODINE
091046	48925548	31328,25	2584	MAMOIADA
091056	27296234	33579,95	1403	OLLOLAI
091057	69769328	56930,32	943	OLZAI
091060	35741704	33833,93	940	ONIFERI
091061	130308008	82927,15	3052	ORANI
091064	61085220	37690,01	2191	OROTELLI
091077	52683996	41246,19	1807	SARULE
091070	45130240	31744,22	2429	OTTANA

SUPRAMONTE

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
091017	224828416	95433,08	8514	DORGALI
091055	165510176	60073,93	7439	OLIENA
091062	222644560	72793,18	4431	ORGOSOLO

MONTIFERRU

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
095015	28436846	30435,89	1637	BONARCADO
095019	120931408	63254,54	2947	CUGLIERI
095049	99684144	56764,73	2490	SANTU LUSSURGIU
095051	60538596	34311,09	1611	SCANO DI MONTIFERRO
095053	57423056	43064,21	1882	SENEGHE
095055	15661119	22682,77	183	SENNARIOLO
095067	31579004	36779,27	1273	TRESNURAGHES

GUILCER

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
095001	39843964	28170,86	2877	ABBASANTA
095002	41392524	35319,04	478	AIDOMAGGIORE
095016	4438284,5	10270,84	174	BORONEDDU
095021	55047200	50387,58	4711	GHILARZA
095033	26213684	30847,77	1183	NORBELLO
095041	103848848	45638,56	2369	PAULILATINO
095052	68571952	39584,52	2274	SEDILO
095078	5599052,5	10890,07	121	SODDI'
095064	5262581	12630,4	189	TADASUNI


BARIGADU

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
095005	27440790	22297,23	387	ALLAI
095007	20450284	22522,39	994	ARDAULI
095014	11649814,37	14613,83	148	BIDONI'
095017	59054756	41787,36	1452	BUSACHI
095020	39452852	30835,11	966	FORDONGIANUS
095032	48033512	39107,97	729	NEONELI
095034	28582954	24592,65	528	NUGHEDU S. VITTORIA
095045	81189016	47228,39	3292	SAMUGHEO
095063	26385252,69	38979,54	438	SORRADILE
095068	18793618	32303,08	592	ULA TIRSO
095071	16577012	25442,1	342	VILLANOVA TRUSCHEDU

MANDROLISAI

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
091003	35794740	38824,7	1230	ATZARA
091004	50731232	39384,82	891	AUSTIS
091047	74123136	50943,03	1945	MEANA SARDO
091066	38895932	29810,62	1304	ORTUERI
091071	40719588	28052,66	1657	OVODDA
091086	56060892	45501,13	1777	SORGONO
091090	43920552	36691,94	724	TETI
091091	19252780	26028,13	532	TIANA

GENNARGENTU

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
091001	75288200	56273,03	1382	ARITZO
091007	18193788	25204,42	674	BELVI'
091016	74734024	45834,17	2513	DESULO
091024	112101952	49156,68	4138	FONNI
091025	43127664	40484,63	900	GADONI
091093	52020756	33991,5	2187	TONARA

OGLIASTRA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
105001	162390491,3	109746,61	2554	ARZANA
105002	37488536	28841,76	3961	BARISARDO
105003	212054288	89299,32	3772	BAUNEI
105004	31922334	31447,52	1691	CARDEDU
105005	10626159	22583,87	559	ELINI
105006	78823792	70979,13	1583	GAIRO
105007	13230470	17055,07	1159	GIRASOLE
105009	103429601,8	65673,72	3237	IERZU
105008	31066728	30037,44	2251	ILBONO
105010	52643544,67	58236,74	5687	LANUSEI
105011	20919514,45	38401,51	1231	LOCERI
105012	16517238	20210,11	2182	LOTZORAI
105013	39729127,8	58357,77	846	OSINI
105014	77087800	43349,87	2154	PERDASDEFOGU
105015	148145616	91709,91	1419	SEUI
105016	117968776	59818,72	1075	TALANA
105017	116683000,2	55555,57	3814	TERTENIA
105018	40513340	44530,38	10749	TORTOLI'
105019	32925684	35589,87	1127	TRIEI
105020	123331381,9	95825,2	1549	ULASSAI
105021	131540424	55228,89	1330	URZULEI
105022	47601076	39807,83	635	USSASSAI
105023	210924224	84320,63	3441	VILLAGRANDE STRISAILI

SINIS

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
095011	5896566	12531,48	1320	BARATILI S. PIETRO
095018	101782537	71058,72	9126	CABRAS
095027	18687036	22377,26	1620	MILIS
095031	40458764	32374,19	1812	NARBOLIA
095035	15980947	18710,4	1748	NURACHI
095043	48213152	40685,55	2144	RIOLA SARDO
095050	72570240	66202,59	2532	S. VERO MILIS



CAMPIDANO DI ORISTANO

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
095006	93472800	62019,27	4028	ARBOREA
095013	24246956	23090,49	723	BAULADU
095025	61424196	39681,83	4973	MARRUBIU
095037	21589364	22861,69	1259	OLLAISTRA
095038	85689888	70183,34	32156	ORISTANO
095039	39056852	30778,49	1490	PALMAS ARBOREA
095047	69079880	59133,73	4819	S.GIUSTA
095046	28516702	27097,24	2830	S.NICOLÒ ARCIDANO
095056	13105913	18085,83	980	SIAMAGGIORE
095057	28445340	28333,02	840	SIAMANNA
095076	17915014	21818,2	369	SIAPICCIA
095059	27872596	28339,39	2265	SIMAXIS
095062	31794574	34103,33	2500	SOLARUSSA
095065	40273576	50124,23	10288	TERRALBA
095066	16880776	17730,91	992	TRAMATZA
095069	39171300	26936,61	2992	URAS
095072	58521900	35915,93	1740	VILLAURBANA
095074	11831700	15765,88	1169	ZEDDIANI
095075	15364106	25468,32	1182	ZERFALIU

MARMILLA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
106002	26313832	21876,68	1340	BARUMINI
106003	20821802	20969,65	907	COLLINAS
106004	25963812	24691,32	1677	FURTEI
106005	7524199	11066,34	359	GENURI
106006	46596876	37513,07	1302	GESTURI
106009	11078450	14573,93	373	LAS PLASSAS
106010	20515560	19666,25	1798	LUNAMATRONA
106012	15096057	17904,94	647	PAULI ARBAREI
106017	16870878	20536,68	1319	SEGARIU
106020	7742899,5	15606,61	152	SETZU
106021	11012488	16433,15	719	SIDDI
106022	24523262	22279,98	1094	TUILI
106023	9688923	15407,2	458	TURRI
106024	9813876	16280,16	576	USSARAMANNA
106026	38483056	29840,26	2879	VILLAMAR
106027	10891268	14196,64	675	VILLANOVAFORRU
106028	27571852	21155,87	1455	VILLANOVAFRANCA

ALTA MARMILLA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
095003	8831492	18799,76	281	ALBAGIARA
095004	22484362	28845,9	1533	ALES
095008	16413861	19750,44	447	ASSOLO
095009	21366234	25804,24	368	ASUNI
095010	5521304,5	10260,52	94	BARADILI
095012	12505754	14443,3	743	BARESSA
095077	7192787,5	12364,28	321	CURCURIS
095081	43798412,95	48195,32	919	GENONI
095022	8850214	14001,5	517	GONNOSCODINA
095023	15469180	17152,25	809	GONNOSNO'
095024	17635772	20553,12	942	GONNOSTRAMATZA
095082	124833587,4	66775,13	2088	LACONI
095026	18820670	23940,77	1170	MASULLAS
095028	17184292	18304,89	467	MOGORELLA
095029	48984272	29876,29	4518	MOGORO
095030	45299760	29585,02	815	MORGONGIORI
095036	12861237	19416,46	361	NURECI
095040	13918321	16789,32	321	PAU
095042	5133548	9657,77	289	POMPU
095044	30370682	24685,73	735	RUINAS
095054	15995406	21676,68	490	SENIS
095058	13454832	15481,65	360	SIMALA
095060	8747761	13050,6	529	SINI
095061	5971061,5	9645,81	227	SIRIS
095070	35188520	26894,53	862	USELLUS
095048	19063376	22690,06	393	VILLA S. ANTONIO
095073	17458288	22400,85	348	VILLVERDE


SARCIDANO

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
092111	14400473	22308,08	614	ESCOLCA
092112	100762480	54072,88	762	ESTERZILI
092113	36904176	31827,05	1326	GERGEI
092114	67705074,8	43309,94	3013	ISILI
092036	44794528	31956,86	2290	MANDAS
092115	19931736	22290,47	972	NURAGUS
092116	34655456	26220,42	1361	NURALLAO
092117	74738640	51859,43	2307	NURRI
092118	73435528	40455,62	2466	ORROLI
092119	49509032	38161,1	946	SADALI
092120	17897164	29147,62	697	SERRI
092121	58994228	40034,32	912	SEULO
092122	40781220,66	29363,36	1162	VILLANOVA TULO

LINAS

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
106001	269344160	141877,83	6659	ARBUS
106007	125236720	67968,09	6950	GONNOSFANADIGA
106008	174716684	78149,85	12443	GUSPINI
106025	183369824	59244,21	14515	VILLACIDRO

CAMPIDANO

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
106011	37221500	27735,49	2960	PABILLONIS
106014	87480544	39956,26	9019	S. GAVINO MONREALE
106013	42202816	32173,77	5317	SAMASSI
106015	84188312	43286,29	8544	SANLURI
106016	56611456	35277,77	4230	SARDARA
106018	83462240	42273,59	9326	SERRAMANNA
106019	42656724	29389,2	5054	SERRENTI

TREXENTA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
092024	25970982	22905,06	905	GESICO
092027	18679798	23416,86	530	GONI
092030	16789162	20221,06	1045	GUAMAGGIORE
092031	43465516	33883,04	2808	GUASILA
092044	23567526	23116,92	941	ORTACESUS
092048	14967205	16238,99	1196	PIMENTEL
092061	36234936	31147,29	1868	S. ANDREA FRIUS
092054	44504192	26661,81	1292	S. BASILIO
092053	31325614	29033,53	1733	SAMATZAI
092069	20418552	22545,25	1445	SELEGAS
092070	34174288	32330,16	4705	SENOBBI'
092081	78509728	46755,88	2085	SIURGUS DONIGALA
092083	19167950	23430,76	1157	SUELLI

GERREI

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
092002	54892812	37149,59	510	ARMUNGIA
092004	46542656	36259,26	907	BALLAO
092110	94099712	47106,57	2298	ESCALAPLANO
092058	63242392	38386,66	897	S.NICOLO' GERREI
092079	38381916	28457,29	1290	SILIUS
092098	130302944	60277,2	1160	VILLASALTO

SARRABUS

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
092106	103513912	54985,18	1451	CASTIADAS
092039	93703592	70815,12	5231	MURAVERA
092064	231249488	104228,58	3872	S. VITO
092097	75643287,91	220977,62	5090	VILLAPUTZU
092100	58348880	67650,56	3576	VILLASIMIUS


IGLESIENTE

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
107001	48760536	38936,82	1123	BUGGERRU
107005	80485896	47222,01	6399	DOMUSNOVAS
107006	108365216	55869,64	3005	FLUMINIMAGGIORE
107008	47937824	34992,67	5157	GONNESA
107009	207290788,1	119331,59	27593	IGLESIAS
107011	20202882	21821,84	1506	MUSEI
107022	91320504	42305,71	3698	VILLAMASSARGIA

CAMPIDANO DI CAGLIARI

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
092003	118351096	108859,21	26752	ASSEMINI
092016	44521780	32681,3	4229	DECIMOPUTZU
092008	94933976	44998,14	2925	BURCEI
092038	31644058	29225,84	4572	MONASTIR
092042	45252268	29646,39	2577	NURAMINIS
092015	27843566	34316,29	7756	DECIMOMANNU
092059	26178648	23034,94	7740	S.SPERATE
092009	84204016	117228,3	156951	CAGLIARI
092078	189813504	70235,51	3989	SILQUA
092088	32799816	26654,34	4174	USSANA
092091	61689692	37256,05	1989	VALLERMOSA
092108	13255961	19864,12	8974	ELMAS
092037	101480486,4	86772,75	7576	MARACALAGONIS
092109	6413583	12535,1	20556	MONSERRATO
092051	96626848	71810,97	71430	QUARTU S.ELENA
092105	27662412	50046,74	12635	QUARTUCCIU
092068	26771178	35987,22	29050	SELARGIUS
092074	48221984	30437,6	19628	SESTU
092080	223384203,6	112049,75	16669	SINNAI
092090	134784256	62370,54	7557	UTA
092101	87602176	54329,2	6991	VILLASOR
092102	27328446	34135,06	2302	VILLASPECIOSA

PARTEOLLA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
092005	11160290	14303,19	1108	BARRALI
092017	84131552	51471,83	9201	DOLIANOVA
092020	35392068	25263,84	2108	DONORI
092071	55771728	56427,76	2570	SERDIANA
092075	23202606	24222,31	6491	SETTIMO S.PIETRO
092082	12917714	21087,79	1827	SOLEMINIS

SULCIS

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
107002	31109498	41798,55	2919	CALASETTA
107003	145784320	68196,92	29821	CARBONIA
107004	51307620	64428,78	6465	CARLOFORTE
107007	30075510	35722,82	2139	GIBA
107010	24272066	29926,29	1362	MASAINAS
107012	85388008	54262,34	3403	NARCAO
107013	61658236	36926,07	1694	NUXIS
107014	29862916	22174,23	1472	PERDAXIUS
107015	16909432	19692,6	851	PISCINAS
107016	37952420	44608,21	5280	PORTOSCUSO
107019	36608524	35815,03	2692	S. ANNA ARRESI
107020	88200752	80678,48	11730	S. ANTIOCO
107017	72280944	60804,91	6044	S. GIOVANNI SUERGIU
107018	116258912	50414,32	3631	SANTADI
107021	30911226	28954,89	1107	TRATALIAS
107023	36466584	26652,01	1095	VILLAPERUCCIO

CAPOTERRA

CODISTAT	AREA	PERIMETRO	AB. AL 01.01.2010	COMUNE
092011	68380874,41	41779,07	23821	CAPOTERRA
092018	90750054,42	70742,73	1700	DOMUSDEMARIA
092050	138974048	63503,39	7340	PULA
092066	67890903,66	46768,54	5327	SARROCH
092099	39912779,59	38846,18	1925	VILLA S.PIETRO
092084	252303901,7	70742,73	3820	TEULADA

Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto della legge

1. Con la presente legge la Regione disciplina, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", di cui alla lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
2. Il conferimento di cui al comma 1 è relativo ai seguenti settori organici di materie, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
 - a) sviluppo economico e attività produttive;
 - b) territorio, ambiente e infrastrutture;
 - c) servizi alla persona e alla comunità.
3. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge individua, tra le funzioni e i compiti conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 234 del 2001, quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, specificando, per le funzioni e i compiti che non sono trattenuti a livello regionale, gli enti locali competenti.
4. Oltre ai conferimenti di cui ai commi precedenti, la presente legge dispone ulteriori conferimenti agli enti locali di funzioni e compiti già esercitati dalla Regione, individuando altresì, in relazione ai medesimi, quelli che, richiedendo l'esercizio unitario, restano di competenza regionale.

Art. 2

Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali

1. Le funzioni e i compiti sono conferiti agli enti locali nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) sussidiarietà;
 - b) idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
 - c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale;
 - d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti;
 - e) attribuzione al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali;
 - f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni amministrative;
 - g) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.
2. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali comprende, salvo diversa espressa disposizione legislativa, anche tutte le attività connesse, complementari e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, tra le quali quelle di programmazione, di controllo e di vigilanza, nonché l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.
3. Gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie oggetto di conferimento ai sensi della presente legge.
4. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione o agli enti regionali delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
5. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla Regione ai sensi della vigente normativa, non contemplate dalla presente legge.

Art. 3

Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni che, in quanto incidenti sugli interessi dell'intera comunità regionale, la legge espressamente le attribuisce.

2. In tutti i casi in cui la legge le attribuisce funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie conferite agli enti locali, la Regione le esercita mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore o, se non previsti e fino al riordino della relativa legislazione, mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. In ogni caso si applicano le procedure di concertazione e di parere previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

3. Ai fini di un efficace e coordinato esercizio delle funzioni, la Regione promuove lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale. Su richiesta degli enti locali assicura, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

Art. 4

Funzioni dei comuni

1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi salvo quelli riservati dalla legge alla Regione o conferiti, in corrispondenza degli interessi delle comunità stanziate nei rispettivi territori, alle province e agli altri enti locali.

Art. 5

Funzioni delle province

1. La provincia:

- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- b) concorre alla determinazione degli atti della programmazione regionale secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi degli atti della programmazione regionale, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni.

2. La provincia, ferme restando le competenze dei comuni, predisporre ed adotta gli atti di pianificazione territoriale di livello provinciale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio), e successive modificazioni.

3. Spettano alle province funzioni e compiti che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nell'ambito delle seguenti materie:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- h) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- i) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
- l) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
- m) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa e, ove necessario, economica e finanziaria, agli enti locali.

4. Fino all'adeguamento della legislazione regionale a quanto previsto dal presente articolo, per quanto non previsto dai titoli seguenti, restano ferme le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni.

Art. 6

Esercizio associato delle funzioni

1. Al fine di favorire fra i comuni l'esercizio associato delle funzioni conferite, gli ambiti territoriali adeguati sono individuati con il Piano di riordino di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), ovvero, per specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dalle leggi di settore.

2. Per l'attuazione della presente legge può essere disposto un adeguamento del Piano di riordino anche prima del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005.

3. Qualora, entro il termine stabilito dal Piano o dalle leggi di settore, i comuni non provvedano a costituire forme di gestione associata di ambito adeguato, le funzioni per quei comuni sono esercitate in via transitoria dalla

provincia. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, sono stabilite modalità e risorse per lo svolgimento delle attività da parte della provincia.

4. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, valgono le incentivazioni previste dalla legislazione vigente per le gestioni in forma associata.

Art. 7

Potere regolamentare degli enti locali

1. In conformità al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità, spetta agli enti locali la disciplina, con regolamento, dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti.

2. Con l'entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui al comma 1 cessano di avere vigore le norme organizzative e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

Art. 8

Cooperazione Regione-enti locali

1. La Regione e gli enti locali nei loro rapporti si attengono al principio della leale collaborazione, ponendo a fondamento della loro azione gli interessi delle comunità locali, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, la concertazione con gli enti locali attraverso gli strumenti e le modalità previsti dalla legislazione vigente, in particolare dalla legge regionale n. 1 del 2005.

Art. 9

Potere sostitutivo regionale

1. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.

2. La procedura prevista al comma 1 si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali, anche di settore, prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli enti locali.

Art. 10

Disposizioni in materia di risorse

1. Gli enti esercitano le funzioni ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

2. Alla determinazione dei criteri ed alla ripartizione tra gli enti delle risorse e dei beni si provvede con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005. Si tiene conto dei trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 234 del 2001.

3. In sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2 la Regione trasferisce agli enti locali un ammontare di risorse di norma corrispondente alla media di quelle da essa utilizzate negli ultimi tre anni per l'esercizio dei medesimi compiti e funzioni conferiti.

4. Per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica provvede, a valere sulle UPB di cui all'articolo 84, all'erogazione delle risorse agli enti locali, conformemente al riparto operato ai sensi del comma 2. I trasferimenti sono disposti in due rate semestrali anticipate e sono soggetti a rivalutazione annuale secondo l'andamento del tasso d'inflazione, salvo modifiche all'intesa di cui al comma 2.

5. Competono agli enti locali le somme derivanti dalla riscossione dei contributi annui, delle tariffe e dei diritti di segreteria relativi ai servizi resi in conseguenza del trasferimento delle funzioni.

Art. 11

Disposizioni in materia di personale

1. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con uno o più decreti dell'Assessore regionale competente in materia di personale, previa

una o più intese: con gli enti locali, in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per quanto concerne l'Amministrazione regionale, e con le organizzazioni sindacali di livello regionale.

2. Entro trenta giorni dall'intesa l'Assessore regionale competente in materia di personale, con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, rende noti il contingente del personale da trasferire per categoria e aree professionali e le sedi di destinazione presso gli enti locali interessati al conferimento delle funzioni, al fine di consentire la presentazione delle richieste di trasferimento da parte dei dipendenti.

3. Le richieste di trasferimento devono essere presentate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Può fare domanda di trasferimento anche il personale che non svolge le funzioni conferite, purché in possesso di adeguate competenze professionali.

4. Sulla base delle richieste pervenute la direzione generale competente in materia di personale, con proprio provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, formalizza gli elenchi nominativi del personale da trasferire, distinti per ente destinatario. I casi in cui le domande di trasferimento risultino inferiori ai posti da ricoprire o non pervengano domande di trasferimento sono disciplinati nell'intesa di cui al comma 1.

5. Gli inquadramenti del personale regionale devono avvenire entro sei mesi dalla data di trasferimento agli enti locali delle risorse occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'articolo 10.

6. Al personale regionale inquadrato ai sensi del comma 5 viene riconosciuta a tutti gli effetti l'intera anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale. Al suddetto personale è conservata, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico fondamentale in godimento e quello determinato per effetto dell'inquadramento nel ruolo dell'ente destinatario delle funzioni. Al personale medesimo che ne faccia richiesta viene, inoltre, garantito il mantenimento del trattamento previdenziale previgente, compresa l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

7. Gli oneri finanziari di cui al comma 6 sono a totale carico della Regione.

8. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito.

9. All'atto del conferimento delle funzioni si provvede, secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 31 del 1998, alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate dal conferimento delle funzioni e alla modifica della dotazione organica per un numero di posti corrispondente a quello dei trasferimenti di personale effettuati.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti di personale regionale conseguenti agli ulteriori conferimenti di funzioni agli enti locali che venissero disposti dalla Regione.

Art. 12

Contrattazione collettiva Regione-enti locali

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e al fine di razionalizzare ed armonizzare il sistema organizzativo regionale e locale, è istituito il "Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali", di cui fa parte il personale dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali.

2. Dal Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali è escluso il personale degli enti regionali e locali non compreso nei comparti di contrattazione collettiva, rispettivamente, della Regione ed enti regionali e delle regioni ed autonomie locali.

3. Il personale di cui al comma 1 è disciplinato dalla legge regionale in armonia con i principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento.

4. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, agli effetti della contrattazione collettiva, sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che svolge ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza alle amministrazioni e agli enti ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. L'ordinamento dell'Agenzia e il procedimento di contrattazione collettiva sono definiti con legge regionale che, nella composizione degli organi dell'Agenzia e nel procedimento di contrattazione, assicuri la presenza di soggetti in rappresentanza degli enti locali.

5. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi stipulati ai sensi dei commi 1 e 4 restano a carico degli enti locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto regioni e autonomie locali.

6. L'equiparazione dei trattamenti retributivi del personale è realizzata, in più tornate contrattuali, mediante un

processo graduale regolato secondo una rigorosa valutazione di sostenibilità economico-finanziaria da parte della Regione e degli enti locali, e deve tendere:

- a) a migliorare la qualità e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi offerti alla collettività regionale;
- b) a favorire strumenti e discipline che agevolino il processo di riforma delle funzioni e dei compiti della Regione e degli enti locali.

7. Fino all'attuazione dei commi 3 e 4 continuano ad applicarsi nei confronti del personale di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali vigenti secondo i rispettivi ordinamenti.

TITOLO II - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I - ARTIGIANATO

Art. 13

Artigianato. Definizione

1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) delle funzioni amministrative in materia di artigianato, così come definito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative conferite ai sensi degli articoli 14, 48 e 49 dello stesso decreto.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 14

Artigianato. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni di:

- a) programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di artigianato in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3;
- b) disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
- c) promozione della ricerca applicata e dell'innovazione per il trasferimento delle conoscenze tecnologiche nel settore artigiano;
- d) tutela dei prodotti tipici sardi, anche avvalendosi della collaborazione di idonei istituti tecnici.

2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse.

Art. 15

Artigianato. Conferimenti agli enti locali

1. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 75, le funzioni in materia di formazione per gli imprenditori artigiani.

2. I comuni, singoli o associati, possono promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione relativa alle attività artigiane.

Art. 16

Commissioni provinciali per l'artigianato

1. Alla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono costituite, nelle otto province della Sardegna, le Commissioni per l'artigianato";
- b) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Fino all'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle province istituite ai sensi della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le amministrazioni provinciali ed operano con personale delle medesime e delle camere di commercio. La Regione stipula con le province interessate e con le camere di commercio le relative convenzioni."

CAPO II - INDUSTRIA

Art. 17

Industria. Definizione

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese quelle conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 dello stesso decreto.

Art. 18

Industria. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutti i compiti e le funzioni in materia di industria non riservati allo Stato ovvero non spettanti agli enti locali o alle CCIAA, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, all'industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese.
2. *(comma abrogato da L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, comma 31 - Legge Finanziaria 2008) Omissis...*

Art. 19

Industria. Conferimenti agli enti locali

1. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali in materia di aree industriali.
2. Spettano alle province le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari come stabilito dal comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Le province esercitano, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'articolo 75, le funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e medie imprese.
4. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative:
a) *(Lettera sostituita da L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, comma 32 - Legge Finanziaria 2008)* alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche produttive di beni e servizi;
b) alla istituzione e alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive.
5. I comuni, singoli o associati, in armonia con i principi generali della programmazione comunitaria e regionale e nel quadro della normativa vigente per il settore industriale, possono esercitare attività promozionali e fornire servizi reali alle imprese, al fine di accrescere l'interesse agli investimenti e favorire gli insediamenti industriali nel territorio regionale.

CAPO III - RICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 20

Energia. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:
a) agevolazioni per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative, per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali, ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico o nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzando combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio;
b) agevolazioni per la realizzazione di sistemi con caratteristiche innovative, utilizzando le fonti rinnovabili di energia di origine solare, finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la fruizione della risorsa idrica attraverso sistemi di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua;
c) concessione di contributi, previsti dall'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici;
d) regolamentazione relativa alla certificazione e al controllo degli impianti di produzione di energia, ivi comprese le certificazioni di cui all'articolo 30 della legge n. 10 del 1991;
e) concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza regionale e per la realizzazione di altre reti

energetiche e di impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti.

Art. 21

Energia. Conferimenti agli enti locali

1. Le province concorrono alla determinazione degli atti di programmazione regionale in materia di energia.
2. Sono attribuite alle province le funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia.
3. Sono attribuiti, altresì, alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;
 - b) *(lettera modificata dall'art. 6, comma 3, L.R. 7 agosto 2009, n. 3)* rilascio, nel rispetto della programmazione regionale, di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici e gli impianti di produzione di energie rinnovabili;
 - c) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti;
 - d) adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento;
 - e) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
 - f) provvedimenti che interessano una sola provincia relativi a:
 - 1) gruppi elettrogeni;
 - 2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt;
 - 3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
 - 4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
 - 5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.
4. Ai comuni sono riservati i seguenti compiti e funzioni, da esercitare in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico:
 - a) certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 10 del 1991, adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
 - b) per i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, controllo degli impianti termici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione del comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
 - c) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, adozione del piano per le fonti rinnovabili nell'ambito del Piano urbanistico comunale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1991.

CAPO IV - MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

Art. 22

Miniere e risorse geotermiche. Definizione

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "miniere e risorse geotermiche", come definite dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi dell'articolo 49 dello stesso decreto.
2. In particolare, tali funzioni e compiti concernono le attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, e alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23

Miniere e risorse geotermiche. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi non spettanti agli enti locali, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, nonché la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la Regione svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:
- a) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività connesse alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse di cave e miniere;
 - b) concessione ed erogazione di ausili finanziari disposti ai sensi della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese);
 - c) rilascio delle autorizzazioni d'indagine, dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie; rilascio dei permessi di ricerca e delle autorizzazioni per attività di cava;
 - d) controllo della rispondenza dei lavori estrattivi al progetto approvato ed in particolare alle prescrizioni di natura tecnico-mineraria;
 - e) svolgimento dei compiti di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Regione articola la propria organizzazione valorizzando gli uffici, la sede e la documentazione tecnica e storica del Distretto minerario della Sardegna, trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234. Al fine di garantire l'integrità degli archivi e le testimonianze della attività mineraria industriale in Sardegna la Giunta regionale procede alle necessarie intese con lo Stato.

Art. 24

Miniere e risorse geotermiche. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti alle province la funzione di controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e i relativi poteri sanzionatori.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:
- a) controlli sulle attività abusive sia di miniera che di cava e relativi poteri sanzionatori;
 - b) espressione dell'intesa di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, come modificato dal comma 30 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, in tema di compatibilità dell'attività estrattiva con la pianificazione urbanistica comunale.

CAPO V - FIERE, MERCATI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 25

Fiere e commercio. Definizione

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di fiere, mercati e commercio così come definiti dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49, nonché quelle previste dall'articolo 163 dello stesso decreto.

Art. 26

Fiere e commercio. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di:
- a) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
 - b) concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
 - c) promozione e sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
 - d) sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari locali, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
 - e) predisposizione ed attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
 - f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia nelle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
 - g) promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel settore del commercio;
 - h) promozione e sostegno alla costituzione di consorzi, esclusi quelli a carattere multiregionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);

- i) redazione, elaborazione e diffusione del calendario fieristico regionale e attribuzione della qualifica internazionale, nazionale o regionale alle manifestazioni fieristiche.

Art. 27

Fiere e commercio. Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:
 - a) vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti commercializzati;
 - b) attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;
 - c) organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore, con particolare riferimento, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, alla formazione degli operatori commerciali con l'estero.
2. Spettano ai comuni, fermi restando le funzioni e i compiti già esercitati in base all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna), i seguenti compiti e funzioni:
 - a) riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e relative autorizzazioni allo svolgimento;
 - b) rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza);
 - c) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - c-bis) *(lettera aggiunta da L.R. 29 maggio 2007, art. 12, comma 6, lett. a)* rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni;
 - d) programmazione e rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle relative ai punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;
 - e) programmazione, rilascio e revoca, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, delle autorizzazioni relative ai distributori di carburante e alla commercializzazione del gas in bombole.
3. È abrogata la legge regionale 16 giugno 1994, n. 32 (Delega di funzioni in materia di commercio).
4. Il comma 17 dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) è sostituito dal seguente: "17. In caso di inerzia da parte del comune la Regione attiva la procedura sostitutiva prevista dalla legge regionale di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali."

Art. 28

Fiere e commercio. Funzioni promozionali

1. Le funzioni promozionali indicate alle lettere a), d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 26 sono svolte anche da province e comuni, singoli o associati, negli ambiti di rispettiva competenza.

CAPO VI - TURISMO

Art. 29

Turismo. Definizione

1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la ripartizione fra la Regione e gli enti locali delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, così come definite dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 30

Turismo. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni in materia di:
 - a) definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'industria turistica;
 - b) definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, attraverso l'adozione e l'attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento;

- c) concessione di contributi ed agevolazioni per la realizzazione, riqualificazione, ammodernamento di beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta turistica regionale;
- d) promozione regionale, nazionale ed internazionale dei singoli settori ed interventi che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo;
- e) raccolta, elaborazione e diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale;
- f) promozione del marchio Sardegna;
- g) cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione europea e coordinamento con le altre regioni;
- h) sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l'osservatorio turistico regionale;
- i) sviluppo e coordinamento del sistema informatico-informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei Sistemi turistici locali (STL) per la loro integrazione con il sistema regionale;
- l) monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;
- m) riconoscimento dei STL;
- n) indirizzi e criteri generali per la classificazione delle strutture ricettive;
- o) tenuta del registro regionale delle associazioni pro-loco sulla base dei dati risultanti dagli albi provinciali;
- p) tenuta del registro di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo).

Art. 31

Turismo. Conferimenti agli enti locali

1. Alle province sono attribuiti:
 - a) il parere obbligatorio previsto dall'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22), anche con riferimento alle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
 - b) le funzioni amministrative di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, ed al successivo D.M. 16 ottobre 1991, del Ministro del turismo e dello spettacolo già svolte dagli enti provinciali per il turismo; le province provvedono a trasmettere copia delle comunicazioni alla Regione;
 - c) le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale n. 13 del 1988, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime;
 - d) la rappresentanza nelle commissioni di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 287 del 1991, già di competenza degli enti provinciali per il turismo;
 - e) le funzioni in materia di associazioni pro-loco, previste dal Dec.Ass. 5 novembre 1997, n. 887 dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio;
 - f) l'attività di promozione turistica del territorio di competenza, di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
 - g) la rilevazione dei dati statistici presso le strutture ricettive e la loro successiva trasmissione al sistema informativo turistico regionale;
 - h) le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già attribuite dall'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria).
2. Al riordino della disciplina ed ai conferimenti delle funzioni in materia di professioni turistiche si provvede con successiva legge regionale.
3. Sono attribuiti ai comuni:
 - a) la vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico;
 - b) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni in materia di apertura, trasferimento e chiusura degli esercizi ricettivi;
 - c) l'applicazione, ferme restando le attribuzioni degli organi giudiziari, delle sanzioni amministrative relative all'esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico, comprese le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26;
 - d) lo svolgimento dell'attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, nonché di promozione locale.
4. I comuni, singoli o associati, in armonia con gli interventi della Regione e degli altri enti locali, possono intervenire al fine di elevare la qualità dell'offerta turistica.
5. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione di sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 32**Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1988 (Agenzie di viaggio)**

1. Le disposizioni della legge regionale n. 13 del 1988, sono così modificate:

- a) ogni riferimento all'Assessorato regionale competente in materia di turismo deve intendersi riferito all'amministrazione provinciale competente per territorio in relazione all'ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività di agenzia di viaggio, salvo quanto espressamente riservato alla Regione dalla presente legge;
- b) la cauzione prevista dall'articolo 10 deve essere versata alla tesoreria della provincia;
- c) della commissione esaminatrice degli esami di idoneità di cui all'articolo 15 devono fare parte esperti in ciascuna lingua straniera oggetto d'esame e in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- d) gli articoli 21 e 24 sono abrogati.

CAPO VII - AGRICOLTURA**Art. 33****Agricoltura. Definizione**

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e delle province delle funzioni in materia di agricoltura, in attesa della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto concernenti il conferimento di funzioni in agricoltura).

Art. 34**Agricoltura. Funzioni della Regione**

1. La Regione svolge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, per le funzioni e i compiti conferiti alle province, le attività di:

- a) indirizzo e coordinamento mediante gli atti di programmazione generale e settoriale per le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 35;
- b) coordinamento del sistema informativo agricolo regionale nell'ambito del sistema agricolo nazionale (SIAN).

Art. 35**Agricoltura. Conferimenti alle province**

1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

- a) autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;
- b) autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espianto di piante di olivo;
- c) certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
- d) autorizzazione per l'istituzione delle aziende faunistiche venatorie ai sensi della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna);
- e) interventi per l'educazione alimentare;
- f) *(lettera abrogata dall'art. 2, comma 11, L.R. 7 agosto 2009, n. 3) Omissis...*
- g) *(lettera abrogata dall'art. 2, comma 11, L.R. 7 agosto 2009, n. 3) Omissis...*
- h) *(lettera abrogata dall'art. 2, comma 11, L.R. 7 agosto 2009, n. 3) Omissis...*

Art. 36**Usi civici**

1. I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono sostituiti dai seguenti:

"13. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è sostituito dal seguente: "3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP."

14. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente: "5-bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP."

15. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18-bis della legge regionale n. 12 del 1994 è sostituita dalla seguente: "b) siano stati alienati prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere dai comuni stessi senza il rispetto della normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, o

siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o per la realizzazione di PEEP o di PIP;".

CAPO VIII - CAMERE DI COMMERCIO

Art. 37

Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. In tutte le materie considerate dal presente titolo, le CCAA svolgono le funzioni amministrative loro eventualmente delegate dalla Regione, dalle province o dai comuni.

TITOLO III - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

CAPO I - TERRITORIO E URBANISTICA

Sezione I - Edilizia residenziale pubblica

Art. 38

Edilizia residenziale pubblica.

Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
 - a) determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
 - b) programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
 - c) definizione delle modalità d'incentivazione degli interventi;
 - d) fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
 - a) approvazione dei programmi d'intervento;
 - b) ripartizione degli interventi per ambiti territoriali;
 - c) definizione dei costi massimi degli interventi;
 - d) formazione e gestione dell'anagrafe degli assegnatari di contributi pubblici del settore;
 - e) riparto dei fondi a sostegno della locazione;
 - f) programmazione degli interventi per l'accesso alla proprietà della prima casa d'abitazione.

Art. 39

Edilizia residenziale pubblica.

Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:
 - a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale;
 - b) *(lettera sostituita da L. R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 13, comma 4, lett. a)* esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruente del contributo; nell'esercizio della vigilanza suddetta rientra il potere di commissariamento e gli altri previsti, per l'autorità governativa, dall'articolo 2545-sexiesdecies del Codice civile;
 - c) formazione e gestione dell'anagrafe provinciale degli assegnatari di contributi pubblici per la casa.
2. Sono attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:
 - a) gestione e attuazione degli interventi relativi alle opere di rilevanza comunale;
 - b) determinazione delle tipologie d'intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:
 - a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito comunale;
 - b) individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi d'intervento;
 - c) concessione di contributi pubblici ai soggetti attuatori;
 - d) vigilanza sull'utilizzo dei contributi da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
 - e) controllo dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi e dei beneficiari finali;
 - f) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - g) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sezione II - Demanio**Art. 40****Demanio marittimo. Funzioni della Regione**

1. Spetta alla Regione la disciplina e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni.
2. Spettano inoltre alla Regione:
 - a) tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite ai comuni o allo Stato;
 - b) le concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.

Art. 41**Demanio marittimo. Funzioni dei comuni**

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni in materia di:
 - a) elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali;
 - b) concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;
 - c) le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato.

Art. 42**Demanio - Beni minerari**

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente minerario sardo - E.M.S.A.), si intende prorogato fino alla completa dismissione dei beni immobili connessi ad attività minerarie dismesse relativamente al passaggio dei beni agli enti locali.

**CAPO II - PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE
DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI****Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione dell'ambiente naturale****Art. 43****Protezione dell'ambiente naturale.****Funzioni della Regione**

1. Spettano alla Regione tutti i compiti e le funzioni non riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare:
 - a) definizione dei criteri generali degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere;
 - b) programmazione, coordinamento dell'azione ambientale e ripartizione tra i vari interventi delle risorse finanziarie assegnate;
 - c) coordinamento degli interventi ambientali;
 - d) attuazione, previa intesa con lo Stato, di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari, di cui al comma 20 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), secondo quanto previsto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 - e) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, ricevimento di denunce, visti su certificati d'importazione, ritiro dei permessi errati o falsificati, autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione svolge inoltre i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informazione ed educazione ambientale;
 - b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
 - c) decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;

- d) protezione dell'ambiente costiero.
3. Restano alla Regione le funzioni esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

Art. 44

Protezione dell'ambiente naturale. Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:
- a) protezione e osservazione delle zone costiere nell'ambito del territorio provinciale;
 - b) gestione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Regione, della rete provinciale dei centri di educazione ambientale.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le funzioni indicate alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5.

Sezione II - Aree protette e Rete natura 2000

Art. 45

Aree protette e Rete natura 2000. Definizione

1. La presente sezione disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di aree naturali protette, così come classificate dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), nonché delle funzioni e dei compiti amministrativi delle aree della Rete natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46

Aree protette e Rete natura 2000. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di aree naturali protette non indicati tra quelli di rilievo nazionale e non attribuiti alle province, ai comuni e agli enti locali da leggi nazionali o regionali.

Art. 47

Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall'articolo 2 della legge n. 394 del 1991, e specificate, per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette regionali, dall'articolo 22 della stessa legge.
2. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative che riguardino le aree protette insistenti nel territorio comunale, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991.
3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, adottate dalla Regione con apposito provvedimento.
4. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, relative ad interventi di valenza provinciale e comunale da individuarsi, con apposita deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure previste al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 48

Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale. Funzioni della Regione

1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalla presente legge.
2. In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti:
- a) predisposizione di direttive nell'ambito previsto dalle normative statali;
 - b) formulazione di linee-guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale;
 - c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale;

- d) svolgimento delle valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi che interessano i territori di più province o che rivestono un interesse regionale sul piano ambientale, programmatico, economico e sociale.
3. Le procedure di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), si concludono, sulla base dell'attività istruttoria, con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

Art. 49

Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Funzioni degli enti locali

1. *(Comma modificato da L. R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 5, comma 19)* In materia di valutazione ambientale strategica spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alle province tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo regionale e lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi da parte della Giunta regionale entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, le specifiche categorie di opere, tra quelle regolamentate dalle direttive comunitarie vigenti, da attribuire alla competenza delle province. Prima della sua approvazione definitiva l'atto di indirizzo e coordinamento è inviato al Consiglio regionale per l'espressione del parere della competente Commissione. Il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario si prescinde dal parere.
3. Con il medesimo atto sono individuate le modalità per il coordinamento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e alla legge regionale n. 4 del 2006, per la valutazione di impatto ambientale.

Sezione III - Tutela delle acque

Art. 50

Tutela delle acque. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore e in particolare le funzioni e i compiti di:
 - a) disciplina degli scarichi delle acque reflue nell'ambito delle leggi nazionali di settore e delle direttive comunitarie;
 - b) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque;
 - c) verifica e controllo della compatibilità dei piani, dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale della tutela delle acque;
 - d) *(lettera sostituita da L. R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15, comma 12, lett. a)* verifica e controllo dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato;
 - e) tenuta, classificazione e aggiornamento dell'elenco delle acque:
 - 1) per specifica destinazione:
 - I. dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 - II. destinate alla vita dei molluschi;
 - III. destinate alla balneazione;
 - IV. richiedenti protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
 - 2) superficiali e sotterranee per gli obiettivi di qualità ambientale;
 - f) divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
 - a) disciplina delle modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione;
 - b) disciplina delle modalità di gestione degli impianti di depurazione e delle fasi delle autorizzazioni provvisorie per l'avvio;
 - c) gestione del Centro di documentazione istituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alla legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, e alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, e disposizioni varie), ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

Art. 51

Tutela delle acque. Conferimenti agli enti locali

1. (Comma sostituito da L. R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15, comma 12, lett. d) Sono attribuite alle province, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Regione, le seguenti funzioni:
 - a) (lettera sostituita da L. R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15, comma 12, lett. b) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in qualunque corpo ricettore;
 - b) (lettera sostituita da L. R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15, comma 12, lett. c) controllo degli scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, ed irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, introito e destinazione dei proventi ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;
 - c) gestione del catasto delle pressioni antropiche;
 - d) ricevimento delle comunicazioni dell'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati;
 - e) aggiornamento e trasferimento alla Regione dei dati nel Centro di documentazione dei bacini idrografici previsto al comma 2 dell'articolo 50 e ai Sistemi informativi territoriali individuati dalla Regione.
 2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative alle seguenti attività:
 - a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;
 - b) immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;
 - c) immersione in casse di colmata, in vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) del presente articolo;
 - d) posa in mare di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale.
 3. Qualora l'attività di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative alla lettera b) del comma 2, sono rilasciate dalla provincia ove l'attività di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il percorso prevalente.
- 3bis. (Comma aggiunto da L. R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 5, comma 5) All'irrogazione delle sanzioni amministrative, relative all'effettuazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede la provincia competente per territorio. Il relativo introito è destinato dalla provincia a interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.
4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:
 - a) ricevimento delle comunicazioni di utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari;
 - b) controllo della corretta utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari e irrogazione delle sanzioni;
 - b-bis) (lettera sostituita da L. R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15, comma 12, lett. e) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, irrogazione delle sanzioni amministrative relative, introito e destinazione dei proventi al finanziamento di interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

Sezione IV - Inquinamento atmosferico, rischi di incidenti rilevanti industriali, autorizzazioni integrate ambientali

Art. 52

Inquinamento atmosferico. Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
 - a) la predisposizione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria;
 - b) la fissazione dei valori limite di qualità dell'aria, da adottarsi nell'ambito di piani stralcio di conservazione, per specifiche zone nelle quali è necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali ovvero nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
 - c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della miglior tecnologia disponibile, tenuto conto delle linee-guida fissate dallo Stato;
 - d) la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale nell'ambito dei piani di cui alle lettere precedenti, di valori limite delle emissioni industriali più restrittivi dei valori minimi

di emissione definiti nelle linee-guida statali, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

- e) la definizione di linee di indirizzo dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
- f) le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 53

Inquinamento atmosferico. Conferimenti agli enti locali

1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:

- a) i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, e i provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) la predisposizione e la realizzazione dei piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- c) l'elaborazione, sentiti i comuni interessati, dei piani di intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendano necessari per il ripristino delle condizioni ambientali;
- d) l'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla lettera c) in caso di inerzia dei comuni;
- e) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni;
- f) la formulazione di proposte operative alla Regione per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria;
- g) le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Le province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), sono individuate quali "Autorità competenti" per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono di competenza dei comuni:

- a) le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti le emissioni in atmosfera;
- b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di intervento di cui alla lettera c) del comma 1;
- c) le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), come modificato dal decreto ministeriale n. 60 del 2002;
- d) l'informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell'aria;
- e) la formulazione di proposte alla provincia in merito all'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell'aria.

Sezione V - Inquinamento elettromagnetico

Art. 54

Inquinamento elettromagnetico. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti non espressamente indicati nell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), né spettanti alle autorità indipendenti, né compresi tra quelli di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuiti agli enti locali dalla presente legge.

2. La Regione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza si attiene ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti relativi:

- a) all'emanazione del piano regionale di localizzazione dell'emittenza radio-televisiva;
- b) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kilovolt, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi nel rispetto dei parametri fissati dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

4. Spettano altresì alla Regione, che le esercita nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, i seguenti compiti e funzioni indicati dall'articolo 8 della legge n. 36 del 2001:

- a) la definizione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001, dei criteri per la redazione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
- b) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 36 del 2001;
- c) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 55

Inquinamento elettromagnetico. Conferimenti agli enti locali

1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione non superiore a 150 kilovolt.

2. Sono di competenza delle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) rilascio delle autorizzazioni inerenti alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kilovolt e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 54;
- b) controllo e vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
- c) adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti;
- d) approvazione dei piani di risanamento degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile, con le modalità indicate dalla legislazione regionale.

3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.

4. Sono attribuiti ai comuni:

- a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile;
- b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;
- c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile;
- d) l'individuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt.

5. I comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

6. I comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150 kilovolt, presentati alla provincia.

Sezione VI - Inquinamento acustico

Art. 56

Inquinamento acustico. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi non riservati allo Stato dall'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico) o dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998, né attribuiti agli enti locali dalla legislazione vigente o dalla presente legge; in particolare, la Regione:

- a) predispone un piano regionale triennale di intervento per la prevenzione, la riduzione e il risanamento dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, per la redazione dei quali le regioni possono formulare proposte non vincolanti;
- b) individua i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
- c) individua i criteri ed i parametri in base ai quali i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono stabilire livelli di inquinamento acustico in deroga alla legislazione statale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 447 del 1995.

Art. 57**Inquinamento acustico. Conferimenti agli enti locali**

1. Sono di competenza delle province:
 - a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico;
 - b) la formulazione di osservazioni nonché l'espressione di apposito parere sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali;
 - c) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
 - d) la valutazione dei piani comunali di risanamento acustico con la formulazione di proposte operative alla Regione al fine della predisposizione e definizione da parte di quest'ultima del piano regionale triennale di intervento;
 - e) il controllo e la verifica sull'attuazione dei piani di risanamento acustico dei comuni ricadenti nell'ambito provinciale, sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nel piano regionale di intervento;
 - f) il coordinamento delle iniziative assunte da due o più comuni volte al contenimento delle emissioni sonore, nei casi di inquinamento acustico riguardante porzioni di territorio appartenenti a più comuni;
 - g) l'emanazione di specifiche ordinanze, a carattere temporaneo, per il contenimento e/o l'abbattimento delle emissioni sonore, estese a tutto il territorio provinciale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di urgenti ed eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - h) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ovvero di conflitto fra gli stessi.
2. Spettano ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi indicati dall'articolo 6 della legge n. 447 del 1995; in particolare è di competenza dei comuni:
 - a) l'adozione, nel rispetto del piano regionale triennale, dei piani di risanamento acustico;
 - b) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie;
 - c) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - d) la concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 447 del 1995 i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono individuare, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni regionali, livelli di inquinamento acustico inferiori a quelli stabiliti dalla legge statale.

Sezione VII - Gestione dei rifiuti**Art. 58****Gestione dei rifiuti. Funzioni della Regione**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
 - a) redazione, sentiti i comuni e le province, dei piani regionali di gestione e di smaltimento dei rifiuti;
 - b) programmazione della spesa sulla base della pianificazione regionale;
 - c) predisposizione di norme regolamentari nell'ambito previsto dalle normative statali;
 - d) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
 - e) predisposizione dell'anagrafe dei siti inquinati da bonificare e approvazione dei progetti di bonifica dei siti se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, con le procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di bonifica e degli impianti di smaltimento e recupero.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione:
 - a) la definizione annuale dell'entità del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e la riscossione del relativo tributo;
 - b) la costituzione del fondo per gli interventi ambientali.

Art. 59**Gestione dei rifiuti. Conferimenti agli enti locali**

1. Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario in attuazione dei commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. La provincia concorre alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento dei rifiuti.
3. Quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione.
4. Spettano inoltre alle province i seguenti compiti e funzioni:
 - a) approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
 - b) autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
 - c) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;
 - d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
 - e) redazione degli elenchi dei siti inquinati che si estendono sul territorio di più comuni;
 - f) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.
5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:
 - a) rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli oli esausti;
 - b) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;
 - c) attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.
6. Sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti nel territorio di competenza, sentita la conferenza dei servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
7. Spetta, altresì, ai comuni l'individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.

CAPO III - RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 60

Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
 - a) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo nelle materie di cui al presente capo;
 - b) predisposizione del Piano regionale di tutela e di risanamento della qualità dell'acqua;
 - c) predisposizione del bilancio idrico e delle misure per la pianificazione e l'utilizzo delle risorse idriche;
 - d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria;
 - e) predisposizione, approvazione ed aggiornamenti del piano di bacino o dei piani stralcio di bacino, nelle more dell'approvazione della legge di riordino della materia;
 - f) rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali e di acque sotterranee, queste ultime per portate superiori o uguali a 10 litri al secondo;
 - g) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e introito dei relativi proventi;
 - h) prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale;
 - i) istruttorie tecnico-amministrative dei procedimenti vincolistici e tutela tecnico-economica sui beni silvo-pastorali degli enti pubblici, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e relativo regolamento.

Art. 61

Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:
 - a) rilascio di licenze di attingimento per le acque superficiali;
 - b) rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici;
 - c) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale di:
 - 1) opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;
 - 2) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 3.

2. Sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni precedentemente esercitate dalle CCIAA concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio-decreto n. 3267 del 1923, ai sensi del comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in materia di:

- a) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia dei corsi d'acqua naturali o inalveati comunque classificati o classificabili, ricadenti interamente nel territorio comunale ovvero in area urbana;
- b) opere idrauliche classificate o classificabili di quinta categoria o di interesse esclusivamente comunale.

CAPO IV - OPERE PUBBLICHE

Art. 62

Opere pubbliche. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di rilevanza regionale collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spetta altresì alla Regione la programmazione, mediante gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3, delle opere pubbliche di interesse locale finanziate con fondi regionali.

Art. 63

Opere pubbliche. Conferimenti agli enti locali

1. Sono conferiti agli enti locali, secondo le rispettive competenze, le funzioni e i compiti riferiti ad interventi di rilevanza locale, collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 449 del 1997.

CAPO V - VIABILITÀ

Art. 64

Viabilità. Funzioni della Regione

1. Sono attribuiti alla Regione le funzioni e i compiti relativi alla pianificazione, alla programmazione e al coordinamento delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:

- a) pianificazione, programmazione e coordinamento della rete stradale regionale, ossia della viabilità non compresa nella rete stradale nazionale;
- b) classificazione e declassificazione delle strade di interesse provinciale e pareri relativi alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;
- c) definizione dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale.

Art. 65

Viabilità. Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti relativi alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale. È altresì trasferita al demanio della provincia competente per territorio la suindicata viabilità ex ANAS.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono altresì attribuiti alle province le funzioni e i compiti in materia di:

- a) progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete stradale regionale con esclusione della viabilità di interesse comunale; la Regione promuove accordi di programma nel caso di strade interprovinciali o di rilevante importanza, al fine di assicurare omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade;
- b) rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sulla base della rispettiva competenza territoriale.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti in materia di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale di rilievo comunale.

CAPO VI - TRASPORTI

Art. 66

Competenze in materia di trasporto pubblico locale

1. In attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma del comma 4 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), le funzioni in materia di trasporto pubblico locale sono ripartite fra Regione ed enti locali ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale).

Art. 67

Trasporti. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
 - a) rifornimento idrico delle isole;
 - b) estimo navale;
 - c) disciplina della navigazione interna;
 - d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
 - e) programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione del rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
 - f) programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione delle opere concernenti porti o specifiche aree portuali così come definiti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) relativamente alle competenze esercitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
 - g) pianificazione e programmazione degli aeroporti di interesse regionale.
2. Spettano inoltre alla Regione le funzioni in materia di deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

Art. 68

Trasporti. Conferimenti agli enti locali

1. Sono attribuiti alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti e le funzioni ed i compiti di gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo effettuati, quando istituiscono stabili collegamenti tra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana, di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia e quando collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di un'altra provincia limitrofa. Sono altresì attribuiti alle province le funzioni ed i compiti relativi all'attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 67.
2. Spettano alle province, ai sensi del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le funzioni relative a:
 - a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
 - b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
 - c) esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
 - d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
 - e) controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
 - f) rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
 - g) esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi, di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
 - h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, i comuni provvedono alla manutenzione e alla tenuta in esercizio degli impianti di segnalamento notturno dei porti, ove non affidati in concessione, inseriti nel territorio comunale, con esclusione di quelli sottoposti al controllo delle autorità portuali o di diretta competenza della Regione.

CAPO VII - PROTEZIONE CIVILE

Art. 69

Protezione civile. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
 - a) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione e all'aggiornamento dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

- b) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
 - c) programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi di organizzazione e di utilizzo del volontariato;
 - d) predisposizione e attuazione del piano per lo spegnimento degli incendi boschivi;
 - e) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi urgenti, di rilevanza regionale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi che, per natura ed estensione, richiedano l'intervento di una pluralità di enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - f) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi, di rilevanza regionale, tesi a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
- a) programmazione e coordinamento in materia di formazione e qualificazione professionale;
 - b) erogazione di attività formative ad elevata complessità tecnico-operativa individuate ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 74.

Art. 70

Protezione civile. Conferimenti agli enti locali

1. Spettano alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità.
2. Sono conferiti alle province i seguenti compiti e funzioni:
 - a) esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992;
 - c) attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.
3. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) attuazione in ambito provinciale dell'attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
 - c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.
4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è altresì attribuita alle province l'erogazione di una quota delle attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.
5. Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:
 - a) esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.
6. Spettano ai comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
 - b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005;
 - d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
 - e) vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;
 - f) utilizzo del volontariato di protezione civile, a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

TITOLO IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

CAPO I - TUTELA DELLA SALUTE

Art. 71

Tutela della salute

1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ad essa conferiti ai sensi del capo I del titolo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.
- 2-bis. (Comma aggiunto dall'art. 8, comma 16, lettera a), L.R. 7 agosto 2009, n. 3) Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni:
 - a) in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria prevista nel comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);
 - b) relative all'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali con incapacità motorie permanenti previste nell'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. All'individuazione delle funzioni e dei compiti che rimangono in capo alla Regione e di quelli da conferire agli enti locali si provvede con legge regionale di riordino dell'intera materia.

CAPO II - ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 72

Istruzione. Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
 - a) programmazione dell'offerta formativa;
 - b) programmazione sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
 - c) suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati;
 - d) determinazione del calendario scolastico;
 - e) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
 - f) interventi di orientamento scolastico e universitario individuati dalla programmazione regionale, che, per peculiarità, rilevanza e destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;
 - g) monitoraggio dell'attività svolta dagli enti locali nel campo dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.

Art. 73

Istruzione. Conferimenti agli enti locali

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alle province, in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione, i seguenti compiti e funzioni, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:
 - a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;
 - b) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
 - c) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
 - d) costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello territoriale ed eventuale scioglimento degli stessi;
 - e) interventi a favore degli istituti professionali ai sensi delle lettere g), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.
2. Spettano, inoltre, alle province le seguenti funzioni:
 - a) sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;



- b) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
3. Spettano, inoltre, alle province sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 e d'intesa con i comuni, singoli o associati:
- la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
 - l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1984 a favore delle scuole materne non statali;
 - l'erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
- c-bis) (*lettera aggiunta da L. R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 12, comma 6, lett. b*) l'erogazione dei contributi a favore delle scuole non statali.
4. La risoluzione dei conflitti di competenza è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano ai comuni, in relazione agli istituti del primo ciclo dell'istruzione sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:
- l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;
 - la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, d'intesa con queste ultime;
 - i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
 - il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
 - la costituzione degli organi collegiali scolastici a livello territoriale, nonché i controlli e la vigilanza sugli stessi, ivi compreso lo scioglimento.
6. Spettano inoltre ai comuni:
- la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
 - le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
7. I comuni, singoli o associati, e le province, ciascuno in relazione al ciclo dell'istruzione di competenza, esercitano, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della programmazione regionale, le seguenti funzioni:
- programmazione dell'offerta dell'educazione degli adulti;
 - interventi integrati di orientamento scolastico e professionale con relativo monitoraggio;
 - azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
 - azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
 - interventi perequativi;
 - interventi integrati di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
8. Spetta ai comuni sedi di convitto nazionale il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori.

CAPO IV - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 74

Formazione professionale. Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione:
- attività di programmazione e indirizzo, delle politiche di orientamento e della formazione professionale;
 - elaborazione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità che regolano lo svolgimento delle attività formative, compreso l'aggiornamento dei formatori;
 - individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse agli enti locali;
 - interventi formativi e di orientamento individuati dalla programmazione regionale che, per peculiarità, rilevanza o destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;
 - accreditamento delle agenzie formative e di orientamento;
 - in accordo con le province, azioni per assicurare un efficace monitoraggio delle attività formative e della finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge.

Art. 75

Formazione professionale. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province:
- tutte le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale, escluse quelle attribuite alla Regione;

- b) la partecipazione, con il concorso dei comuni, all'elaborazione della programmazione regionale in materia di formazione professionale;
- c) l'individuazione, tramite i servizi per il lavoro, dei fabbisogni formativi nel territorio provinciale.

CAPO V - BENI CULTURALI

Art. 76

Beni culturali. Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le funzioni di programmazione pluriennale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, la predisposizione dei criteri attuativi, la verifica degli interventi e la ripartizione dei fondi in materia di:
 - a) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;
 - b) musei di ente locale e di interesse locale;
 - c) biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1 la Regione organizza, promuove e coordina lo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.

Art. 77

Beni culturali. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:
 - a) programmazione ed erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio monumentale;
 - b) programmazione ed erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale;
 - c) promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura nonché dei relativi servizi;
 - d) d'intesa con i comuni singoli o associati, programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel territorio provinciale;
 - e) fruizione e valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura che si trovano nella loro disponibilità o ad esse trasferiti.
2. Spettano ai comuni la valorizzazione e tutte le funzioni per la fruizione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ricadenti nel proprio territorio dei quali abbiano la disponibilità.
3. Le province e i comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale e all'organizzazione e allo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.

CAPO VI - SPETTACOLO E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 78

Spettacolo e attività culturali. Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione il monitoraggio sul funzionamento del sistema dello spettacolo in Sardegna e, ai sensi degli articoli 56 e 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), l'attuazione degli interventi in favore di operatori professionali di spettacolo.

Art. 79

Spettacolo e attività culturali. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province, che li esercitano sulla base degli indirizzi regionali e d'intesa con i comuni singoli o associati, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non professionali, ai sensi della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17;
 - b) interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche attraverso l'erogazione dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 1 del 1990;
 - d) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;
 - e) *(lettera abrogata dall'art. 9, comma 8, secondo periodo, lettera a), L.R. 7 agosto 2009, n. 3) Omissis...*

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.

CAPO VII - SPORT

Art. 80

Sport. Funzioni della Regione

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
 - a) programmazione generale e determinazione delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17;
 - b) monitoraggio dello stato delle attività sportive in Sardegna ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - c) gestione dell'albo regionale delle società sportive ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - d) sostegno alle attività istituzionali delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - e) *(lettera modificata da L. R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 4, comma 26)* programmazione e gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione di impianti sportivi d'interesse regionale ai sensi degli articoli 11-bis, 12, 16 e 17 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - f) sostegno finanziario per l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito nazionale e internazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - g) sostegno degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali previsti dagli articoli 27 e 31 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - i) contributi destinati all'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico previsti dall'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999;
 - l) attività di ricerca ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 17 del 1999.

Art. 81

Sport. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è attribuita alle province la programmazione e l'attuazione, sulla base della programmazione generale e delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, e di intesa con i comuni singoli o associati, di tutti gli interventi in materia di sport previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80.
2. Le province predispongono ed inviano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato dello sviluppo dello sport nel loro territorio, che espliciti gli interventi realizzati e valuti i risultati raggiunti.

CAPO VIII - CULTURA E LINGUA SARDA

Art. 82

Cultura e lingua sarda. Conferimenti agli enti locali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:
 - a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attività delle consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi;
 - b) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle varietà linguistiche tutelate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26;
 - c) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative agli interventi previsti dagli articoli 13, 17 e 20 della legge regionale n. 26 del 1997.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83

Monitoraggio e valutazione di attuazione

1. La Giunta regionale, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della medesima con particolare riferimento:
- a) ai trasferimenti di risorse finanziarie in favore degli enti locali disposti dalla Regione, alle intese in corso ai sensi dell'articolo 10, alla valutazione dei costi sostenuti dagli enti locali per la gestione delle funzioni conferite in rapporto alle risorse finanziarie trasferite dalla Regione e dallo Stato per le medesime funzioni;
 - b) ai trasferimenti di personale, agli inquadramenti operati e agli oneri rimasti a carico della Regione, ai procedimenti in corso, alle intese raggiunte o in fase di discussione ai sensi dell'articolo 11;
 - c) alle funzioni effettivamente trasferite ed al loro concreto esercizio da parte degli enti locali e al conseguente riordino ed adeguamento delle strutture organizzative regionali;
 - d) alle funzioni conferite per le quali sono richieste forme di gestione associata e alle iniziative adottate per la loro costituzione; ai casi di esercizio in via sostitutiva da parte della provincia ed ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6;
 - e) agli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento per le materie conferite, adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;
 - f) ai casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 9;
 - g) alle eventuali iniziative legislative adottate o da adottare per adeguare la normativa regionale al processo di conferimento di nuove funzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di assicurare un costante monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di valutarne l'efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema delle autonomie locali è costituito un osservatorio sul conferimento di nuove funzioni agli enti locali, composto dagli Assessori regionali competenti in materia di enti locali, di personale ed organizzazione della Regione, di bilancio e programmazione; esso si avvale del supporto delle strutture degli stessi Assessorati.
3. L'osservatorio assicura altresì il raccordo delle iniziative per l'attuazione della presente legge da parte di tutti gli Assessorati e strutture regionali competenti nonché con la Conferenza permanente Regione-enti locali.
- 3-bis. *(Comma aggiunto da L. R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 13, comma 4, lett. b)* Nelle more del trasferimento delle competenze in capo alle province, l'esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 39 della presente legge resta in capo alla Regione.
- 3-ter. *(Comma aggiunto dall'art. 8, comma 16, lettera b), L.R. 7 agosto 2009, n. 3)* La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di trasferimento alle ASL delle funzioni previste nel comma 2-bis dell'articolo 71 e annualmente ne determina le relative risorse finanziarie.

Art. 84

Norma finanziaria

Omissis...

Legge Regionale 7 ottobre 2005, n. 13
Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari.
Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12
(Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)

Art. 1
Norme applicabili

1. In attesa di una disciplina regionale organica dell'ordinamento degli enti locali in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge detta norme per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Per quanto non previsto e fino a quando non diversamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali.

Art. 2
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali

1. *(Comma modificato da L.R. 1 giugno 2006, n. 8, art. 3, comma 1, lett. a)* Nei casi previsti dall'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché in ogni altro caso previsto dalla legislazione statale vigente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 6, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali.
2. La proposta dell'Assessore è accompagnata da una relazione contenente i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti che ad esso hanno dato luogo. La relazione viene allegata al decreto di scioglimento per essere pubblicata.
3. L'eventuale sospensione del consiglio comunale o provinciale per motivi di grave ed urgente necessità, in attesa del decreto di scioglimento, è disposta dall'Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale congiuntamente con la proposta di scioglimento, qualora questa non sia già stata presentata. La sospensione non può comunque durare più di novanta giorni ed i suoi effetti cessano allo spirare di tale termine, salvo che non sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento.
4. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali la stessa procedura si applica per tutti gli enti locali ed i consorzi ed associazioni di enti locali di qualunque tipo.
5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente comunicati al Consiglio regionale ed al Parlamento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale. Vengono inoltre comunicati al Prefetto competente per territorio.
6. Rimangono per ogni aspetto di competenza degli organi statali i provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Art. 3
Rimozione e sospensione degli amministratori locali

1. Nei casi disciplinati dall'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o comunità montane, dei componenti dei consigli e delle giunte, del presidente del consiglio circoscrizionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali.
2. L'eventuale sospensione per motivi di grave ed urgente necessità è disposta dall'Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale.

Art. 4
Requisiti e trattamento dei commissari

1. I commissari di cui al comma 1 dell'articolo 2 vengono scelti fra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a) dipendenti dell'amministrazione regionale, in servizio o in quiescenza, che appartengano o siano appartenuti a qualifica dirigenziale;
 - b) segretari comunali o provinciali anche in quiescenza;
 - c) dirigenti degli enti locali in quiescenza che abbiano esercitato le loro funzioni in un ente con popolazione non inferiore a quella dell'ente commissariato.
2. Non possono essere nominati commissari gli amministratori dell'ente soggetto a commissariamento.
3. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune o per il presidente

della provincia soggetti a commissariamento. Per i dipendenti dell'Amministrazione regionale ed i segretari comunali in servizio l'indennità è ridotta della metà.

Art. 5
Modifiche all'articolo 20
della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) le parole "Nel territorio della Regione" sono sostituite da: "Per le finalità della presente legge".

Art. 5-bis
Competenze della Regione

(Articolo aggiunto da L.R. 1 giugno 2006, n. 8, art. 3, comma 1, lett. b)

1. Le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2, esercitate dalla Regione.

L. R. 2 agosto 2005, n. 12
Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni

Art. 1
Finalità e principi

1. I comuni individuano autonomamente gli ambiti territoriali e le forme, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi.
2. La Regione, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, promuove ed incentiva la costituzione di unioni di comuni e di comunità montane, nonché di altre forme di gestione associata fra comuni di minore dimensione demografica. A tal fine assicura idonei trasferimenti finanziari e supporto tecnico e giuridico.
3. La presente legge stabilisce, sulla base dei caratteri prevalenti dei comuni esistenti nella Regione, i requisiti per la costituzione di unioni di comuni e comunità montane di ambito adeguato all'esercizio associato di funzioni. Con il Piano approvato, previa concertazione con gli enti locali, secondo la procedura prevista dall'articolo 2 sono indicati gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni di livello comunale.
4. La presente legge detta inoltre misure di sostegno per i comuni di minore dimensione demografica per favorire un riequilibrio fra le diverse aree della Regione e l'adesione degli enti più piccoli alle forme associative senza che se ne disperdano il patrimonio di tradizioni e i caratteri tipici.

Art. 2
Riordino degli ambiti territoriali

1. Il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni è approvato, in sede di prima applicazione, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni.
2. Il Piano:
 - a) individua i caratteri territoriali degli ambiti adeguati per l'esercizio delle funzioni in forma associata, in considerazione della memoria storica e culturale dei territori e della conformazione delle regioni storiche della Sardegna;
 - b) opera la ricognizione delle gestioni associate costituite o in itinere;
 - c) specifica i servizi comunali ritenuti fondamentali e prioritari per l'esercizio delle funzioni in forma associata con particolare riguardo: ai servizi amministrativi, tecnico-urbanistici, ambientali, di vigilanza urbana, culturali, scolastici, socio-assistenziali.

N. B

Con Decreto del residente della Regione 20 dicembre 2006, n. 118 e con Delibera G.R. 15 dicembre 2006, n. 52/2 è stato approvato il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali. Si veda anche l'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 22 agosto 2007, n. 9



3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni della Regione con atto deliberativo del consiglio comunale da inoltrare all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, esprimono le proprie determinazioni riguardanti la collocazione del proprio comune in ambiti ottimali per l'esercizio associato di funzioni con riguardo:

- a) alle circoscrizioni provinciali;
- b) alle regioni storiche e ai caratteri sociali ed economici dei territori;
- c) alle precedenti delimitazioni delle comunità montane;
- d) alla presenza di forme associate di gestione di funzioni fra comuni.

Al fine di un corretto avvio e di una adeguata informazione sulle procedure di cui al presente comma, le amministrazioni provinciali, in accordo con l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, indicano apposita assemblea provinciale dei sindaci del territorio per esporre obiettivi, indirizzi e procedure volti al pieno conseguimento di quanto previsto dal presente articolo.

4. La Giunta regionale, entro i successivi due mesi, su proposta dell'Assessore degli enti locali, predispone uno schema di Piano.

5. Lo schema di Piano è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali per le procedure di cui all'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, al Consiglio regionale per l'espressione del parere da parte della Commissione consiliare competente. Insieme con la richiesta di parere è trasmessa una relazione sui processi di aggregazione e collaborazione fra comuni, sugli obiettivi degli incentivi previsti, sulle ricadute attese nell'esercizio delle funzioni con particolare riguardo ai vantaggi per i cittadini ed al riequilibrio socio-economico fra territori. Il parere è espresso entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde da esso.

6. Il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per le funzioni associate è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.

7. Successivamente all'approvazione del Piano, con motivata delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti locali, può essere disposta deroga al Piano di cui al presente articolo, su specifica richiesta di un comune interessato, comprovante sul piano territoriale, economico e sociale una differente configurazione di appartenenza all'ambito ottimale. Se la richiesta riguarda contemporaneamente più comuni, la procedura di modifica degli ambiti ottimali è quella prevista dal comma 5 e seguenti.

8. La procedura di cui al presente articolo si applica in sede di rinnovo triennale del Piano; a tal fine la Giunta regionale, con avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, comunica la data di avvio delle procedure di rinnovo.

CAPO I - UNIONI DI COMUNI

Art. 3

Statuto

1. *(Comma modificato dall'art. 2, comma 3, L.R. 18 marzo 2011, n. 10, e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 4 agosto 2011, n. 18)* La personalità giuridica delle unioni di comuni è quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o più comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione.

3. *(Comma sostituito dall'art. 12, comma 13, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2)* Costituiscono organo della forma associata dei comuni l'assemblea ed il consiglio di amministrazione.

4. *(Comma sostituito dall'art. 12, comma 13, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2)* L'assemblea è formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci e gli assessori pro tempore degli stessi.

5. *(Comma sostituito dall'art. 12, comma 13, lettera a), L.R. 29 maggio 2007, n. 2)* Al suo interno l'assemblea elegge il consiglio di amministrazione, formato da non più di quattro elementi oltre al presidente. Le indennità del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione non possono superare rispettivamente, quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte dell'associazione.

5-bis. *(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 4 agosto 2011, n. 18)* Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretarili.

5-ter. *(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 4 agosto 2011, n. 18)* Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5-quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di cinque unità. Le

convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 5-quater. *(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 4 agosto 2011, n. 18)* Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento.

6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 4

Ambiti adeguati: requisiti

1. Sono considerati ambiti adeguati e beneficiano degli interventi di cui alla presente legge, le unioni, costituite di norma fra almeno quattro comuni e con una popolazione compresa fra i 5.000 e i 25.000 abitanti.

1-bis. *(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 7, L.R. 22 febbraio 2012, n. 4)* Ai fini dell'inclusione di nuovi comuni nelle unioni di comuni, fatta salva la continuità territoriale, è sufficiente l'assenso della metà più uno dei comuni costituenti.

CAPO II - COMUNITÀ MONTANE

Art. 5

Comunità montane

1. Il presente capo disciplina le modalità di costituzione, gli ambiti territoriali, i rapporti con gli altri enti e le funzioni delle comunità montane della Sardegna. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

3. Un comune non può far parte contemporaneamente di una unione di comuni e di una comunità montana.

4. Le comunità montane:

- a) gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge regionale e nazionale;
- b) esercitano le funzioni proprie dei comuni, o ad essi conferite, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
- c) esercitano le funzioni ad esse delegate dalle province.

5. Le comunità montane adottano piani organici di sviluppo e valorizzazione del territorio montano. I piani stabiliscono gli obiettivi generali dell'azione della comunità montana, individuano gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), indicando i tempi di attuazione e i criteri di valutazione e ne assicurano il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla comunità. Con programmi annuali di attuazione sono approvati i progetti per la realizzazione degli interventi speciali. I piani organici ed i programmi annuali sono trasmessi all'Assessore competente in materia di enti locali ai fini della ripartizione del fondo per la montagna ai sensi dell'articolo 10.

Art. 6

Caratteri dei comuni: elenco regionale

1. Per la costituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge, sono considerati i comuni il cui territorio è situato almeno per il 50 per cento al di sopra dei quattrocento metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento metri, purché almeno il 30 per cento del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare.

2. L'Assessorato regionale competente in materia di enti locali predispone l'elenco dei comuni aventi i caratteri di cui al comma 1. L'elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Composizione delle comunità montane

1. Le comunità montane sono costituite fra comuni montani indicati nell'elenco di cui comma 2 dell'articolo 6 e che si trovano di norma tra loro in continuità territoriale.

2. In deroga al comma 1 possono far parte delle comunità montane i comuni il cui territorio sia interamente racchiuso in quello di uno o più comuni montani e quelli che per almeno il 60 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani.

3. Non possono far parte delle comunità montane i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, i capoluoghi di provincia, comprese quelle istituite con legge regionale, salvo il caso in cui la qualifica di capoluogo sia attribuita a più di un comune per una medesima provincia.

4. L'ambito territoriale della comunità montana non può coincidere con quello di un'intera provincia, comprese quelle istituite con legge regionale.

5. Possono essere costituite comunità montane con popolazione compresa, di norma, fra 15.000 e i 25.000 abitanti.
6. Fino a quando non diversamente previsto dal Piano di cui all'articolo 2, le comunità montane costituite ai sensi del presente articolo costituiscono ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni e beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge.
7. La mancata adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge, non priva il territorio montano dello stesso dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali. L'adesione di un comune ad una comunità montana istituita ai sensi della presente legge non comporta l'attribuzione dei benefici previsti per la montagna.

Art. 8

Istituzione della comunità montana

1. Lo statuto della comunità montana e l'atto di adesione di ciascun comune sono deliberati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure prescritte per le modifiche dello statuto comunale. La stessa procedura è prescritta per le modifiche dello statuto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all'Assessore competente in materia di enti locali ai soli fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7. Accertata la presenza dei requisiti, il Presidente della Regione con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, provvede all'istituzione della comunità montana.
3. All'insediamento ed alla elezione degli organi si provvede secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 9

Statuto

1. Lo statuto individua gli organi della comunità e le modalità per la loro costituzione nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.
2. Il presidente è scelto fra i sindaci e gli organi esecutivi sono composti da sindaci o da assessori dei comuni della comunità montana.
3. L'organo esecutivo, espressione della maggioranza dell'organo assembleare, è composto da non più di quattro assessori e dal presidente. Le indennità del presidente e degli assessori non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte della comunità.
4. *(Comma modificato dall'art. 12, comma 13, lettera b), L.R. 29 maggio 2007, n. 2)* Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva della comunità. Per l'organo assembleare lo statuto può derogare a tali limiti per consentire la presenza di un rappresentante per comune associato.
5. Lo statuto prevede inoltre:
 - a) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;
 - b) le forme di collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti locali operanti nel territorio;
 - c) le forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed il loro accesso ad atti ed informazioni.

Art. 10

Fondo regionale per la montagna

1. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la montagna.
2. Il fondo è alimentato da:
 - a) trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna;
 - b) finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali di sviluppo per le zone montane;
 - c) risorse regionali necessarie ad integrare le risorse di cui alla lettera b).
3. La Regione contribuisce inoltre allo sviluppo della montagna con i trasferimenti di cui al capo III per l'esercizio integrato di funzioni e per le spese di investimento delle comunità montane e con gli altri interventi a favore dei piccoli comuni previsti dalla presente legge.
4. Gli stanziamenti del fondo per la montagna sono destinati al finanziamento degli interventi speciali per la montagna previsti nei piani di cui al comma 5 dell'articolo 5. Sono prioritariamente finanziati gli interventi nei seguenti settori:
 - a) promozione dell'occupazione e tutela ambientale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 ed al comma 1 dell'articolo 8 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
 - b) gestione del patrimonio forestale, per le finalità di cui all'articolo 9 della legge n. 97 del 1994;
 - c) tutela dei prodotti tipici, per le finalità di cui all'articolo 15 della legge n. 97 del 1994.
5. La Regione trasferisce inoltre a ciascuna comunità montana, a valere sul fondo per la montagna, risorse

finanziarie per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, concernenti proprietà agro-silvo-pastorali di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 97 del 1994.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate sulla base di un programma triennale articolato sui seguenti criteri:

- a) superficie del territorio;
- b) popolazione attiva occupata in attività agro-silvo-pastorali e attività artigianali a queste collegate;
- c) spopolamento ed emigrazione riferiti agli ultimi dieci anni;
- d) arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attività produttive, carenza di servizi e difficoltà di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali;
- e) premialità per quelle realtà che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma.

7. Sono fatti salvi diversi criteri derivanti dalle normative dell'Unione europea per i fondi relativi a programmi da essa finanziati.

8. La Giunta regionale promuove intese ed assicura procedure idonee per consentire l'accesso alle provvidenze anche dei territori montani dei comuni che non aderiscono ad una comunità montana.

9. Il programma di cui al comma 6 è predisposto dalla Giunta, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, e inviato al parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde da esso. Il programma è quindi sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.

10. All'assegnazione ed al trasferimento delle somme provvede annualmente, sulla base del programma di cui al comma 6, l'Assessorato degli enti locali.

Art. 11

Abrogazioni e norme transitorie

1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella A operano fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 2. A decorrere dal novantesimo giorno si intendono abrogate le leggi e le disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella A e le medesime comunità montane sono soppresse.

2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, i presidenti delle comunità montane comunicano all'Assessore degli enti locali:

- a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- b) la situazione di bilancio;
- c) l'elenco dei procedimenti in corso;
- d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.

3. Qualora i presidenti delle comunità montane non provvedano entro il termine, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni delle comunità montane soppresse, in base ai seguenti criteri:

- a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;
- b) in subordine alla provincia fra quelle istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario;
- c) in ulteriore subordine in favore dei comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane, a condizione che il bene insista nell'area di competenza dell'ente assegnatario.

5. Col medesimo decreto di cui al comma 4, si provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione del solo personale delle comunità montane soppresse in ruolo alla data del 31 dicembre 2004, in base ai seguenti criteri:

- a) prioritariamente alla comunità montana, alla unione di comuni o alle altre forme di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità soppressa ovvero a ciascuna di esse pro quota;
- b) in subordine, e nel caso in cui il personale della comunità montana soppressa risulti in eccedenza rispetto alle necessità organizzative degli enti che vi succedono ai sensi della precedente lettera a), alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata;
- c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.

6. Con lo stesso decreto sono individuati i procedimenti in corso e gli enti, tra quelli destinatari dei rapporti attivi e passivi, cui è affidata la loro conclusione.
7. Le indennità dei presidenti e degli assessori delle unioni non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso della stessa unione di comuni.

CAPO III - FINANZIAMENTI ED INCENTIVI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI

Art. 12

Trasferimenti per l'esercizio integrato di funzioni

1. È istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata.
2. A valere sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari per favorire la stabilità delle gestioni associate e l'integrazione dei comuni associati fra loro. I trasferimenti sono disposti a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2.
3. Il fondo è ripartito:
 - a) per il 5 per cento in parti uguali fra tutte le forme associative costituite nei tre anni precedenti quello di erogazione dei fondi;
 - b) per il 10 per cento in base alla popolazione residente nei comuni aderenti;
 - c) per il 10 per cento in base alla estensione, calcolata sommando le superfici del territorio dei comuni aderenti;
 - d) per il 15 per cento in base al numero dei comuni aderenti;
 - e) per il 50 per cento in base alle funzioni esercitate, in modo da premiare le forme di gestione associata che esercitano il maggior numero di funzioni;
 - f) per il 10 per cento fra le forme associative di nuova istituzione per contributi una tantum di avvio; le disponibilità residue per carenza di nuove istituzioni si sommano a quelle della lettera e) e vengono ripartite coi medesimi criteri.
4. *(Comma modificato dall'art. 4, comma 13, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)* Per il trasferimento dei fondi previsti dalla lettera e) si tiene conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono. Non si considerano gli enti che esercitano in forma associata una sola funzione. Il trasferimento è maggiore per le funzioni esercitate tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione fra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti. I consorzi turistici costituiti tra comuni, già esistenti alla data della presente legge e dotati di proprio patrimonio, considerate le peculiari finalità istitutive, in deroga alle disposizioni di cui sopra, sono destinatari dei trasferimenti per l'esercizio integrato di funzioni anche qualora esercitino in forma associata il solo servizio turistico-culturale.
5. Le risorse trasferite ai sensi del presente articolo sono destinate alla copertura dei costi delle funzioni svolte in forma associata, al loro ampliamento ed al miglioramento dei servizi.
6. All'assegnazione dei fondi provvede annualmente l'Assessorato degli enti locali.

Art. 13

Norma transitoria

1. È conferita alle province la funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della legge n. 97 del 1994, per quei territori i cui comuni non fanno parte delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge. Le province concorrono altresì alla valorizzazione delle zone montane attraverso la promozione ed il supporto all'iniziativa dei comuni per la costituzione delle comunità montane, il coordinamento ed il raccordo dei programmi di intervento della montagna di cui all'articolo 10 con i programmi territoriali e sociali di ambito provinciale, l'integrazione dei territori delle zone montane con il resto del territorio.
2. I trasferimenti erariali assegnati alle comunità montane della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinati dalla legislazione vigente, affluiscono ai bilanci delle province che provvedono alla loro ripartizione fra le comunità montane o le altre forme associative comprendenti comuni classificati montani in base alla legge n. 1102 del 1971, istituite ai sensi della presente legge nel proprio territorio, nonché all'utilizzo diretto a favore dei territori montani i cui comuni non fanno parte delle predette forme associative.
3. Con l'entrata in vigore delle norme di finanza locale atte a unificare i trasferimenti dello Stato agli enti locali della Sardegna in capo al bilancio regionale, le previsioni di cui ai commi precedenti si intendono abrogate.

Art. 14

Trasferimenti per spese di investimento in forma associata

1. È istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata.
2. A valere su tale fondo sono finanziate:
 - a) le opere di interesse sovracomunale;

- b) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o strutture esistenti;
 - c) le acquisizioni, trasformazioni, implementazioni di strutture e beni, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte in forma associata.
3. Si considerano opere sovracomunali quelle destinate a servizio dell'intero territorio dei comuni associati ovvero, se destinate solo ad una parte di esso, che si integrano con altre esistenti o da realizzare secondo un programma unitario in modo da attuare una rete omogenea ed integrata di servizi o infrastrutture, avente nel suo insieme come bacino di utenza la popolazione dell'intero territorio. Sono escluse le opere di interesse provinciale.
4. I finanziamenti sono assegnati con programma triennale approvato dalla Giunta su proposta dell'Assessore degli enti locali e sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, sulla base dei progetti esecutivi presentati.
5. Per l'assegnazione dei finanziamenti il programma tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- a) carenza di dotazioni idonee nell'intero territorio dell'ente richiedente;
 - b) integrazione fra territori e servizi che si viene a realizzare;
 - c) potenziamento dei servizi o delle funzioni svolte in forma associata;
 - d) dimensione del bacino di utenza beneficiario dell'intervento.
6. A copertura della quota eventualmente a carico della gestione associata possono essere destinate le somme trasferite ai singoli comuni ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali).

Art. 15

Piani per insediamenti produttivi

1. Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Interventi per l'occupazione), sono introdotte le seguenti modifiche all'articolo 6:
- a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"a) per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP da parte di unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, anche mediante realizzazione di opere infrastrutturali. I piani devono essere affidati alla gestione associata e destinati al servizio dell'intero territorio, mediante delega dei comuni o deliberazione dell'ente associativo con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate";
 - b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, agli interventi di cui alla lettera a) è destinato almeno il 60 per cento delle somme stanziare per la realizzazione di PIP."

Art. 16

Interventi socio-assistenziali

1. Nei programmi regionali per la ripartizione di risorse fra comuni per l'esercizio di funzioni e di servizi sociali ed alla persona, nonché per la realizzazione di progetti o di strutture inerenti le medesime funzioni e servizi, sono assicurati benefici e vantaggi per le gestioni realizzate in forma associata in coerenza con le indicazioni del Piano di riordino degli ambiti territoriali.

Art. 17

Impianti sportivi

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport) è inserito il seguente:
"Art. 11-bis
Contributi e priorità per le unioni e le comunità montane.
1. Il piano triennale ed i programmi annuali riservano alle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, una quota non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti destinati alla realizzazione di impianti sportivi, per la realizzazione, l'ampliamento o la trasformazione di impianti da destinare ad uso sovracomunale.
2. Per i contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1, le quote previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 sono innalzate rispettivamente al 90, 75 e 60 per cento dei costi globali. Le gestioni associate possono destinare a copertura della quota a loro carico, i fondi trasferiti, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali), ai comuni che ne fanno parte.
3. Ai fini della valutazione della potenziale utenza si tiene conto della integrazione realizzata fra i comuni mediante la gestione associata e della presenza, distribuzione, diversificazione di impianti nel territorio dei comuni che aderiscono alla gestione."

Art. 18**Musei di enti locali**

1. I contributi agli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali), sono concessi ad unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. I contributi possono essere destinati sia alla realizzazione o trasformazione di edifici, sia all'ampliamento ed al riattamento e alla dotazione di attrezzature di musei.
2. Per la realizzazione dei lavori di ricerca, sistemazione e conservazione previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 1958 è assicurata priorità agli interventi e lavori realizzati da unioni di comuni e comunità montane o da altre gestioni in forma associata indicate dal Piano regionale di riordino degli ambiti territoriali.
3. Sono finanziati prioritariamente gli interventi utili ad estendere la fruibilità del museo o dei beni inserendoli in un itinerario turistico culturale in collegamento con altri musei o beni culturali, mostre ed iniziative culturali, gastronomiche o turistiche presenti nei territori dei comuni associati.

Art. 19**Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993**

1. Alla legge regionale n. 25 del 1993 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali) sono apportate le modifiche previste dai seguenti commi.
2. Nel comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto dall'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, nel primo alinea sono soppresse le parole "alle comunità montane il 4 per cento", nel secondo alinea "alle comunità montane lo 0,5 per cento".
3. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.
4. Nel comma 1 dell'articolo 7-bis, introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, sono soppresse le parole: "e dalle unioni di comuni di cui all'articolo 26 della medesima legge".
5. *(Comma sostituito dall'art. 10, comma 3, L.R. 11 maggio 2006, n. 4)* Le modifiche e le abrogazioni disposte dal presente articolo entrano in vigore all'atto dell'istituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge.

CAPO IV - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE ED IL SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI**Art. 20****Definizione**

(Articolo modificato dall'art. 5, L.R. 7 ottobre 2005, n. 13 e poi sostituito dall'art. 12, comma 13, lettera c), L.R. 29 maggio 2007, n. 2)

1. Per le finalità della presente legge sono considerati piccoli comuni quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti il cui territorio comunale non comprende territorio litorale costiero.

Art. 21**Istituti scolastici**

1. Fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con gli organi statali competenti e con unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, per il mantenimento in attività di istituti scolastici statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni in materia.
2. La convenzione è stipulata nell'ambito di un progetto della forma associativa cui partecipa il piccolo comune volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne garantisca un agevole accesso a tutti i residenti.
3. La convenzione può prevedere l'ubicazione di uffici o servizi pubblici, di competenza statale o regionale o locale, in un medesimo edificio nonché lo svolgimento di attività con l'utilizzo del personale pubblico.

Art. 22**Realizzazione di strutture multifunzionali**

1. I finanziamenti e contributi a qualunque titolo erogati dalla Regione agli enti locali per la realizzazione di opere di interesse locale sono incrementati fino al 100 per cento del contributo erogabile quando sono diretti a realizzare strutture multifunzionali, in cui concentrare una pluralità di servizi, nel territorio di piccoli comuni o centri abitati e frazioni con popolazione inferiore ai 500 abitanti. La norma si applica anche per le opere di interesse sovracomunale realizzate in forma associata ai sensi degli articoli 14, 16, 17, 18 e 28 nel territorio di piccoli comuni.

Art. 23

Incentivi per l'insediamento di aziende

1. Per le piccole e medie imprese secondo la definizione della normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione o nelle aeree individuate dai PIP affidate a gestioni in forma associata i sensi dell'articolo 13, l'aliquota IRAP è ridotta di un punto percentuale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive).
2. Il beneficio è cumulabile con le altre agevolazioni previste da leggi regionali o statali fino alla misura massima consentita dalle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
3. La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da quello di avvio dell'attività produttiva negli stabilimenti posti nei piccoli comuni. Ove l'attività sia trasferita ad altra sede prima di tale termine, l'impresa è tenuta a versare alle casse regionali una somma corrispondente alla riduzione dell'imposta di cui ha beneficiato per ciascun anno incrementata del tasso di interesse legale.

Art. 24

Recupero secondario del patrimonio edilizio

(integrazioni all'art. 15 della L.R. n. 29 del 1998 sui centri storici)

1. Nell'articolo 15 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In deroga all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Modifiche alla legge regionale sul fondo per l'edilizia abitativa) per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero delle abitazioni situate nelle zone A dei piccoli comuni come definiti dalla legge regionale, non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'accesso ai mutui agevolati. Qualora i richiedenti siano emigrati possono accedere al beneficio anche se titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di non più di un altro alloggio, purché situato in comune diverso."
2. Nello stesso articolo 15 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I contributi in conto interesse previsti dalla normativa regionale a favore degli esercizi e servizi artigiani, commerciali e ricettivi situati nelle zone classificate A dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, sono incrementati di un ulteriore punto percentuale, compatibilmente comunque col rispetto dei massimali fissati dall'Unione europea."

Art. 25

Riserva di finanziamento per il recupero dei centri storici

1. Nell'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1998 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nella redazione del piano pluriennale regionale dei centri storici è assicurata la riserva a favore dei piccoli comuni, come definiti dalla legge regionale, non inferiore al quaranta per cento delle risorse stanziato."

Art. 26

Trasporti pubblici

1. Le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, predispongono servizi di trasporto per i piccoli comuni o frazioni e centri abitati con popolazione inferiore ai 500 abitanti. In applicazione del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442 (Conferimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale), i servizi, da affidare attraverso procedure concorsuali anche a imprese che esercitano autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone o promiscuo su strada, possono prevedere modalità particolari di espletamento come servizi a chiamata o altre modalità sperimentali.
2. I progetti sono presentati all'Assessorato regionale dei trasporti e sono inseriti fra i servizi per i territori a domanda debole e finanziati dal bilancio regionale mediante trasferimento delle relative risorse all'unione o alla comunità montana. L'Assessorato regionale può restituire il progetto all'ente richiedente una sola volta suggerendo le modalità per assicurarne l'integrazione con gli altri servizi minimi previsti per la stessa area e per le aree vicine nel piano regionale dei trasporti.
3. I servizi del presente articolo possono essere organizzati come integrazione ai servizi aggiuntivi previsti dagli enti locali per la stessa area. In questo caso sono finanziati per la sola parte destinata alle aree a domanda debole.

Art. 27

Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni agricole del territorio

1. I piccoli comuni, le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, al fine di favorire il radicamento nel territorio dei produttori agricoli, stipulano le convenzioni con imprenditori agricoli previste

dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), per le finalità e coi limiti previsti dallo stesso articolo. La Regione eroga un contributo per le spese sostenute per tali convenzioni sino al 10 per cento della spesa.

2. Le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli locali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001. La Regione eroga un contributo sino al 30 per cento delle spese sostenute.

3. I finanziamenti previsti dal presente articolo sono erogati, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente in bilancio, dall'Assessorato degli enti locali sulla base delle domande corredate dei progetti esecutivi.

Art. 28

Mostre e commercio di prodotti locali

1. I piccoli comuni, anche mediante le unioni o comunità montane o altre forme di gestione associata cui partecipano, realizzano locali destinati alla esposizione e vendita di prodotti locali e tipici mediante l'acquisizione e il recupero di edifici, ivi comprese case cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso.

2. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi fino all'80 per cento delle spese ammissibili, sulla base delle domande corredate dei progetti esecutivi.

3. La gestione della struttura può essere affidata, anche mediante i contratti di collaborazione di cui all'articolo 27, ad associazioni di produttori locali o a cooperative aventi sede nel territorio del comune ovvero dell'unione o della comunità montana o di altra forma associativa di cui fa parte. È data priorità ai progetti che prevedono, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio) e della normativa regionale di recepimento, un utilizzo multiplo della struttura, anche destinandone parte ai servizi gestiti in forma associata o alle locali associazioni culturali, di volontariato, di protezione civile, di salvaguardia, valorizzazione e conoscenza del territorio, di promozione turistica.

4. Il sindaco può autorizzare l'utilizzo della struttura per le mostre o la vendita di prodotti anche in deroga alle limitazioni poste dalla legislazione in materia di commercio riguardo all'orario ed all'apertura nei giorni festivi.

Art. 29

Gestione associata di funzioni provinciali

1. Le province sarde possono, in accordo fra loro, dar vita a forme di gestione associata di funzioni di loro competenza.

Art. 30

Modifica alla legge regionale n. 10 del 2002

1. Nell'articolo 8 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifica alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4) sono soppresse le parole "e di assessore provinciale"

Art. 31

Notifica alla Commissione europea

1. I benefici alle imprese previsti dagli articoli 23 e 24 sono applicati dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o una volta decorso il termine prescritto per il controllo da parte della stessa Commissione.

Art. 32

Norma finanziaria

Omissis...

Tabella A

Leggi regionali abrogate ai sensi dell'art. 11

- 1) L.R. 3 giugno 1975, n. 26 - Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
- 2) L.R. 12 agosto 1977, n. 35 - Indennità di carica, di presenza, rimborsi di spesa spettanti ai componenti la Giunta esecutiva ed ai Consiglieri degli organismi comprensoriali e delle comunità montane.
- 3) L.R. 17 agosto 1978, n. 52 - Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 giugno 1975, n. 26.
- 4) L.R. 21 agosto 1980, n. 23 - Approvazione dello Statuto della XVII comunità montana denominata "Dell'Alta Marmilla".
- 5) L.R. 21 agosto 1980, n. 24 - Approvazione dello Statuto della XV comunità montana denominata "Del Barigadu".
- 6) L.R. 2 settembre 1980, n. 35 - Approvazione dello Statuto della I comunità montana denominata "Osilo-

Ploaghe-Villanova Monteleone".

- 7) L.R. 2 settembre 1980, n. 36 - Approvazione dello Statuto della II comunità montana denominata "Su Sassu-Anglona-Gallura".
- 8) L.R. 2 settembre 1980, n. 37 - Approvazione dello Statuto della III comunità montana denominata "Gallura".
- 9) L.R. 2 settembre 1980, n. 38 - Approvazione dello Statuto della VI comunità montana denominata "Monte Acuto".
- 10) L.R. 2 settembre 1980, n. 39 - Approvazione dello Statuto della VII comunità montana denominata "Goceano".
- 11) L.R. 2 settembre 1980, n. 40 - Approvazione dello Statuto della VIII comunità montana denominata "Marghine Planargia".
- 12) L.R. 2 settembre 1980, n. 41 - Approvazione dello Statuto della XVI comunità montana denominata "Arci-Grighine".
- 13) L.R. 2 settembre 1980, n. 42 - Approvazione dello Statuto della XVIII comunità montana denominata "Monte Linas".
- 14) L.R. 2 settembre 1980, n. 43 - Approvazione dello Statuto della XX comunità montana denominata "Del Mulargia e Flumendosa".
- 15) L.R. 2 settembre 1980, n. 44 - Approvazione dello Statuto della XXI comunità montana denominata "Sarrabus-Gerrei".
- 16) L.R. 2 settembre 1980, n. 45 - Approvazione dello Statuto della XXIII comunità montana denominata "Ventitreesima".
- 17) L.R. 2 settembre 1980, n. 46 - Approvazione dello Statuto della XXIV comunità montana denominata "Del Serpeddi".
- 18) L.R. 2 settembre 1980, n. 47 - Approvazione dello Statuto della XXV comunità montana denominata "Sa Giara".
- 19) L.R. 7 agosto 1981, n. 29 - Approvazione dello Statuto della XXII comunità montana denominata "Del Basso Sulcis".
- 20) L.R. 7 agosto 1981, n. 30 - Approvazione dello Statuto della XIII comunità montana denominata "Sarcidano-Barbagia di Seulo".
- 21) L.R. 7 agosto 1981, n. 31 - Approvazione dello Statuto della XII comunità montana denominata "Barbagia-Mandolisai".
- 22) L.R. 7 agosto 1981, n. 32 - Approvazione dello Statuto della XIX comunità montana denominata "Sulcis-Iglesiente".
- 23) L.R. 7 agosto 1981, n. 33 - Approvazione dello Statuto della XIV comunità montana denominata "Del Montiferru".
- 24) L.R. 7 agosto 1981, n. 34 - Approvazione dello Statuto della V comunità montana denominata "Del Logudoro".
- 25) L.R. 9 novembre 1981, n. 36 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1981, n. 30; alla L.R. 7 agosto 1981, n. 31; alla L.R. 7 agosto 1981, n. 32; riguardanti l'approvazione degli Statuti delle comunità Montane "Sarcidano-Barbagia di Seulo", "Barbagia-Mandolisai" e "Sulcis-Iglesiente".
- 26) L.R. 27 agosto 1982, n. 17 - Approvazione dello Statuto della XI comunità montana denominata "Ogliastra".
- 27) L.R. 27 agosto 1982, n. 18 - Approvazione dello Statuto della X comunità montana denominata "Delle Baronie".
- 28) L.R. 13 settembre 1982, n. 23 - Modifiche ed integrazioni agli articoli 7 e 19 della L.R. 3 giugno 1975, n. 26 recante "Costituzione, funzionamento e attività delle comunità Montane", ed alla tabella A allegata alla L.R. 17 agosto 1978, n. 52 - Delimitazione nei terreni montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 giugno 1975, n. 26".
- 29) L.R. 11 agosto 1983, n. 21 - Approvazione dello Statuto della IX comunità montana denominata "Del Nuorese".
- 30) L.R. 11 agosto 1983, n. 22 - Approvazione dello Statuto della IV comunità montana denominata "Riviera di Gallura".
- 31) L.R. 13 aprile 1990, n. 7 - Modifiche ed integrazioni alla tabella A allegata alla legge regionale 14 agosto 1978, n. 51, recante "Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26", e modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, recante "Approvazione dello Statuto della XXIV comunità montana denominata 'Del Serpeddi'".
- 32) L.R. 16 giugno 1992, n. 9 - Modifica dell'articolo 14 dello Statuto della II comunità montana denominata "Su Sassu-Anglona Gallura - Perfugas" approvato con legge regionale 2 settembre 1980, n. 36.
- 33) L.R. 24 febbraio 1994, n. 6 - Modifica dello Statuto della X comunità montana denominata "Delle Baronie" approvata con legge regionale 27 agosto 1982, n. 18.

- 34) L.R. 29 aprile 1994, n. 19 - Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità Montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102).
- 35) Art. 49, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 - Disposizioni per la formazione del bilancio della Regione (legge finanziaria 1997).

Legge Regionale 17 gennaio 2005, n. 2 **Indizione delle elezioni comunali e provinciali**

Art. 1

Norme applicabili in materia di elezioni e durata degli organi degli enti locali

1. La presente legge detta norme per l'indizione nel territorio della Sardegna delle elezioni comunali e provinciali. Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.

Art. 2

Svolgimento ed indizione delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il 1 aprile ed il 1 luglio se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni.
3. La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.

Art. 3

Definizione dei collegi per le elezioni provinciali. Pubblicazione

1. Il decreto del Presidente della Regione previsto dal comma 3 dell'articolo 20-bis della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3-bis

Composizione e funzionamento dei seggi elettorali

(Articolo aggiunto da L.R. 1 giugno 2006, n. 8, art. 1)

1. Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali e del secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, alle consultazioni amministrative si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali.
3. Nel caso di cui al comma 2, le operazioni di spoglio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Legge Regionale 17 gennaio 2005, n. 1

Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione del principio di Cooperazione degli enti locali tra loro e con la Regione e al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse, la presente legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza permanente Regione-enti locali e ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento.

Art. 2

Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali:

- a) è l'organo di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di loro interesse;
- b) partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto all'articolo 9;
- c) propone alla Giunta regionale di promuovere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato, ritenuti lesivi delle prerogative delle autonomie territoriali;
- d) partecipa, attraverso propri rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione-enti locali.

Art. 3

Composizione

1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:

- a) i presidenti delle province;
 - b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia;
 - c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti non appartenenti tutti alla stessa provincia;
 - d) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna provincia;
 - e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia.
2. In attuazione del comma 7 dell'articolo 117 della Costituzione, la rappresentanza degli eletti ai sensi del comma 1 deve favorire il principio di parità fra uomini e donne; comunque il genere meno rappresentato non può avere in percentuale una rappresentanza inferiore alla percentuale di eletti alla carica di sindaco nell'insieme dei comuni della Sardegna.
3. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante all'ultimo censimento ufficiale.
4. La funzione di componente del Consiglio delle autonomie locali non è delegabile.

Art. 4

Nomina dei componenti

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci convocata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assemblea si articola in un collegio regionale per l'elezione dei componenti di cui alla lettera c) e in collegi provinciali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3.
2. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i sindaci dei comuni di minore dimensione demografica.
4. Nel caso in cui gli eletti per la categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 risultino appartenere tutti alla stessa provincia, in luogo del meno votato è proclamato eletto il sindaco più votato che appartenga ad altra provincia.
5. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontri la percentuale stabilita dal comma 2 dell'articolo 3, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti del genere meno rappresentato secondo l'ordine di graduatoria in base ai voti, a cominciare dalla categoria di cui alla lettera e) e fino alla concorrenza della percentuale minima prevista. Occorrendo si procede analogamente per la categoria di cui alla lettera d) e per la categoria di cui alla lettera c).
6. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione, che conseguentemente emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, compresi i componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3.
7. Nelle province nelle quali, ai sensi dell'articolo 10-quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province), sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a più di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali ai sensi della lettera b), del comma 1 dell'articolo 3, sono esercitate dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli organi provinciali ai sensi dell'articolo 10-ter della citata legge regionale n. 4 del 1997. Qualora la designazione congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 1, le funzioni sono svolte a turno dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie, in ordine di dimensione demografica. La durata di ciascun turno è pari alla durata ordinaria del Consiglio delle Autonomie locali divisa per il numero dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie.
8. Il decreto di nomina è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 5**Durata in carica, rinnovo e decadenza**

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni.
2. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
3. Essi tuttavia decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati.
4. In sostituzione del componente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 anticipatamente decaduto il Presidente della Regione nomina, entro sette giorni dalla sua proclamazione, il nuovo titolare della carica che dà diritto alla nomina.
5. Negli altri casi il Presidente della Regione sostituisce il componente anticipatamente decaduto col primo dei non eletti nel suo collegio. Nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti, ovvero nel caso in cui, nel periodo decorrente dalla precedente elezione, sia stato rinnovato oltre un terzo delle amministrazioni dei comuni del collegio, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che convoca il collegio per procedere ad un'elezione suppletiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
6. Non si procede alla sostituzione nel caso in cui il componente del Consiglio sia decaduto per l'ordinaria scadenza del mandato di sindaco e sia immediatamente rieletto alla medesima carica.

Art. 6**Organi e regole di funzionamento**

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge nel suo seno un presidente che resta in carica quanto il Consiglio stesso.
2. Il regolamento può prevedere anche l'elezione di un vice presidente e di un ufficio di presidenza, che restano in carica quanto il Presidente, e la costituzione di commissioni istruttorie.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.
5. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.
6. Le modalità di convocazione o di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle spese, sulla contabilità, i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti entro 45 giorni dall'insediamento.

Art. 7**Indennità di carica e di presenza**

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta un'indennità di carica pari al venticinque per cento dell'indennità di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di Regione.
2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza che è pari all'indennità di presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di Regione.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le altre indennità di carica percepite dai componenti.

Art. 8**Uffici**

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento è disciplinato dal regolamento interno.
2. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente dipendenti degli enti locali della Sardegna, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza.
3. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il Consiglio delle autonomie locali può inoltre stipulare contratti di consulenza e di prestazione d'opera, esclusa in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro dipendente.
4. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di un anno, le funzioni dell'ufficio di segreteria del Consiglio regionale delle autonomie sono svolte dal personale dell'ANCI Sardegna in numero non superiore a quattro unità, il cui trattamento economico, pari a quello in godimento, è a carico del Consiglio regionale delle autonomie.

Art. 9

Partecipazione al procedimento legislativo

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale:
 - a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale;
 - b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
 - c) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
 - d) sulle proposte di atti di programmazione soggetti all'approvazione del Consiglio regionale.

d-bis) *(lettera aggiunta dall'art. 10, comma 3, L.R. 30 giugno 2010, n. 13, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione - ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della medesima legge)* sul disegno di legge europea regionale.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla competente Commissione consiliare, prima della votazione finale. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Commissione può procedere alla votazione finale. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio e sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria, i quali sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo del proponente. Il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla richiesta. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione competente in materia di bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato espresso, il parere s'intende favorevole.
4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione.

Art. 10

Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna.

Art. 11

Informazione

1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.

Art. 12

Conferenza permanente Regione - enti locali

1. La Conferenza permanente Regione-enti locali è sede unitaria e generale di concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna.
2. Alla Conferenza partecipano per la Regione:
 - a) il Presidente della Regione, che la presiede;
 - b) l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, con funzioni di vicepresidente;
 - c) gli Assessori regionali competenti in materia di riforma della Regione, di bilancio e di programmazione;
 - d) gli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza:
 - a) dieci componenti del Consiglio delle autonomie locali, eletti dal Consiglio in modo tale da garantire la presenza di due rappresentanti per ciascuna delle categorie elencate al comma 1 dell'articolo 3;
 - b) dai Presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPS, dell'UNCCEM, dell'AICCRE, della Lega delle autonomie e dell'ASEL, costituenti il coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna.
4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno quattro dei suoi componenti in rappresentanza degli enti locali.
5. La Conferenza delibera con la presenza di almeno sette dei componenti in rappresentanza degli enti locali.
6. La Conferenza ha sede presso l'Assessorato regionale degli enti locali.
7. La segreteria della Conferenza è assicurata dagli uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali con la collaborazione dell'ufficio di segreteria del Consiglio delle autonomie locali.
8. La Conferenza adotta, d'intesa fra le sue componenti, un regolamento che ne disciplina il funzionamento per quanto non previsto dalla presente legge.

**Art. 13****Intese fra Regione ed enti locali**

1. Sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali: gli atti d'indirizzo e coordinamento, ove previsti dalla legge, delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferite agli enti locali; gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali; fatta eccezione per quelli per i quali i criteri siano stabiliti in legge; gli altri atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge.
2. Ai fini dell'intesa, la posizione della Regione è espressa dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali.
3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti così adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni, per il conseguimento dell'intesa.

Art. 14**Accordi fra Regione ed enti locali**

1. La Giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.

Art. 15**Norme finali**

1. In sede di prima attuazione l'assemblea regionale dei sindaci di cui all'articolo 4 è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti delle elezioni amministrative della primavera del 2005.
2. La conferenza permanente Regione-enti locali istituita con D.P.G.R. 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 1994, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data della nomina dei rappresentanti del Consiglio delle autonomie nella Conferenza istituita dalla presente legge.

Art. 16**Norma finanziaria**

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 516.000 annui; alla relativa copertura finanziaria si fa fronte con l'utilizzo di eguale quota delle entrate proprie della Regione - UPB E03.017 - del bilancio per gli anni 2005-2007 e di quelli per gli anni successivi. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 e successivi è istituita la UPB S04.025/01 (N.I.) (Sostegno al sistema delle autonomie locali), con lo stanziamento sopra indicato.

Legge Regionale 13 ottobre 2003 n. 10**Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali**

(Pubblicata nel B.U. Sardegna 18 ottobre 2003, n. 31)

Art. 1

1. Le circoscrizioni provinciali, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 e dell'articolo 1 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 10, sono così modificate, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, modificato dall'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2002:
 - a) i comuni di Mandas, Orroli, Nurri, Isili, Nuragus, Nurallao, Gausila, Villanovatulo, Samatzai, Gergei, Serri ed Escolca passano dalla Provincia del Medio Campidano alla Provincia di Cagliari;
 - b) il Comune di Teulada passa dalla Provincia di Carbonia-Iglesias alla Provincia di Cagliari;
 - c) i comuni di Seulo, Sadali ed Esterzili passano dalla Provincia di Nuoro alla Provincia di Cagliari;
 - d) il Comune di Genoni passa dalla Provincia del Medio Campidano alla Provincia di Oristano;
 - e) il Comune di Badesi passa dalla Provincia di Sassari alla Provincia di Olbia-Tempio;
 - f) il Comune di Montresta passa dalla Provincia di Sassari alla Provincia di Oristano.

L.R. 1 luglio 2002, n. 10

Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4

Art. 1

Elezioni degli organi provinciali

1. In attuazione del generale riassetto delle circoscrizioni provinciali nel territorio della Regione sarda, disciplinato dal Capo I della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sia le province della Sardegna istituite dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, d'ora in avanti denominate "nuove province", sia quelle preesistenti sono delimitate così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 9 aprile 1999, n. 11.

2. *[Le elezioni degli organi delle nuove province hanno luogo nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2003. Conseguentemente scade di diritto il mandato degli organi delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari e si procede al loro rinnovo nella stessa data] (*)*.

Art. 2

Commissario regionale

1. *(Aggiunge l'art. 10-bis alla L.R. 2 gennaio 1997, n. 4) Omissis...*

Art. 3

Sedi provvisorie

1. *(Aggiunge l'art. 10-ter alla L.R. 2 gennaio 1997, n. 4) Omissis...*

Art. 4

Capoluogo

1. *(Aggiunge l'art. 10-quater alla L.R. 2 gennaio 1997, n. 4) Omissis...*

2. Sono abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1997.

Art. 5

Rapporti patrimoniali e finanziari

1. *(Sostituisce l'art. 11, L.R. 2 gennaio 1997, n. 4) Omissis...*

Art. 6

Collegi elettorali

1. *(Aggiunge l'art. 20-bis alla L.R. 2 gennaio 1997, n. 4) Omissis...*

Art. 7

Definizione del collegi elettorali in sede di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, i commissari regionali di cui all'articolo 10-bis della legge regionale n. 4 del 1997 e la commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali di cui all'articolo 20-bis della medesima legge sono nominati entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le province preesistenti interessate.

2. Qualora alla data del 31 gennaio 2003 gli organi competenti non abbiano concluso il procedimento per la revisione dei collegi elettorali, la competenza è trasferita al Presidente della Regione, che emana improrogabilmente entro i sette giorni successivi il relativo decreto.

Art. 8

Incompatibilità

1. *(Comma modificato da L.R. 2 agosto 2005, n. 12, art. 30)* Le funzioni di Presidente di Provincia sono incompatibili con qualsiasi carica istituzionale, salvo i casi previsti dallo Statuto speciale per la Sardegna, nonché con qualsiasi incarico di consulenza o collaborazione con strutture istituzionali e strumentali della Regione.

(*) N. B

La Corte costituzionale, con sentenza 10-13 febbraio 2003, n. 48 (G. U. 19 febbraio 2003, n. 7, 1 serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma

Art. 9**Normativa sul riordino istituzionale**

1. La Giunta regionale, al fine di armonizzare i compiti e le funzioni degli enti intermedi territoriali e settoriali, sentite le associazioni delle autonomie locali, propone al Consiglio entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge una apposita normativa di riordino istituzionale che disciplini le diverse funzioni del complessivo ordinamento autonomistico.

Art. 10**Composizione dei Consigli comunali**

(Articolo abrogato da L.R. 22 febbraio 2012, n. 4, art. 1, comma 4)

[1. Nei comuni della Sardegna il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- b) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;*
- c) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;*
- d) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;*
- e) da 12 membri negli altri comuni.*

2. Nei comuni capoluogo di Provincia con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero dei membri del consiglio comunale è pari a quello dei comuni appartenenti alla fascia demografica immediatamente superiore].

() Si veda ora l'art. 1 della L.R. 4/2012*

Art. 11**Indennità degli amministratori degli enti locali**

1. Per gli amministratori degli enti locali della Sardegna la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, qualora istituita, ovvero sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli amministratori locali. Il decreto del Presidente della Regione è emanato e periodicamente aggiornato nel rispetto dei criteri indicati dal comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle altre norme in materia recate dal medesimo decreto legislativo.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nei comuni capoluogo delle nuove province non si applicano le norme che incrementano le indennità degli amministratori in relazione alla qualità di capoluogo del Comune.

Art. 12**Modificazione delle circoscrizioni provinciali**

1. *(Sostituisce la denominazione del capo II della L.R. 2 gennaio 1997, n. 4) Omissis...*

2. *(Sostituisce l'art. 13, L.R. 2 gennaio 1997, n. 4) Omissis...*

3. In sede di prima applicazione, la procedura di modifica delle circoscrizioni provinciali di cui al presente articolo deve concludersi improrogabilmente entro i termini stabiliti dal comma 2 dell'articolo 7.

4. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale n. 4 del 1997 sono abrogati.

Art. 13**Istituzione di nuove province e fusione di province esistenti**

1. *(Sostituisce l'art. 19, L.R. 2 gennaio 1997, n. 4) Omissis...*

Legge Regionale 12 luglio 2001, n. 9**Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio****Art. 1**

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sono istituite le seguenti province:

- a) di Carbonia-Iglesias;
- b) del Medio Campidano;
- c) dell'Ogliastra;
- d) di Olbia-Tempio.

2. Le Province di cui al comma 1 sono delimitate così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale con Provv.C.R. 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 9 aprile 1999, e sono costituite da tutti i comuni compresi in tale delimitazione.

3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si applica la legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.

Legge Regionale 2 gennaio 1997, n. 4
Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province
e la modificazione delle circoscrizioni provinciali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 3, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge disciplina il generale riassetto delle circoscrizioni provinciali nel territorio della Regione sarda nonché le procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali.

2. L'istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali sono stabilite con legge regionale, su iniziativa dei comuni. (*)

(*) Con L. R. 12 luglio 2001, n. 9 sono state istituite le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio

CAPO I - RIASSETTO GENERALE DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

Art. 2
Criteri

1. Il riassetto generale è finalizzato alla formazione di province rispondenti alle esigenze sociali, economiche e culturali delle popolazioni e di dimensioni tali da essere l'unico ente intermedio tra Regione e comuni, ambito razionale di programmazione ed idonea circoscrizione di decentramento di funzioni regionali.

2. Il territorio di ciascuna Provincia deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e che ha dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

Art. 3
Dimensioni delle circoscrizioni provinciali

1. Le circoscrizioni provinciali risultanti a seguito del riassetto devono avere:

- a) una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti, secondo i dati ufficiali risultanti dall'ultimo censimento generale;
- b) una superficie non inferiore a 1700 chilometri quadrati.

2. Non sono ammesse discontinuità territoriali, salvo che per i territori delle isole minori e delle eventuali isole amministrative di comuni facenti parte di altra Provincia.

3. Uno dei due parametri di cui al comma 1 può essere inferiore qualora ciò derivi dalla particolare situazione territoriale od insediativa e dagli orientamenti espressi dai comuni.

4. La riduzione del parametro di cui alla lettera a) del comma 1 non può essere superiore al 15 per cento; la riduzione del parametro di cui alla lettera b) del medesimo comma non può essere superiore al 10 per cento.

Art. 4
Attività preparatoria

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominato Assessore, convoca conferenze su base provinciale al fine di indirizzare e coordinare l'iniziativa dei comuni per il riassetto generale delle circoscrizioni provinciali.

2. In occasione di tali conferenze l'Amministrazione regionale pone a disposizione delle province e dei comuni i dati rilevanti per la definizione di un ottimale assetto territoriale provinciale.

3. Tenendo conto degli elementi emersi nelle conferenze e degli orientamenti espressi dai comuni, ad iniziativa dell'Assessore, la Giunta propone al Consiglio regionale, entro tre mesi dallo svolgimento dell'ultima conferenza di cui al comma 1, uno schema di nuovo assetto provinciale, corredato dai pareri espressi su di esso dai consigli provinciali, contenente la previsione di tutte le province dell'Isola e l'indicazione dei comuni che di ciascuna di esse potrebbero far parte.

4. Lo schema di assetto provinciale deve essere formulato nel rispetto dei requisiti indicati dagli articoli 2 e 3 ed è approvato dal Consiglio regionale.

5. Lo schema di assetto provinciale può prevedere, con riferimento al territorio comprendente l'Ogliastra, la forma

di autonomia più adatta ai caratteri di quel territorio, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 o eventualmente in deroga alle norme vigenti in materia di ordinamento provinciale e comunale.

6. Con riferimento al territorio di Cagliari lo schema di assetto provinciale può prevedere, sempre in deroga alle norme vigenti in materia di ordinamento provinciale e comunale ed in deroga al parametro di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la delimitazione dell'area metropolitana con l'istituzione della relativa autorità o comunque altre speciali forme di autonomia politica ed organizzativa tali da consentire il governo dello sviluppo ed il coordinamento delle funzioni dell'area.

7. *(Comma abrogato da L.R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 4, comma 2) Omissis...*

8. *(Comma abrogato da L.R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 4, comma 2) Omissis...*

Art. 5

Iniziativa dei comuni

1. L'iniziativa per la costituzione delle province viene esercitata, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione dello schema di assetto provinciale, dalla maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con deliberazione adottata all'unanimità dei votanti, ovvero a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

2. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente una delle seguenti alternative:

- a) approvazione dello schema di assetto provinciale;
- b) richiesta di inserimento in altra Provincia definita nello schema medesimo;
- c) proposizione di una diversa definizione della Provincia cui si vuole appartenere.

3. Nel caso di cui alla lettera c) la deliberazione del comune deve ottenere l'adesione di due terzi dei comuni, che rappresentino almeno i due terzi della popolazione complessiva dell'area individuata.

4. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 il Consiglio comunale non sia stato convocato, il Comitato circoscrizionale di controllo adotta i provvedimenti di controllo sostitutivo in ordine alla convocazione del Consiglio.

5. Qualora il Consiglio comunale non deliberi anche a seguito della procedura di cui al precedente comma 4, si intende deliberata l'adesione alla Provincia indicata nello schema, ma tale decisione non viene computata ai fini della formazione delle maggioranze necessarie, secondo quanto indicato al precedente comma 1, per l'efficacia dell'atto di iniziativa.

Art. 6

Proposizione di un nuovo schema di assetto provinciale

1. Qualora la Giunta regionale ravvisi nelle decisioni dei comuni scostamenti dallo schema tali da compromettere un razionale assetto dei territori provinciali, ovvero rilevi che tali decisioni non portino alla costituzione di province aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, convoca entro due mesi dall'ultima decisione dei consigli comunali, ovvero dalla data di conclusione del procedimento referendario, una conferenza dei comuni interessati per l'esame dei problemi ed eventualmente propone, entro un mese, un nuovo schema di assetto provinciale che deve essere approvato con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 4.

2. Qualora la Giunta regionale non proponga un nuovo schema di assetto provinciale, i consigli comunali possono nuovamente deliberare, entro due mesi dalla conclusione della conferenza, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5.

3. Qualora il Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere delle province, deliberi un nuovo schema di assetto provinciale, tutti i comuni interessati dalle modifiche apportate si pronunciano nuovamente entro i successivi due mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

4. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, quali che siano le maggioranze con le quali vengono adottate, non sono soggette a referendum.

5. Le delibere dei comuni sono pubblicate per estratto anche nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7

Referendum delle popolazioni interessate

1. Si procede a referendum consultivo delle popolazioni interessate qualora il Consiglio comunale abbia deliberato senza le maggioranze indicate al comma 1 dell'articolo 5.

2. Si procede altresì al referendum qualora ne faccia richiesta, entro tre mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera del Consiglio comunale, ovvero, dalla mancata deliberazione anche a seguito della procedura di cui al comma 4 dell'articolo 5, un decimo degli elettori, ovvero un quinto nei comuni con meno di mille abitanti o un ventesimo nei comuni con oltre ventimila abitanti ed in quelli in amministrazione straordinaria.

3. Nel caso in cui dal Consiglio comunale, o dalle istanze dei cittadini, siano emerse più proposte, esse sono poste tutte in votazione.

4. Il quesito o i quesiti da sottoporre alternativamente a referendum sono espressi, in unica scheda, con la formula: "Volete voi che il comune di ... faccia parte della Provincia, denominata ..., comprendente i territori dei comuni di ...?".
5. Le firme della relativa istanza devono essere autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
6. I fogli firmati vengono depositati presso la segreteria comunale. Il Segretario comunale provvede a trasmetterli entro cinque giorni dal ricevimento, corredati dai certificati, anche collettivi, che attestino l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del comune, all'ufficio regionale del referendum che provvede entro dieci giorni a verificare la regolarità delle richieste.
7. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

Esclusione da referendum

1. Non si fa luogo a referendum qualora il Consiglio comunale revochi la precedente delibera ed adotti, prima dell'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 9, una decisione, conforme alla richiesta degli elettori, con la maggioranza indicata al comma 1 dell'articolo 5.
2. Qualora gli elettori abbiano avanzato più di una richiesta è indetto referendum sulle richieste non accolte dal Consiglio comunale in alternativa a quella accolta.
3. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può escludere dal referendum le proposte che portino a soluzioni di assetto provinciale non conformi alle norme della presente legge.

Art. 9

Svolgimento dei referendum

1. I referendum sono indetti, in una unica tornata, dal Presidente della Giunta regionale.
2. Ai referendum si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli art. 22, primo comma, 23, secondo, sesto, settimo ed ottavo comma, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni). Ove tali norme prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alle formule alternative poste in votazione.

Art. 10

Legge di riassetto delle circoscrizioni provinciali

1. Entro sessanta giorni dallo svolgimento di tutti i referendum, ovvero dalla scadenza del termine ultimo utile per la loro richiesta in caso di mancanza di istanze di cittadini, ovvero dalla scadenza del termine per la deliberazione dei consigli comunali di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, la Giunta regionale propone un disegno di legge di riassetto generale delle circoscrizioni delle province della Sardegna, tenendo conto della volontà espressa dai consigli comunali e dalle consultazioni popolari, e comunque nel rispetto dei precedenti articoli.

Art. 10-bis

Commissario regionale

(Articolo aggiunto da L.R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 2)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge che istituisce una nuova Provincia, la Giunta regionale nomina un commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla sua istituzione fino all'insediamento degli organi elettivi.
2. Il commissario è scelto prioritariamente fra i dirigenti dell'amministrazione regionale in servizio in uffici collocati nel territorio della nuova Provincia.

Art. 10-ter

Sedi provvisorie

(Articolo aggiunto da L.R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 3)

1. Il commissario regionale individua le sedi provvisorie degli organi e degli uffici della nuova Provincia, avvalendosi preferibilmente di locali della Provincia e in subordine, previa stipula degli opportuni accordi con le amministrazioni competenti, dei locali sede di uffici dell'amministrazione e degli enti regionali, ovvero dei comuni e delle comunità montane, o comunque nella disponibilità dei medesimi.
2. Le sedi devono essere prescelte in modo tale da arrecare il minor pregiudizio possibile alle decisioni sulle sedi definitive degli uffici e sul capoluogo, che competono agli organi elettivi della Provincia.

Art. 10-quater Capoluogo

(Articolo aggiunto da L.R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 4, comma 1)

1. I capoluoghi delle nuove province sono determinati dai consigli Provinciali delle medesime con norma statutaria approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Provinciale. Lo statuto può stabilire la sede di organi della Provincia in comuni diversi dal capoluogo, ovvero può attribuire la qualifica di capoluogo ad una pluralità di comuni, purché essi siano sede di organi della Provincia.

Art. 11 Rapporti patrimoniali e finanziari

(Articolo sostituito da L.R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 5)

1. Le province preesistenti e quelle ridelimitate devono garantire alle nuove, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie adeguati. Fermo restando che i beni immobili situati nel territorio della nuova Provincia sono assegnati di diritto alla medesima, può essere decisa anche la cessione alla nuova Provincia dei beni immobili, situati nel residuo territorio della Provincia preesistente, che non siano più necessari al suo funzionamento a seguito della riduzione delle sue dimensioni.

2. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni antecedenti la data delle elezioni degli organi delle nuove province, le province preesistenti, di concerto con i commissari nominati dalla Giunta regionale per curare gli adempimenti conseguenti all'istituzione delle nuove province, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e accertano lo stato di consistenza del proprio patrimonio. Entro lo stesso termine le province preesistenti determinano la misura dell'anticipazione finanziaria da attribuire in via provvisoria alle nuove province e deliberano il distacco del personale occorrente ad assicurare l'ordinato avvio del funzionamento delle medesime. In caso di inadempienza, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali procede, senza alcun indugio, alla nomina di un commissario ad acta, previa fissazione alla Provincia di un termine entro cui provvedere non superiore a sette giorni.

3. I rapporti patrimoniali e finanziari tra le province di nuova istituzione e quelle preesistenti sono definitivamente regolati, d'intesa fra le medesime, entro un anno dalle prime elezioni degli organi delle nuove province.

4. Decorso tale termine, qualora una delle province lo richieda, i rapporti patrimoniali e finanziari sono definiti con provvedimento dell'Assessore, sentite le province interessate.

5. Il comma 4 si applica anche, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rapporti ancora non definiti fra la Provincia di Oristano e le province di Cagliari e Nuoro.

Art. 12 Adeguamento del decentramento statale e regionale

1. La Regione provvede, per quanto di sua competenza, ad adeguare ai nuovi ambiti territoriali provinciali il decentramento amministrativo, nonché le politiche e gli strumenti della programmazione regionale.

2. La Regione provvede, altresì, a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato, affinché il decentramento statale tenda a corrispondere agli ambiti territoriali provinciali nel territorio della Regione.

CAPO II - ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE, FUSIONE DI PROVINCE ESISTENTI E MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

Art. 13 Modificazione delle circoscrizioni provinciali

(L'articolo 12 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10, sostituisce col comma 1 la rubrica e col comma 2 l'intero articolo)

1. I comuni esercitano l'iniziativa per la modificazione delle circoscrizioni provinciali, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, approvando, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una deliberazione con la quale si richiede il passaggio ad altra Provincia. Non possono esercitare l'iniziativa i comuni che abbiano mutato Provincia nei dieci anni precedenti in applicazione del presente articolo.

2. Ad entrambe le circoscrizioni Provinciali risultanti dalla richiesta non si applicano i requisiti di cui all'articolo 3, mentre è necessario il rispetto dei criteri indicati dall'articolo 2.

3. Non sono ammesse discontinuità territoriali nelle circoscrizioni Provinciali risultanti dalla proposta, salvo che per i territori delle isole minori e delle eventuali isole amministrative di comuni facenti parte di altra Provincia. Tuttavia il passaggio ad altra Provincia può essere richiesto anche da comuni il cui territorio non si trova al confine tra due province, purché identiche deliberazioni siano adottate, in un arco di tempo non superiore a sei mesi, anche da altri comuni la cui adesione all'iniziativa garantisca la continuità territoriale delle province e purché le circoscrizioni Provinciali risultanti dalle loro deliberazioni rispondano ai requisiti di cui all'articolo 2.

4. Le deliberazioni dei comuni, divenute esecutive, sono trasmesse all'Assessore, il quale accerta che le stesse rispondano ai requisiti di cui ai commi 1 e 3 e ne dà atto con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 4, l'Assessore invita le province le cui circoscrizioni sono interessate dalla proposta ad esprimere il proprio parere con deliberazione consiliare entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto stesso.

6. Decorsi due mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui al comma 4, la Giunta regionale, valutati i pareri delle province qualora pervenuti e verificato che il territorio delle province risultanti dalla proposta di variazione risponde ai criteri di cui all'articolo 2, presenta il disegno di legge concernente la modificazione delle circoscrizioni Provinciali.

7. Alle province ridelimitate si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 14

Pareri dei comuni e delle province

(Articolo abrogato da L.R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 12, comma 4)

Omissis...

Art. 15

Deliberazione del Consiglio regionale

(Articolo abrogato da L.R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 12, comma 4)

Omissis...

Art. 16

Referendum per la modificazione delle circoscrizioni provinciali

(Articolo abrogato da L.R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 12, comma 4)

Omissis...

Art. 17

Legge di modifica delle circoscrizioni provinciali

(Articolo abrogato da L. R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 12, comma 4)

Omissis...

Art. 18

Adeguamento del decentramento alle variazioni territoriali

(Articolo abrogato da L. R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 12, comma 4)

Omissis...

Art. 19

Istituzione di nuove province e fusione di province esistenti

(Articolo sostituito da L. R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 13)

1. I comuni esercitano l'iniziativa per l'istituzione di nuove province e la fusione di province esistenti, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, approvando, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una deliberazione che contiene l'elenco dei comuni compresi nell'ambito della Provincia di cui si propone l'istituzione, ovvero l'indicazione della Provincia con la quale si propone la fusione, e la denominazione della nuova Provincia ovvero della Provincia risultante dalla fusione. L'iniziativa deve essere assunta, in un arco di tempo non superiore a sei mesi, da almeno i due terzi dei comuni dell'area che si propone di costituire in nuova Provincia o della Provincia che si propone di fondere con altra già esistente, che rappresentino almeno i due terzi della popolazione della nuova Provincia o di quella da fondere.

2. Sia la Provincia della quale si chiede l'istituzione che le altre risultanti dall'accoglimento dell'iniziativa devono possedere i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

3. Le deliberazioni dei comuni, divenute esecutive, sono trasmesse all'Assessore, il quale accerta che le stesse rispondano ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 e ne dà atto con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 3, l'Assessore invita le province le cui circoscrizioni sono interessate dalla proposta ed i comuni compresi nell'ambito della Provincia da istituire, ovvero di quelle da fondere, che non abbiano assunto l'iniziativa, ad esprimere il proprio parere, con deliberazione consiliare, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto stesso.

5. Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, l'Assessore riferisce al Consiglio regionale sull'iniziativa per l'istituzione della nuova Provincia ovvero per la fusione di province esistenti.

6. Il Consiglio regionale, qualora ritenga che le province risultanti dalla proposta rispondono ai criteri di cui

all'articolo 2, delibera di dar luogo a referendum per la consultazione della popolazione delle province interessate. 7. Il quesito da sottoporre a referendum è espresso con la formula, "Volete voi che sia istituita una nuova Provincia, denominata, comprendente i territori dei comuni di", ovvero con la formula: "Volete voi che la Provincia di sia fusa con la Provincia di"?

8. Non appena avuta comunicazione della deliberazione adottata dal Consiglio regionale, il Presidente della Regione indice il referendum fissandolo per il giorno deliberato dalla Giunta regionale.

9. La proposta sottoposta a referendum è approvata se partecipa al voto un terzo degli aventi diritto e se ottiene la risposta affermativa della maggioranza dei voti validi. Altrimenti essa è respinta e non può essere riproposta prima che siano trascorsi cinque anni.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni e integrazioni.

11. Entro un mese dalla proclamazione del risultato favorevole del referendum, e in conformità al suo esito, la Giunta regionale presenta il disegno di legge concernente la modificazione delle circoscrizioni Provinciali.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 11 e 12.

CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Norma transitoria

1. Le norme di cui al Capo II della presente legge si applicano al termine del procedimento di riassetto generale delle province di cui al Capo I.

Art. 20-bis

Collegi elettorali

(Articolo aggiunto da L. R. 1 luglio 2002, n. 10, art. 6)

1. In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri Provinciali ad essa assegnati.

2. A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla Provincia.

3. Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi per l'elezione dei consigli delle province della Sardegna sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ed emanate con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei seguenti criteri:

- deve essere prioritariamente garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;
- i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari, e per quanto possibile non devono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;
- le dimensioni demografiche dei collegi devono essere il più possibile omogenee, per quanto consentito dal rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b).

4. La proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali è definita sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali Provinciali, nominata dall'Assessore e composta dal direttore regionale dell'Istituto nazionale di statistica, o da un suo delegato, che la presiede, e da due altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

5. La proposta, prima della sua approvazione da parte della Giunta regionale, è trasmessa al Consiglio regionale, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione permanente competente per materia; laddove la proposta si discosti dalle indicazioni della commissione di esperti, l'Assessore deve indicarne i motivi; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione della proposta, decorsi i quali si prescinde da esso. Qualora il decreto non fosse conforme al parere consiliare, il Presidente della Regione, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Consiglio regionale una relazione contenente adeguata motivazione.

6. La commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali Provinciali, composta a norma del comma 4, è nominata dopo ogni modifica delle circoscrizioni Provinciali o del numero dei consiglieri assegnati alle province e dopo ogni censimento generale della popolazione.

Art. 21

Norma finanziaria

Omissis...

Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 25

Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)

Art. 1

Istituzione dei fondi

1. (Comma da ultimo modificato da L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 75, comma 1)

In attuazione dei principi contenuti nella legge 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nella legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali), sono istituiti i seguenti fondi per il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali:

- a) fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi;
- b) fondo per gli investimenti;
- c) fondo per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali, del diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport;
- d) fondo per le politiche attive del lavoro.

2. Alle dotazioni dei fondi si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi considerati dai capitoli di spesa i cui stanziamenti sono portati in diminuzione nella allegata tabella A, con la quale sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1993-95. Per ciascun capitolo di spesa la cui dotazione confluisce nei fondi istituiti dalla presente legge, la tabella A contiene inoltre il capitolo di destinazione e la ripartizione fra categorie di enti delle risorse considerate.

2-bis. (Comma aggiunto da L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 75, comma 2) I fondi di cui ai comma 1, lettera a) e b), sono ripartiti come segue:

- (alinea modificata da L.R. 2 agosto 2005, n. 12, art. 19, comma 2) fondo di cui alla lettera a): ai Comuni l'88,5 per cento, alle Province il 7,5 per cento;
- fondo di cui alla lettera b): ai Comuni l'81,5 per cento, alle Province il 18 per cento, alle Comunità montane lo 0,5 per cento.

3. All'utilizzazione delle risorse gli enti destinatari provvedono nelle forme previste dalla legge n. 142 del 1990, che disciplina anche le modalità di verifica e controllo, attraverso il conto consuntivo, delle spese effettuate utilizzando i finanziamenti ricevuti ai sensi della presente legge.

Art. 2

Criteria di ripartizione del fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi

1. La quota destinata ai comuni del fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi è ripartita:

- a) per il cinquanta per cento in parti uguali fra i Comuni destinatari;
- b) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
- c) per il dieci per cento in proporzione alla superficie di ciascun Comune.

2. La quota del medesimo fondo destinata alle Province è ripartita:

- a) per il venti per cento in parti uguali;
- b) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Provincia al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
- c) per il quaranta per cento in proporzione alla superficie di ciascuna Provincia.

3. (Comma abrogato da L.R. 2 agosto 2005, n. 12, art. 19, comma 3) Omissis...

Art. 3

Criteria di ripartizione del fondo per gli investimenti

1. La quota destinata ai Comuni del fondo per gli investimenti è attribuita per il sette per cento al Comune di Cagliari, per il quattro per cento al Comune di Sassari e per l'ottantanove per cento ai restanti Comuni ed a ulteriormente ripartita fra questi per la metà in parti uguali e per la metà in proporzione alla popolazione di ciascun Comune eccedente le 1.000 unità, quale risulta al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

2. (Comma sostituito da L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 10, comma 2) La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita fra di esse sulla base dei parametri per la ripartizione delle risorse individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.

Art. 4**Criteri di ripartizione dei fondi per i servizi socio - assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport**

1. Per gli anni 1993 1994 i fondi per i servizi socio-assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport sono ripartiti fra gli enti destinatari ivi comprese le forme associative fra enti locali, proporzionalmente alle assegnazioni disposte a loro favore per l'esercizio finanziario 1992 sui capitoli che concorrono a formare la dotazione finanziaria dei medesimi fondi, escluse le assegnazioni destinate al finanziamento di progetti-obiettivo.
2. *(Comma sostituito da L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 75, comma 3)* All'utilizzazione delle risorse trasferite sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli enti destinatari provvedono ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 ed in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione regionale e di settore previsti dalla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, dalla L.R. 25 giugno 1984, n. 31, e dalla L.R. 9 giugno 1989, n. 36 e delle relative modifiche e integrazioni.
3. Per i trienni successivi i fondi sono ripartiti tra gli enti destinatari secondo le indicazioni di piani triennali regionali di settore che, per tutto il periodo di riferimento, stabiliscono anche i criteri di ripartizione:
 - a) per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali con riferimento ai parametri demografici, al mantenimento dei servizi attivati ed alla programmazione e sviluppo dei progetti-obiettivo, sulla base della legge regionale n. 4 del 1988;
 - b) per le spese correnti relative al diritto allo studio con riferimento alle norme di cui alla legge regionale n. 31 del 1984;
 - c) per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport con riferimento alle norme di cui alla legge regionale n. 36 del 1989.

Art. 5

1. Il fondo per le politiche attive del lavoro è ripartito fra i Comuni nelle seguenti misure:
 - a) per il 35 per cento in parti uguali;
 - b) per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
 - c) per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti per ciascun Comune, secondo le più recenti rilevazioni degli uffici circoscrizionali dell'impiego.
2. I Comuni utilizzano le risorse trasferite sul fondo di cui al comma 1, ai sensi del precedente comma 3 dell'articolo 1 e, comunque, in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione generale ed agli indirizzi dell'Assessorato regionale competente in materia di lavoro.
3. *(Comma sostituito da L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 75, comma 6)* I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono destinare una quota del finanziamento non inferiore al 50 per cento a copertura degli oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare.

Art. 6**Erogazione dei finanziamenti**

1. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, sono disposti la ripartizione ed il consensuale impegno degli stanziamenti afferenti ai fondi istituiti con la presente legge.
2. I trasferimenti dai fondi sono disposti in sei rate bimestrali anticipate, decorrenti dall'inizio dell'esercizio finanziario.
- 2-bis. *(Comma aggiunto da L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 75, comma 7)* Fino all'approvazione di nuovi criteri di riparto dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, vengono confermate, a ciascun ente le assegnazioni, derivanti da finanziamenti di fondi regionali, effettuate nell'anno 1997, compresi i contributi per l'assunzione di operatori sociali, di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, in ogni caso l'Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie proprie da trasferire al sistema delle autonomie locali.

Art. 7**Accensione mutui**

1. Gli enti locali possono utilizzare le quote annuali di reparto del fondo per gli investimenti per provvedere al pagamento delle spese per l'accensione e l'ammortamento di mutui da contrarre con gli istituti abilitati all'esercizio del credito.

Art. 7-bis**Incentivazione della gestione associata di servizi e funzioni comunali**

(Articolo aggiunto da L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 20)

1. *(Comma sostituito dall'art. 38, L.R. 5 settembre 2000, n. 17)* La Regione eroga annualmente un contributo, a

fronte delle spese sostenute, per la gestione associata dei servizi e l'esercizio di funzioni comunali, dai consorzi costituiti fra comuni, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, esclusi i Consorzi obbligatori. *(Il periodo che precede è stato così modificato dall'art. 19, comma 4, L.R. 2 agosto 2005, n. 12, a decorrere dai trasferimenti per l'anno 2006, come prevede il comma 5 del medesimo articolo)* Il contributo non può eccedere l'importo di lire 20.000 per abitante per il primo servizio e di lire 10.000 per abitante per gli ulteriori servizi. Sono ammessi a contributo i seguenti servizi:

- a) adduzione distribuzione di acque pubbliche;
 - b) raccolta, allontanamento e depurazione di acque reflue;
 - c) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata;
 - d) distribuzione di gas;
 - e) farmacie;
 - f) case di riposo e di ricovero;
 - g) asili nido;
 - h) impianti sportivi;
 - i) mattatoi pubblici;
 - l) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
 - m) consorzi turistici;
 - n) funzioni comunali.
2. Il contributo è determinato su una popolazione massima di 40.000 abitanti, qualunque sia la popolazione complessivamente derivante dall'associazione dei Comuni; nella determinazione del contributo, inoltre, non si tiene conto della popolazione dei Comuni con più di 10.000 abitanti.
3. Il riparto del contributo di cui al comma 1 è disposto, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui le spese si riferiscono, a seguito di richiesta che i consorzi o le unioni devono presentare entro il 30 giugno.
- 3-bis. *(Comma da aggiunto da L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 7, comma 4)* È autorizzato un contributo straordinario per la fase di avvio delle unioni di Comuni determinato in euro 10.000 per ciascun Comune con un massimo di euro 100.000 per unione.

Art. 8

Comandi e distacchi del personale

(Articolo abrogato da L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 80)

Omissis...

Art. 9

Soppressione del Comitato della programmazione e degli organismi comprensoriali

1. Alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione) sono apportate le seguenti modifiche.
2. Nel primo comma dell'articolo 12 sono soppresse le parole "con il preminente concorso del Comitato per la programmazione di cui al successivo art. 13".
3. Sono abrogati l'articolo 13, il primo e secondo comma dell'articolo 14 e l'intero Capo III.
4. Nel primo comma dell'articolo 22 le parole "il Comitato per la programmazione" sono sostituite da "l'Assessore della programmazione".
5. Nel secondo comma dell'articolo 25 sono soppresse le parole "sentito il Comitato per la programmazione".
6. Nel primo comma dell'articolo 29 le parole "il Comitato per la programmazione" sono sostituite dalle parole "l'Assessore della programmazione".
7. Nel primo comma dell'articolo 30 sono soppresse le parole "sentito il Comitato per la programmazione".
8. Sono di conseguenza soppressi tutti i pareri che il Comitato per la programmazione e gli organismi comprensoriali sono tenuti ad esprimere in base alla vigente legislazione regionale.
9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale i Presidenti dei disciolti organismi comprensoriali sono nominati liquidatori dei rapporti di gestione esistenti in capo agli organismi medesimi. Il relativo compenso è pari a quello percepito dagli stessi in qualità di Presidenti del Comprensorio.
- 9-bis. Gli uffici già esistenti presso ciascun organismo soppresso continuano a funzionare come uffici per la definizione liquidatoria.
- 9-ter. L'Amministrazione regionale succede nei rapporti non suscettibili di liquidazione entro il termine stabilito e nei beni.
- 9-quater. Le procedure liquidatorie devono essere concluse entro 180 giorni dalla nomina del liquidatore.

Art. 10

Norme finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasferimento delle risorse stanziate

nei capitoli elencati in diminuzione nella tabella A in modo difforme da quello previsto nella presente legge.

2. Gli organi già competenti alla spesa continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti a valere sui capitoli medesimi entro il 31 dicembre 1992.

3. L'Assessore regionale dei lavori pubblici continua a disporre a favore dei comuni e delle province i pagamenti relativi all'attuazione dei programmi triennali di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni e ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico), già finanziati a tutto il triennio 1991/1993 (capitoli numero 08015 e 08015/02).

4. Permangono alla competenza dell'Amministrazione regionale gli interventi di cui alle lettere g) e h) del primo comma dell'articolo 6 e alle lettere e), f) e g) del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 1984; a tal fine nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e nei bilanci per gli anni successivi sono introdotte le variazioni di cui alla allegata tabella B.

5. La quota di finanziamento spettante al Comune di Monferrato per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali è determinata per gli anni 1993 e 1994 in rapporto alla popolazione residente sulla base del trasferimento operato a favore del Comune madre nel 1992.

Tabella

Omissis...

(tabella contenente disposizioni finanziarie)

Legge Regionale 30 ottobre 1986, n. 58 **Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni**

Art. 1

Finalità della legge

La presente legge detta norme in materia di circoscrizioni comunali e di frazioni e disciplina il procedimento per l'istituzione di nuovi comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni.

La presente legge detta inoltre norme per lo svolgimento, nell'ambito di tale procedimento, di referendum consultivi ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Sardegna approvato con legge 26 febbraio 1948, n. 3.

TITOLO I - ISTITUZIONE E MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLA DENOMINAZIONE DEI COMUNI

Art. 2

Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni

Una o più frazioni possono essere erette in Comune autonomo quando da almeno cinque anni la popolazione in esse residente effettivamente sia superiore a:

- a) 2.500 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia compresa fra tre e otto chilometri;
- b) 2.000 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia superiore ad otto ed inferiore a quindici chilometri;
- c) 1.500 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia pari o superiore a quindici chilometri.

Non possono costituirsi in comune le frazioni che distino meno di 3 chilometri dal comune capoluogo.

In ogni caso la popolazione residua del Comune o di ciascuno dei comuni di origine non può risultare inferiore, dopo l'istituzione del nuovo comma, a 2.000 abitanti. Lo stesso limite vale in riferimento al Comune di cui si richiede la variazione di circoscrizione.

Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di fusione o incorporazione di Comuni.

L'istituzione di nuovi comuni e la variazione delle circoscrizioni comunali non può determinare la discontinuità del territorio comunale.

Art. 3

Modalità per la misura delle distanze fra frazione e capoluogo

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente la distanza viene determinata tenendo conto della strada principale che collega i centri interessati, partendo dalla casa comunale del capoluogo fino a raggiungere il baricentro del nucleo abitato più consistente della frazione o, in caso di più frazioni, di quello della frazione con più abitanti.

Art. 4

Iniziativa

L'iniziativa per i procedimenti di cui al presente titolo può essere assunta: dalla Giunta regionale, da un quinto dei Consiglieri regionali; dal Comune o da uno dei comuni interessati mediante deliberazione del consiglio comunale; da un quinto degli elettori residenti nella frazione o territorio che si chiede di erigere in comune autonomo o di trasferire ad altro comune, ovvero nel comune che si chiede di aggregare ad altro contermine o in uno dei comuni che si chiede di fondere.

Quando l'iniziativa è assunta dagli elettori, le firme della relativa istanza devono essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco secondo le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In ogni caso, il sindaco o il segretario del comune interessato devono certificare che i firmatari dell'istanza rappresentano almeno un quinto degli elettori.

Art. 5

Documentazione per il procedimento

Coloro che assumono l'iniziativa devono presentare, unitamente all'istanza, un progetto di delimitazione territoriale ed una relazione sui motivi dell'iniziativa.

Il progetto di delimitazione territoriale è composto:

- 1) da una relazione dettagliatamente descrittiva del territorio e dei confini dell'istituendo comune, con indicazione dell'estensione territoriale nonché dell'ammontare complessivo della popolazione ivi residente;
- 2) da due planimetrie, l'una in scala 1:100.000 e l'altra in scala 1:25.000, in cui siano chiaramente evidenziati i confini territoriali richiesti che devono essere individuati avendo cura di non dividere i mappali;
- 3) da eventuali altre planimetrie in scala inferiore a quelle indicate qualora si ritenessero necessarie per una più esatta individuazione dei confini richiesti.

La documentazione di cui sopra, insieme alla certificazione delle firme di cui al precedente art. 4, secondo comma, deve essere trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di Enti locali.

Art. 6

Pubblicità della documentazione

L'istanza e l'annessa documentazione viene altresì trasmessa ai sindaci dei comuni interessati, che provvedono a darne adeguata pubblicità.

Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre, a proprie spese, copia di detta documentazione.

Art. 7

Opposizione all'inclusione nell'erigendo comune

Nel caso la popolazione dell'erigendo comune risieda in distinti nuclei abitativi, ciascuno di questi può, con atto sottoscritto dalla maggioranza dei residenti, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al precedente articolo, chiedere all'Assessore competente in materia di Enti locali l'esclusione dal procedimento di costituzione del nuovo comune. L'Assessore, accertata la legittimità dell'istanza, ove non sia d'ostacolo la continuità territoriale dei rispettivi comuni, sentita la commissione di cui all'articolo successivo, con proprio atto dichiara l'esclusione di cui al precedente comma, disponendo la rettifica dei confini.

Art. 8

Commissione paritetica

(Comma modificato da L.R. 12 gennaio 1987, n. 2, art. 2) L'Assessore regionale competente in materia di Enti locali, accertata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli e che non ostino i divieti di cui al successivo art. 13 sottopone il progetto di delimitazione territoriale all'esame di una commissione composta da rappresentanti dei comuni e delle frazioni e da lui nominata con proprio decreto.

I consigli comunali designano i propri rappresentanti in numero di tre per ogni comune, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.

Qualora il comune sia retto da un commissario, questi designa i tre rappresentanti del comune scegliendoli tra i componenti del disciolto consiglio nel rispetto dei rapporti di forza in esso esistente tra i diversi gruppi politici.

In ogni caso la relativa deliberazione deve essere adottata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Assessore regionale su indicazione dei promotori contenuta nell'istanza.

La commissione, nella sua prima riunione, da fissarsi nel decreto assessoriale di nomina, elegge, nel suo seno, il presidente ed il segretario.

La commissione, entro novanta giorni dalla data della sua nomina, deve deliberare sul progetto presentato.

Qualora il termine decorra senza che la commissione giunga ad una deliberazione valida, l'Assessore regionale provvede d'ufficio alla redazione del progetto.

I verbali delle sedute della commissione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, devono essere inviati all'Assessorato competente in materia di Enti locali, a cura del segretario, entro cinque giorni dalla data di ogni seduta.

Quando l'iniziativa sia stata assunta in modo concorde da tutti i comuni interessati non è necessaria la nomina della commissione paritetica e l'Assessore procede direttamente alla trasmissione della richiesta al Consiglio regionale.

Art. 9

Parere del Comune

L'Assessore regionale invia il progetto approvato dalla commissione paritetica o predisposto d'ufficio al comune o ai comuni interessati che non abbiano assunto l'iniziativa perché esprimano con deliberazione consiliare il proprio motivato parere entro centoventi giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il parere si ha per favorevole.

Il progetto deve essere pubblicato all'albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi. Qualsiasi elettore ha facoltà di farvi opposizione.

Decorsi i termini di cui sopra, il Sindaco restituisce all'Assessorato il progetto munito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione unitamente alla deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, se è stata adottata.

Art. 10

Deliberazione del Consiglio regionale

Entro sessanta giorni dall'acquisizione dei pareri di cui al precedente articolo la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti locali, presenta al Consiglio regionale una documentata relazione sulla richiesta.

Il Consiglio regionale può a maggioranza semplice respingere l'istanza, ovvero deliberare di dar luogo alla consultazione mediante referendum esteso a tutti gli elettori residenti nelle frazioni o nei comuni interessati, sulla base della proposta di delimitazione deliberata dalla Commissione paritetica o predisposta d'ufficio.

Art. 11

Presupposti per la limitazione della consultazione popolare

Con la deliberazione di cui al precedente articolo, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, può limitare la consultazione alla popolazione residente nella frazione o nelle frazioni da erigere in nuovo comune o nel solo territorio interessato al mutamento di circoscrizione nei seguenti casi:

- a) se sulla proposta di delimitazione territoriale del nuovo comune abbiano espresso parere favorevole a maggioranza assoluta tutti i consigli dei comuni interessati;
- b) (*lettera modificata da L.R. 12 gennaio 1987, n. 2, art. 3*) se uno o più consigli comunali abbiano espresso parere sfavorevole sulla delimitazione territoriale proposta dalla Commissione paritetica o dall'Assessore competente in materia di Enti locali, senza avere nella stessa delibera indicato una diversa delimitazione territoriale per il nuovo comune, salvo quanto previsto nel successivo comma;
- c) se uno o più comuni abbiano indicato una delimitazione territoriale alternativa rispetto a quella proposta dalla commissione paritetica o predisposta d'ufficio e il Consiglio regionale deliberi di porre tale limitazione territoriale ad oggetto della consultazione popolare.

Se anche uno solo dei comuni interessati esprime nella delibera di cui alla precedente lett. b) opposizione alla istituzione del nuovo comune, ovvero nel caso di cui alla precedente lett. c) la delimitazione alternativa venga disattesa, il Consiglio regionale può limitare, con la maggioranza dei cinque sesti dei suoi componenti, la consultazione alla popolazione residente nella o nelle frazioni da erigere in comune.

Art. 12

Rinuncia alla consultazione popolare

Nel caso in cui non si realizzino i presupposti per la limitazione della consultazione o il Consiglio regionale non deliberi in tal senso, coloro che hanno assunto l'iniziativa possono, entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale, rinunciare alla consultazione popolare, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 13

Riproposizione del procedimento

(Articolo sostituito da L.R. 12 gennaio 1987, n. 2, art. 4)

Il procedimento non può essere riproposto prima di:

- a) 5 anni in caso di rinuncia di cui al precedente art. 12 ovvero quando il Consiglio regionale abbia deliberato non doversi dar corso alla richiesta;
- b) 10 anni nel caso in cui la consultazione della popolazione abbia dato esito negativo.

Art. 14

Mutamento di denominazione dei comuni

L'iniziativa per il mutamento di denominazione del comune può essere assunta dal comune mediante deliberazione consiliare o da un quinto degli elettori residenti nel comune.

La richiesta deve essere accompagnata da una motivata relazione.

L'Assessore regionale competente in materia di Enti locali provvede ad acquisire il parere del comune che non abbia assunto l'iniziativa. Entro sessanta giorni dall'acquisizione la Giunta regionale trasmette la richiesta al Consiglio regionale.

(Comma modificato da L.R. 12 gennaio 1987, n. 2, art. 5) Il Consiglio regionale, in caso di parere favorevole o iniziativa del consiglio comunale deliberati con la maggioranza di due terzi, può deliberare di non dar corso alla consultazione popolare.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli articoli precedenti ove compatibili.

Art. 15

Trasmissione dei disegni di legge

Qualora in base alle disposizioni di cui al presente titolo non si debba dar luogo a consultazione popolare, entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti locali, trasmette al Consiglio regionale il relativo disegno di legge.

TITOLO II - DETERMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI CONFINI COMUNALI

Art. 16

Determinazione dei confini

Qualora il confine tra due o più comuni, anche se di province diverse, non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, ne può essere disposta la determinazione secondo la procedura stabilita dal presente Titolo.

Art. 17

Definizione di confini

Quando due o più comuni, anche se di province diverse, rivendichino un diritto di supremazia su uno stesso territorio o i cui confini, comunque, siano contestati, la procedura per la definizione della relativa controversia, è quella stabilita dalla presente legge, fatta salva la facoltà di ricorrere agli organi giurisdizionali competenti.

Art. 18

Documentazione per il procedimento

Il comune o i comuni interessati devono presentare, unitamente all'istanza, un progetto di determinazione o definizione territoriale dei confini, nonché eventuali atti, carte o documenti ritenuti utili ai fini di cui ai precedenti artt. 16 e 17.

Art. 19

Parere dei comuni

L'Assessore regionale provvede all'acquisizione del parere del consiglio del comune o dei comuni interessati che non abbiano assunto iniziativa e, qualora questi appartengano a province diverse, dei consigli provinciali interessati.

Entro sessanta giorni dall'acquisizione dei suddetti pareri la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, trasmette il relativo disegno di legge al Consiglio regionale.

TITOLO III - FRAZIONI

Art. 20

Denominazione delle frazioni

La denominazione delle frazioni è delegata ai comuni.

L'iniziativa per l'attribuzione o la modifica della denominazione può essere assunta da un quinto degli elettori residenti. Si applicano il secondo e terzo comma dell'art. 4.

L'attribuzione della denominazione o la modifica di denominazione delle frazioni è disposta con deliberazione consiliare, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 21**Separazione frazionale delle rendite**

Le frazioni che siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e quando le condizioni dei luoghi lo consiglino, possono essere autorizzate, dopo gli adempimenti di cui al seguente comma, mediante decreto dell'Assessore regionale competente in materia di Enti locali emesso su conforme parere del Comitato di controllo competente per territorio, a tener separati i rispettivi beni patrimoniali nonché le rendite e passività, sempre che ne faccia domanda almeno un quinto degli elettori residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali comunali. La firma degli elettori deve essere autenticata secondo le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 4 della presente legge. Il decreto dispone che i bilanci e le contabilità della frazione siano tenuti separati da quelli del comune.

Le domande di cui al comma precedente devono essere corredate da un progetto di separazione patrimoniale da sottoporre al parere di una commissione paritetica da nominarsi con le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.

Il progetto di separazione patrimoniale è soggetto alla pubblicazione di cui all'art. 9 della presente legge.

TITOLO IV - CONSULTAZIONE POPOLARE**Art. 22****Modalità della consultazione popolare**

La consultazione popolare, quando vi si debba procedere, ha luogo con voto libero e segreto degli elettori iscritti nella lista elettorale del comune o dei comuni interessati ovvero, nei casi di cui al precedente art. 11, commi primo e secondo, nelle liste sezionali delle frazioni.

La consultazione non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori; la maggioranza si calcola in base ai voti validamente espressi.

Art. 23**Data della consultazione**

Le consultazioni popolari di cui alla presente legge si effettuano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno.

La data della consultazione viene fissata dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi almeno 45 giorni prima della data stessa.

Lo stesso decreto indica la formula che deve essere posta in votazione.

La formula è preventivamente approvata dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di Enti locali.

L'Assessore provvede alla trasmissione del suddetto decreto al presidente della commissione elettorale mandamentale che entro l'ottavo giorno antecedente alla data della consultazione, trasmette al sindaco del comune interessato un esemplare delle liste di sezione.

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata dal decreto di indizione, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute.

Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

Art. 24**Avviso agli elettori**

I sindaci dei comuni nei quali ha luogo la consultazione popolare danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni, frazioni o province interessate, almeno quindici giorni prima della data fissata per la votazione.

Il manifesto deve contenere:

- 1) l'oggetto della consultazione popolare e la formula che viene posta in votazione;
- 2) la data e l'ora di inizio e di chiusura della votazione;
- 3) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali.

Art. 25**Sezioni elettorali e uffici elettorali**

La Giunta regionale può, qualora lo ritenga necessario agli effetti della consultazione elettorale, proporre ai comuni interessati la costituzione di sezioni elettorali separate nelle frazioni o borgate o località direttamente interessate secondo la procedura prevista dalle leggi vigenti.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di tre membri che fungono da scrutatori. Essi vengono nominati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari che provvede, altresì, alla designazione di un funzionario di cancelleria che funge da segretario dell'ufficio.

Il presidente sceglie tra gli scrutatori un vice-presidente.

In caso di impedimento del presidente, ove il Presidente della Corte di Appello non possa procedere alla sostituzione, assume la presidenza dell'Ufficio il sindaco o un suo delegato.

Art. 26

Liste elettorali

Le liste elettorali devono rimanere esposte nell'ufficio comunale, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per almeno quindici giorni prima della consultazione.

Qualora alla consultazione siano chiamati gli elettori di una o più frazioni, il comune o i comuni interessati devono procedere, se non siano già predisposte, alla compilazione delle liste sezionali delle frazioni sulla base delle norme vigenti.

Art. 27

Rappresentanti

Ciascun partito che abbia rappresentanza nel Consiglio regionale e ciascun gruppo costituito da almeno duecento elettori dei comuni o frazioni di comuni interessati, può delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e scrutinio.

Il gruppo di elettori si costituisce con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 4.

Alla designazione dei rappresentanti i partiti politici o i gruppi di elettori provvedono mediante la presentazione di elenchi sottoscritti con firma autentica dal sindaco del comune interessato che, se trattasi di gruppi elettorali, ne certificherà l'iscrizione nelle liste elettorali del comune.

Le liste possono essere presentate entro le ore 12 del venerdì precedente la consultazione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti degli uffici elettorali, o direttamente a questi ultimi il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione.

I rappresentanti designati debbono essere elettori e devono saper leggere e scrivere.

Essi assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio ed hanno diritto di fare tutte le osservazioni che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse nonché sulla proclamazione dei risultati della votazione; su tali osservazioni il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente dandone atto nel verbale.

Art. 28

Operazioni preliminari all'insediamento dell'ufficio elettorale

Il sindaco del comune interessato provvede affinché nel giorno precedente la consultazione, e prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione fornito dal Ministero dell'interno per il tramite della competente Prefettura;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e una copia o l'estratto della lista stessa autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) il decreto di nomina dei componenti l'ufficio elettorale;
- 4) tre copie dei manifesti modelli: 1 Cons. Pop., 2 Cons. Pop. e 3 Cons. Pop.
Di esse una copia dovrà restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono restare affisse nella sala della votazione;
- 5) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;
- 6) un congruo numero di matite copiative per il voto;
- 7) il pacco contenente le schede di votazione, tutti gli altri stampati e moduli occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio: schede, stampati e moduli devono essere conformi ai tipi predisposti dalla Giunta regionale che ne può variare, secondo i casi, le caratteristiche e le dimensioni.

Le schede di votazione devono recare, nella parte esterna, l'intestazione "Regione Autonoma della Sardegna", e nella parte interna, nello spazio appositamente riservato, la formula stampigliata che viene posta in votazione e a margine o in calce a tale formula, a caratteri rilevanti, i monosillabi "SI" e "NO" per l'espressione del voto.

Art. 29

Insediamento dell'Ufficio elettorale

Alle ore 16 del giorno che precede la consultazione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario. Il presidente invita, inoltre, i rappresentanti di cui al precedente art. 27 ad assistere alle operazioni.

Quando tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti, purché sappiano leggere e scrivere.

Quindi il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, dopo aver apposto in ciascuna di esse la propria firma.

Gli scrutatori avranno cura di controllare che le schede firmate riportino sulla faccia esterna l'intestazione "Regione Autonoma della Sardegna" e su quella interna, negli appositi spazi, la formula posta in votazione ed i monosillabi "SI" e "NO" per l'espressione del voto.

Compiute le operazioni di cui sopra, il presidente provvede a chiudere l'urna contenente le schede firmate incollandovi due strisce di carta. Su di esse appongono la firma tutti i componenti dell'ufficio elettorale e gli elettori che lo richiedono.

Infine il presidente rinvia le operazioni.

Art. 30

Apertura del seggio

Alle ore 6 del giorno fissato per le consultazioni, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e, nel verbale, fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella prima urna o nell'apposita cassetta.

Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 8.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione.

Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono sempre trovarsi presenti almeno due componenti l'ufficio elettorale oltre al presidente o al vice-presidente.

Art. 31

Votazione

La votazione si svolge nella medesima domenica in tutti i comuni o frazioni interessati dalle ore 6 alle ore 22.

Il diritto di voto viene esercitato soltanto nella sezione elettorale nella cui lista l'elettore risulta iscritto.

Gli elettori che esercitano funzioni in seno all'ufficio elettorale come pure i rappresentanti di cui al precedente art. 27, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, anche se risultino iscritti nelle liste di un'altra sezione del medesimo comune.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

L'elettore, entrato nel locale della votazione, comprova la propria identità personale presentando un documento di identità o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri dell'ufficio, quindi, ricevuta in consegna dal presidente la scheda di votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale, per l'espressione del voto.

L'ufficio elettorale non ammetterà alla votazione l'elettore che rifiuti di entrare in cabina.

L'elettore di cui sia stata constatata l'incapacità di esprimere da solo il proprio voto, può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia che sia iscritta nelle liste elettorali della stessa sezione.

Art. 32

Espressione del voto

L'espressione del voto si manifesta tracciando un segno a fianco o sul monosillabo "SI" qualora l'elettore approvi la formula o il quesito posto, in votazione, oppure tracciando lo stesso segno a fianco o sul monosillabo "NO" qualora l'elettore non approvi la formula o il quesito posto in votazione.

Espresso il voto l'elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina riconsegnando scheda e matita copiativa al presidente dell'ufficio elettorale, il quale depone la scheda votata nell'apposita urna sigillata situata alla sua destra.

Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatazione dell'avvenuto esercizio del voto da parte dell'elettore, appone la propria firma sulla lista elettorale, nell'apposito spazio riservato a fianco del nome dell'elettore.

Le operazioni di voto devono svolgersi ininterrottamente fino alle ore 22. A tale ora il presidente ammette a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.

Art. 33

Riscontro

Prima che si inizi lo spoglio dei voti, il presidente determina il numero degli elettori che hanno votato risultati dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Estrae, quindi, e conta le

schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una irregolare, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Art. 34 **Spoglio**

Il presidente, dopo aver fatto constatare l'integrità dei sigilli apposti nell'urna contenente le schede votate, procede all'apertura dell'urna stessa ed allo spoglio delle schede, assistito dagli altri componenti il seggio elettorale. Egli annuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda. Il segretario ed uno dei componenti l'ufficio elettorale, ciascuno per proprio conto e su tabelle separate, annotano i risultati numerici riscontrati, distintamente per:

- 1 - voti affermativi;
- 2 - voti negativi;
- 3 - schede nulle;
- 4 - schede bianche.

Sui voti contestati decide il presidente sentito gli altri membri dell'ufficio elettorale.

Le tabelle riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, sono controfirmate dal presidente e dagli altri componenti il seggio.

Sono nulle le schede recanti segni di riconoscimento o risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo da rendere comunque identificabile l'elettore.

Nei casi dubbi, sulla validità o meno della scheda decide il presidente sentito gli altri membri dell'ufficio.

Art. 35 **Controllo dello spoglio**

Le schede spogliate devono esser raggruppate e racchiuse in plichi distinti come segue:

- a) schede con voto affermativo;
- b) schede con voto negativo;
- c) schede nulle;
- d) schede bianche.

Sull'esterno di ogni plico deve essere riportato il numero ed il tipo delle schede contenute.

Il numero globale delle schede, comprese quelle nulle e bianche, deve corrispondere, dopo lo spoglio, al numero complessivo dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione, integrate ai sensi del precedente art. 31, quarto comma, controfirmate da uno degli scrutatori.

Art. 36 **Verbale delle operazioni di votazione**

Sulle operazioni di votazione deve essere redatto, a cura del segretario del seggio, un verbale in duplice esemplare contenente i seguenti dati essenziali:

- orario d'inizio e di chiusura delle operazioni nelle loro diverse fasi (operazioni preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati);
- composizione del seggio elettorale, compresi i rappresentanti di cui all'art. 27;
- particolari di rilievo sulle operazioni (incidenti e contestazioni e relative decisioni adottate).

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal presidente e dagli altri membri dell'ufficio elettorale.

Art. 37 **Formazione dei plichi**

Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale di votazione il presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

1° plico

- copia del verbale delle operazioni di votazione;
- schede votate comprese quelle bianche e nulle;
- copia delle tabelle di scrutinio;
- copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del terzo comma del precedente art. 32;

2° plico

- copia del verbale delle operazioni di votazione;
- copia delle tabelle di scrutinio;
- copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del terzo comma del precedente art. 32.

I plichi devono essere chiusi con sigilli controfirmati dal presidente e dagli altri membri dell'ufficio elettorale. Il primo

plico deve essere recapitato dal presidente dell'ufficio o da un suo delegato, entro 24 ore dalla chiusura della votazione, alla Presidenza della Giunta regionale; il secondo plico deve essere recapitato, entro lo stesso termine, per essere conservato in archivio, al comune interessato e in caso di più comuni, a quello avente maggiore popolazione.

Nei comuni o frazioni ove esistono più sezioni elettorali il plico deve essere consegnato al presidente della prima sezione il quale ne dispone il recapito alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente ai plichi di tutte le sezioni del comune o della frazione.

Art. 38

Proclamazione dei risultati

Il risultato della consultazione viene proclamato dal presidente dell'ufficio elettorale e quello complessivo, quando esistono più sezioni, dal presidente della prima sezione, e viene partecipato al sindaco del comune per la pubblicazione nell'albo pretorio.

Eventuali reclami sullo svolgimento della consultazione sono decisi dal Consiglio regionale, salvo i rimedi giurisdizionali previsti dalle vigenti leggi.

Art. 39

Risultato della votazione

Il risultato della consultazione viene proclamato dal Presidente della Giunta regionale e sottoposto al Consiglio regionale dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti locali per l'adozione della relativa legge.

Qualora la richiesta consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti locali, presenta al Consiglio il relativo disegno di legge.

Art. 40

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme sulle elezioni dei consigli comunali.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

Separazione patrimoniale

Entro un anno dalla data di pubblicazione delle leggi regionali che dispongono l'istituzione di un comune autonomo o la variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, l'Assessore regionale competente in materia di Enti locali, su proposta - regolarmente deliberata - dei comuni interessati o, in difetto, d'ufficio, provvede con suo decreto alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

Nelle more di approvazione del riparto di cui al precedente comma, i comuni d'origine sono tenuti ad attribuire ai nuovi comuni, in via provvisoria, un'anticipazione finanziaria ed a distaccare presso di essi il personale necessario ad assicurare il normale funzionamento.

I comuni riuniti tra loro od aggregati ad altro con termine sulla base della presente legge, possono essere autorizzati, a loro richiesta e nelle forme di cui al primo comma del presente articolo, a tenere separati i rispettivi beni patrimoniali nonché le attività e passività.

Art. 42

Procedimenti pendenti

(Comma modificato da L.R. 12 gennaio 1987, n. 2, art. 6) Le richieste pendenti all'entrata in vigore della presente legge relative all'istituzione di nuovi comuni, alla variazione, determinazione, definizione dei confini comunali ed alla modifica di denominazione dei comuni, salve le richieste sulle quali il Consiglio regionale abbia espresso alla data del 15 luglio 1986 parere favorevole ai fini dell'indizione del referendum, sono soggette alla presente legge.

(Comma sostituito da L.R. 12 gennaio 1987, n. 2, art. 7) Per le frazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 si applica la procedura stabilita dalla presente legge. Fatte salve le operazioni e gli altri atti già compiuti, l'Assessore regionale provvede a tal fine all'acquisizione del parere di cui all'art. 9 e alla trasmissione della richiesta così integrata ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

(Comma aggiunto da L.R. 4 aprile 1989, n. 12, articolo unico) Per le richieste pendenti che, in presenza degli altri requisiti, indicano sulla base della previgente disciplina una delimitazione territoriale che comporti discontinuità nei territori comunali, qualora il Comune madre non abbia fatto, a seguito della richiesta di parere di cui al comma precedente, una propria proposta, l'Assessore regionale, ove il Comitato promotore esprima parere favorevole con

propria delibera scritta, predispone un nuovo progetto di delimitazione dei confini.

(Comma aggiunto da L.R. 4 aprile 1989, n. 12, articolo unico) Tale progetto è elaborato sulla base della delimitazione, contenuta nella richiesta e la modifica al solo fine di evitare la discontinuità territoriale riducendo il territorio del Comune di cui si propone la costituzione. La richiesta così modificata è trasmessa al Consiglio regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 10.

(Comma aggiunto da L.R. 4 aprile 1989, n. 12, articolo unico)

Il Consiglio regionale può limitare la consultazione alla popolazione residente nella frazione da erigere a nuovo comune con la maggioranza di tre quarti dei componenti.

In caso di rinuncia di cui al precedente art. 12, la durata del divieto di riproposizione della richiesta è ridotta ad un anno.

Art. 43 Abrogazioni

La L.R. 3 maggio 1956, n. 14, la L.R. 29 novembre 1961, n. 15 e la L.R. 4 luglio 1963, n. 5, sono abrogate.

Art. 44 Norma finanziaria

Omissis...



NORMATIVA IN MATERIA DI CONTROLLO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

integrata da successive modificazioni e integrazioni

L.R. 22 aprile 2002, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002)

Art. 31 - Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali..... 253

Decreto Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 26 aprile 2002, n. 360/ASS

Articolo 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002. Provvedimenti di attuazione..... 254

Circolare esplicativa - Decreto Assessore EE.LL., Finanze ed Urbanistica n. 360/Ass del 26 Aprile 2002

n. Prot. 16127 del 7 maggio 2002..... 255

Decreto Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 05 agosto 2004, n. 3/ASS

Art. 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002. Integrazione

e modifica al Decreto n. 360/Ass del 26 aprile 2002..... 256

Circolare esplicativa - Decreto Assessore EE. LL., Finanze e Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004

n. Prot. 29207 - Art. 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002..... 257

Legge Regionale 13 dicembre 1994, n. 38

Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali..... 258

Legge Regionale 23 ottobre 1978, n. 62

I controlli sugli enti locali 270

Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 7
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2002)

Art. 31

Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali

1. Il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso.
2. Al controllo sugli atti degli altri enti elencati dall'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, provvedono gli Assessorati regionali competenti per materia con le modalità, i termini e le procedure di cui alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica propone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge contenente le disposizioni per la riorganizzazione dei servizi periferici dell'Assessorato (Direzione generale enti locali e finanze) che definisca, tra l'altro:
 - a) le attività e le procedure dell'intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali;
 - b) le procedure per l'esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri;
 - c) la verifica della coerenza degli atti di programmazione urbanistica generale degli enti locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica.
4. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 3, l'intervento sostitutivo di cui alla lettera a) ed il controllo eventuale di cui alla lettera b) sono esercitati secondo le procedure e le modalità determinate dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con decreto da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La verifica di coerenza sugli atti di pianificazione urbanistica generale degli enti locali di cui alla lettera c) del comma 3, è svolta, in via transitoria e sulla base degli indirizzi politico - amministrativi emanati dalla Giunta regionale, dal direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale, previo parere del CTRU di cui all'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, da esprimere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La determinazione del direttore generale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della delibera di adozione definitiva del piano urbanistico. Qualora il piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali di cui alla lettera c) del comma 3, viene rimesso dal direttore generale della pianificazione territoriale urbanistica all'ente locale per l'eliminazione dei vizi verificati.

5-bis. *(Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge)* Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.

5-ter. *(Comma aggiunto dall'art. 8, comma 9, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge)* Il termine di novanta giorni di cui al comma 5 è perentorio ed il comune competente può procedere, dopo la sua decorrenza, alla pubblicazione dello strumento urbanistico.

5-quater. *(Comma aggiunto dall'art. 8, comma 9, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge)* Con motivata determinazione del direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale, il termine di novanta giorni di cui al comma 5 può essere sospeso, per gravi ragioni, per una sola volta e per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni.
6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme del presente articolo.

Decreto Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
26 aprile 2002, n. 360/ASS

Articolo 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002. Provvedimenti di attuazione

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 31, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) che demanda all'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica l'adozione, in regime transitorio, di apposito decreto volto a disciplinare procedure e modalità dell'esercizio dell'intervento sostitutivo della Regione sugli Enti Locali nonché dell'esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri;

Ravvisata la necessità di intervenire nel rispetto del termine fissato dall'art. 31, comma 4, sopra citato;

Vista la legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni.

Decreta

Art. 1

1. L'intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali è esercitato dai Comitati circoscrizionali competenti per territorio nei casi e secondo le procedure fissate dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

1. Le deliberazioni degli organi esecutivi ed assembleari degli enti locali sono sottoposte al controllo quando ne facciano richiesta i soggetti indicati dal comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, nei termini e secondo le modalità previste dal comma 3 e dal comma 5 dello stesso articolo. Le deliberazioni sono soggette al controllo di legittimità dei Comitati circoscrizionali competenti per territorio, nei limiti delle illegittimità denunciate, secondo le modalità e i termini di cui al capo V della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni. Le deliberazioni per le quali può essere richiesto il controllo devono avere ad oggetto le seguenti materie:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;
- c) strumenti di attuazione dei piani urbanistici

2. Le deliberazioni di cui al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni sono sottoposte al controllo quando i soggetti ivi indicati ne facciano richiesta secondo le modalità e i termini di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio. Le deliberazioni sono soggette al controllo dei Comitati circoscrizionali competenti per territorio secondo le modalità e i termini di cui al capo V della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono inviate ai Comitati, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla richiesta di sottoposizione al controllo, secondo la previsione di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato Sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Decreto Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 360/Ass del 26 Aprile 2002

n. Prot. 16127 del 7 maggio 2002 - CIRCOLARE ESPLICATIVA

Legge Regionale 11 aprile 2002 n. 7 - Art. 31 - Norme sul controllo sugli atti degli Enti Locali

Le previsioni di cui all'art 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, nel prendere atto del nuovo corso dei rapporti fra Regione ed Enti Locali, offrono una prima concreta applicazione dei principi dettati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha, tra l'altro, abrogato l'art 130 della Costituzione il quale affidava ad un organo della Regione il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Locali.

In questo senso si è disposto un nuovo assetto nella materia dei controlli sugli atti degli Enti Locali ispirandosi ad alcune prevalenti linee di riforma.

- 1) - La prima, sulla base del 1° comma del citato art. 31 è data dal superamento di ogni forma di controllo preventivo di legittimità. Conseguentemente gli atti degli organi collegiali acquistano efficacia al solo decorrere dei termini di pubblicazione.
- 2) - Altro aspetto innovativo attiene agli organi che} nella presente fase, sono tenuti ad assicurare le attività di intervento sostitutivo e di controllo eventuale richiamate dal 3° comma del citato art. 31.

In merito il decreto assessoriale richiamato in oggetto ha inteso riferirsi ai soli Comitati Circoscrizionali di Controllo. Pertanto :

- gli atti in materia di pianificazione urbanistica generale sono transitoriamente attribuiti, nella logica della "verifica di coerenza", alla competenza della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale;
- gli atti in materia di "piante organiche e relative variazioni, assunzioni di personale", possono costituire oggetto del solo controllo eventuale, esercitarle, per ragioni di semplificazione ed economicità, dai Comitati Circoscrizionali competenti per territorio;
- gli atti restanti, già attribuiti alla competenza del Comitato Regionale di Controllo sono sottratti a qualsivoglia forma di controllo esterno.

3) Altra rilevante novità attiene alle attività relative al controllo sugli atti degli altri enti (cfr. art. 1 legge regionale 23 ottobre 1978, n° 62), che viene rimessa ai rispettivi Assessorati regionali competenti per materia (art. 31-2° comma). Con ciò implicitamente a sottolineare l'esigenza che in sede di riscontro di tali atti si debba accertare, tra l'altro, la coerenza tra le attività degli stessi enti e le strategie politiche perseguite nello specifico settore dall'Assessorato competente. Considerato peraltro che il 2° comma dell'art. 31 della legge regionale 7 del 2002 rimette agli assessorati regionali il solo controllo sugli atti è da intendere riservato ai Comitati Circoscrizionali competenti per territorio il potere di intervento sostitutivo nei confronti di tali Enti.

In via generale, pertanto, il controllo di legittimità è esercitarle, sulla base delle espresse prescrizioni del legislatore regionale e restando esclusa, alla luce del principio di tassatività, la previsione di diverse forme di controllo e/o l'ampliamento degli ambiti di applicazione di quelle attuali, solo nella forma del controllo eventuale, in quanto strumentale al principio di tutela delle minoranze.

Da tale forma di controllo sono pertanto esclusi, attesa la inequivoca formulazione del citato 1° comma dell'art. 31, gli atti, c.d. fondamentali, di cui all'art. 1, n. 1 della legge regionale 24 febbraio 1998, n. 7 (statuti, regolamenti, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti della gestione). Gli stessi atti sfuggono altresì all'ipotesi di controllo eventuale che nel previgente sistema si attivava su espressa richiesta dello stesso organo deliberante.

Accanto all'esercizio del controllo eventuale su richiesta dei Consiglieri, il 4° comma dell'art. 31 della legge regionale n. 7 del 2002 contempla la funzione dell'intervento sostitutivo della Regione sugli Enti Locali. Si tratta, come noto, di un insieme di poteri che vengono attivati allorché siano stati omessi, o ritardati, atti obbligatori per legge, statuto o regolamento.

L'esercizio di tale funzione viene anch'essa posta in capo, secondo le procedure e modalità previste dalla legge regionale 13 dicembre 1994, n° 38, ai Comitati Circoscrizionali competenti per territorio.

E' indubbio che quanto disposto dal citato art. 31 costituisce solo un primo passo verso l'affermarsi, secondo la logica che si coglie dalla riforma del Titolo V della Costituzione, di un corretto rapporto tra Regione ed altri enti locali.

E' infatti evidente che il riconoscimento di Comuni, Province e Regioni, al pari dello Stato, quali soggetti



pariteticamente costitutivi della Repubblica, unitamente all'affermarsi del principio di sussidiarietà, richiederà uno sforzo comune finalizzato a soluzioni legislative ed organizzative condivise, con particolare riferimento, in questa fase, al disegno di legge previsto dal 3° comma dell'art. 31 della legge regionale n. 7 del 2002.

In questo senso sono ormai ritenute irrinunciabili forme stabili di concertazione e non dilazionabili nel tempo azioni strumentali all'attivazione di organismi che garantiscano il soddisfacimento di tale esigenza.

Decreto Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 05 agosto 2004, n. 3/ASS.

Art. 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002. Integrazione e modifica al Decreto n. 360/AS del 26 aprile 2002

L'Assessore

Visto lo Statuto per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 31, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) che sopprime il controllo preventivo obbligatorio di legittimità sugli atti degli enti locali;

Visto il comma 4 della medesima legge che demanda all'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica l'adozione, nelle more dell'approvazione della legge di riorganizzazione dei servizi periferici dell'Assessorato di cui al comma 3 della legge regionale ultima citata, di apposito decreto volto a disciplinare procedure e modalità dell'esercizio dell'intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali, nonché dell'esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri;

Visto il decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 360/AS del 26 aprile 2002 con cui si dà attuazione al disposto del comma 4 della legge regionale n. 7/2002;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 05.02.2003, con il quale si modificano l'articolazione e le competenze dei Servizi della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze per adeguare l'assetto organizzativo e le competenze dei Servizi periferici dell'Assessorato in relazione alla soppressione del controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali;

Ravvisata la necessità di adeguare il decreto assessoriali n. 360/AS del 26.04.2002 alle recenti pronunce della Corte Costituzionale in merito al procedimento di intervento sostitutivo sugli enti locali nonché di modificarlo per motivi di snellezza, convenienza ed economicità;

Posto che non pare più giustificarsi l'esistenza di sette Comitati Circostrizionali di Controllo sugli atti degli enti locali in rapporto alla limitatissima attività di controllo eventuale;

Considerato che l'esercizio di tale controllo può essere svolto, con notevoli risparmi per l'Amministrazione, dai Servizi Territoriali competenti:

Decreta

Art. 1

1. L'intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali previsto dagli artt. 26, 27 e 28 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni è esercitato dall'Assessore Regionale degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica.

Art. 2

1. Il Controllo eventuale sulle deliberazioni di cui all'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 360/AS del 26 aprile 2002 viene esercitato dai Servizi Territoriali degli Enti Locali competenti per territorio secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti.

Art. 3

1 I Comitati Circostrizionali di controllo sugli atti degli Enti Locali sono soppressi.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Decreto Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 3/ASS del 5 agosto 2004

n. Prot. 29207 - CIRCOLARE ESPLICATIVA

Art. 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002

Con il decreto in oggetto si è provveduto a dettare una nuova disciplina del controllo sugli atti degli enti locali così come definita dall'art. 31 della legge regionale n. 7/2002.

Tale norma nel sopprimere il controllo preventivo ed obbligatorio di legittimità sugli atti degli enti locali, in attuazione del nuovo disposto costituzionale, demandava ad un apposito decreto dell'Assessore agli enti Locali la fissazione delle regole in materia di esercizio dell'intervento sostitutivo della regione sugli Enti locali, nonché l'esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri.

La nuova disciplina, che modifica ed integra quanto disposto dal Decreto n. 360/AS. del 26 aprile 2002, prevede che l'intervento sostitutivo di cui agli artt. 26, 27 e 28 della legge regionale n. 38 del 13 dicembre 1994 venga esercitato dall'Assessore Regionale degli Enti Locali.

Difatti le recenti pronunce della Corte Costituzionale in tema di intervento sostitutivo sugli atti degli Enti Locali, per il ruolo di livello costituzionale assunto dagli stessi nell'ordinamento della Repubblica, richiedevano che la competenza in tale materia dovesse essere assunta ai più alti gradi di governo della Regione.

Le ipotesi di intervento sostitutivo richiamate nel provvedimento sono quelle relative all'omissione di atti obbligatori per legge, statuto e regolamento (art. 26), quelle relative ai bilanci degli Enti (art. 27) ed ai conti consuntivi (art. 28).

In tali ipotesi, mentre rimangono fermi i termini e le modalità stabiliti dagli articoli richiamati, gli atti inerenti la diffida ad adempiere ed l'eventuale nomina di commissari ad acta, che erano posti in capo dei Comitati di Controllo, vengono esercitati dall'Assessore Regionale degli Enti Locali.

E' compito dei Servizi Territoriali degli Enti Locali della Direzione Enti Locali e Finanze competenti per territorio istruire le pratiche ed inviarle alla medesima Direzione Generale per l'inoltro all'Assessore.

La proposta, a cura dei direttori dei servizi territoriali, deve essere corredata con l'indicazione del nominativo dell'eventuale Commissario ad acta, scelto tra i funzionari e dipendenti della struttura con capacità adeguata alla funzione da svolgere.

Si rileva con l'occasione che anche altre ipotesi di intervento sostitutivo sugli atti degli Enti Locali che rientrano nella competenza dell'Assessorato regionale agli EE. LL., Finanze ed Urbanistica devono essere riportate alla competenza dell'Assessore.

In particolare si ricordano gli interventi sostitutivi in materia urbanistica su richiesta degli interessati (artt. 4 e 5 della legge regionale n. 20 del 1 luglio 1991) nonché quei casi, non disciplinati, nei quali è richiesto da parte degli stessi Enti un intervento sostitutivo per impossibilità a provvedere, a causa di una situazione di incompatibilità dei consiglieri tale da non garantire il numero legale per l'approvazione delle delibere.

In tale ipotesi è cura della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze acquisire le opportune intese con la direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia per l'istruttoria delle pratiche e per l'individuazione dei Commissari scelti tra i funzionari e dipendenti delle strutture territorialmente competenti.

Il compenso dovuto ai funzionari e dipendenti assegnati alle Direzioni generali dell'Assessorato per lo svolgimento dei compiti di Commissario, considerato che tali attività dovranno essere svolte nell'ordinario orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo di lavoro del personale regionale, è quello relativo alle spese di missione ed eventuali prestazioni di lavoro straordinario da compensare secondo le misure vigenti.

In caso di assoluta impossibilità ad individuare quale commissario ad acta un dipendente regionale in ruolo presso le strutture dell'Assessorato può essere nominato dall'Assessore Regionale degli Enti Locali un esterno, dotato delle necessarie capacità professionali per lo svolgimento dell'incarico.

In tal caso il compenso dovuto al Commissario posto a carico dell'ente è determinato in sede di adozione del provvedimento assessoriale di nomina.

Gli oneri conseguenti all'esercizio dell'intervento sostitutivo saranno posti a carico dell'Ente inadempiente.

Il controllo eventuale sugli atti degli Enti Locali, a seguito della soppressione dei Comitati di Controllo, viene esercitato dai Servizi Territoriali degli Enti Locali competenti per territorio ai sensi della normativa vigente in materia di controllo.

A tal proposito i rispettivi Direttori dei Servizi Territoriali assumeranno gli appositi atti dirigenziali, naturalmente sottoposti alla normale disciplina legislativa in materia di determinazioni ai sensi dell'art. 21 della legge regione n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Rimangono naturalmente immutati le modalità e le procedure ed i termini attinenti l'attività di controllo eventuale nell'art. 2 del Decreto n. 360/AS del 26 aprile 2002 a cui si rimanda per le parti non modificate dal decreto in oggetto.

Legge Regionale 13 dicembre 1994, n. 38
Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità - Ambito di applicazione

1. La presente legge, disciplina l'esercizio del controllo, attribuito agli organi, della Regione sarda dall'articolo 46 della legge 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sugli atti dei Comuni e delle Province.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al controllo sugli atti della città metropolitana di Cagliari e dei municipi, qualora istituiti, delle comunità montane, delle circoscrizioni di decentramento comunale, degli altri enti locali e delle forme associative disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).
3. Le deliberazioni adottate dagli enti di cui ai commi 2 nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono sottoposte al controllo di legittimità secondo gli stessi criteri, limiti, modalità e termini, previsti per il controllo sulle deliberazioni adottate dai predetti enti nell'esercizio delle funzioni proprie.
4. Per il controllo sugli atti degli enti diversi da quelli sopra indicati, elencati nell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, (I controlli sugli enti locali), in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai Capi VII, VIII, IX e X della medesima legge, intendendosi sostituite da quelle recate dalla presente legge le disposizioni sui termini per l'esercizio del controllo contenute negli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 62 del 1978.
- 4 bis. *(Comma aggiunto da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 1)*
Il controllo sugli atti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna e di quelli della relativa Unione regionale è esercitato dai Comitati di controllo nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Art. 2

Articolazione territoriale dei comitati

1. *(Comma da ultimo sostituito da L.R. 26 febbraio 1999, n. 7, art. 1, comma 1)* All'esercizio dei controlli disciplinati dalla presente legge provvedono il comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari, e i comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania.
2. La circoscrizione territoriale del Comitato regionale di controllo si estende all'intero territorio della Regione.
3. *(Comma da ultimo sostituito da L.R. 26 febbraio 1999, n. 7, art. 1, comma 1)* La circoscrizione territoriale dei comitati circoscrizionali comprende i comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni infraprovinciali quali individuate dall'articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4.
4. *(Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 2, comma 3) Omissis...*
5. *(Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 2, comma 3) Omissis...*
6. *(Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 2, comma 3) Omissis...*
7. Rispetto agli enti diversi dal Comune, la competenza territoriale dei comitati si individua con riferimento ai Comuni ove gli stessi enti hanno sede legale.

Art. 3

Competenza dei comitati

(Articolo sostituito da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 3)

1. Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti degli enti di cui all'articolo 1 concernenti i seguenti oggetti:
 - a) statuti e regolamenti;
 - b) tabelle organiche;
 - c) stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente;
 - d) assunzione di personale a qualsiasi titolo e convenzioni concernenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - e) piani urbanistici di cui al Titolo III e agli articoli 19 e 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. I comitati provinciali esercitano il controllo su tutti gli atti che non rientrano nella competenza del comitato regionale.

CAPO II - COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 4

Composizione dei comitati di controllo

(Articolo sostituito da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 4)

1. Ciascun comitato di controllo è composto da:
 - a) due componenti eletti tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno tre anni e sei mesi le cariche di Sindaco, Presidente di Provincia, consigliere regionale o parlamentare nazionale;
 - b) un componente eletto tra segretari comunali o provinciali in quiescenza o tra chi abbia ricoperto per almeno tre anni e sei mesi l'incarico di componente di un comitato di controllo;
 - c) un componente eletto nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo degli avvocati, fornito dal relativo ordine professionale;
 - d) un componente eletto nell'ambito di elenchi di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, forniti dai rispettivi ordini professionali;
 - e) un componente eletto fra magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, professori di ruolo di Università in materie giuridiche e amministrative, funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente e in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche od economiche;
 - f) un componente eletto nell'ambito di elenchi di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo degli ingegneri o degli architetti, con specifica esperienza professionale in materia urbanistica, forniti dai rispettivi ordini professionali.
2. È abrogato l'articolo 30 della legge regionale n. 45 del 1989.

Art. 5

Elenchi presentati dagli ordini professionali

1. *(Comma sostituito da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 5, comma 1)* Gli elenchi di nominativi di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 4, sono richiesti dal Presidente della Giunta regionale, entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza, ai competenti ordini professionali individuati in relazione alla sede dell'organo al quale si riferiscono le designazioni. Per il comitato regionale di controllo le designazioni sono richieste all'ordine regionale, ove esistente, ovvero a tutti gli ordini professionali aventi competenza sul territorio regionale.
2. Della richiesta è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani pubblicati in Sardegna.
3. Gli elenchi, unitamente alle dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico sottoscritte dai designati, devono essere comunicati dai competenti ordini professionali al Presidente della Giunta regionale, che ne dà immediatamente notizia al Presidente del Consiglio per i conseguenti adempimenti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta di designazione.
4. *Comma sostituito da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 5, comma 1)* Decorso tale termine senza che siano pervenute le designazioni, i componenti sono eletti dal Consiglio regionale fra coloro che abbiano i requisiti di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 4.

Art. 6

Elenchi formati a domanda

(Articolo abrogato da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 28)

Omissis...

Art. 7

Modalità del sorteggio

(Articolo abrogato da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 28)

Omissis...

Art. 8

Modalità dell'elezione dei componenti, dei presidenti e dei vicepresidenti

(Articolo sostituito da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 6)

1. Le votazioni per l'elezione dei componenti dei comitati di controllo si svolgono entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il novantesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.
2. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il voto di due terzi dei componenti dell'assemblea e, a parità di voti, i più anziani di età.
3. Qualora il numero di coloro che hanno ottenuto la prescritta maggioranza sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, le votazioni per i componenti che restano da eleggere sono ripetute a distanza di non più di 24 ore dalle precedenti; risultano eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Nella stessa sessione il Consiglio regionale provvede all'elezione dei Presidenti e dei Vicepresidenti dei comitati di controllo fra i componenti degli stessi.
5. L'elezione avviene mediante unica votazione per ciascun comitato, nella quale è votato un solo nome.
6. Il più votato è eletto Presidente, chi lo segue immediatamente è eletto Vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
7. In caso di dimissioni dalle cariche del Presidente o del Vicepresidente il Consiglio regionale procede entro sessanta giorni alla loro elezione.
8. Un estratto del processo verbale concernente le votazioni di cui al presente articolo è immediatamente trasmesso al Presidente della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.

Art. 9

Nomina dei componenti dei comitati di controllo

1. Non appena ricevuti gli estratti dei processi verbali del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale fissa a coloro che sono stati sorteggiati od eletti un termine di 7 giorni per produrre idonea certificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. *(Comma da ultimo sostituito da L.R. 1 agosto 2000, n. 15, art. 1)* Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di nomina dei componenti dei comitati e stabilisce la data di convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo. Nel caso in cui taluno degli eletti non abbia prodotto idonea certificazione, pronuncia la nullità della designazione e procede senza indugio agli adempimenti occorrenti per l'elezione suppletiva, convocando comunque la seduta di insediamento del comitato, qualora sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Qualora non sia invece possibile procedere all'insediamento di un comitato prima della decadenza del precedente, le relative funzioni sono svolte da altro comitato a ciò deputato con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 10

Cause di ineleggibilità

(Articolo sostituito da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 8)

1. Non possono essere eletti componenti dei comitati di controllo:
 - a) i parlamentari nazionali ed europei;
 - b) i consiglieri regionali;
 - c) i consiglieri e gli amministratori provinciali, comunali e degli altri enti sottoposti al controllo;
 - d) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), esclusa l'ineleggibilità derivante dal numero dei mandati ricoperti;
- e) i dipendenti della Regione, dipendenti e i revisori dei conti dei Comuni, delle Province e degli altri enti sottoposti al controllo del comitato, nonché i dipendenti dei partiti e dei movimenti politici organizzati che abbiano propri rappresentanti nei consigli degli enti locali della Regione;
- f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi a livello sovracomunale, provinciale, regionale o nazionale nei partiti e movimenti politici organizzati che abbiano propri rappresentanti nei consigli degli enti locali della Regione e nelle organizzazioni sindacali e di categoria, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato;
- g) coloro che siano già stati per due volte eletti quali componenti di un comitato di controllo.

Art. 11

Cause di decadenza

1. Decadono dalla carica i componenti dei comitati:
 - a) che si presentino candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali;
 - b) che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10;
 - c) che siano componenti di altro comitato di controllo;
 - d) *(lettera sostituita da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 9, comma 1)* che prestino attività professionale, di consulenza o di collaborazione presso le Province, i Comuni e gli altri enti sottoposti al controllo dei medesimi o del comitato;
 - e) *(lettera sostituita da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 9, comma 2)* che abbiano parte diretta o indiretta in esazioni, servizi e appalti di Comuni, Province ed altri enti sottoposti al controllo o in società, aziende o istituti da questi sovvenzionati;
 - f) *(lettera abrogata da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 9, comma 3) Omissis...*;
 - g) che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, ad un minimo di sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nell'anno medesimo.
2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

3. Nel caso di cui alla lettera g) del comma 1, il Presidente del comitato è tenuto a segnalare al Presidente della Giunta regionale la causa di decadenza.
4. Qualora le cause di decadenza riguardino i Presidenti dei comitati, i Vicepresidenti provvedono all'adempimento di cui al comma 3.
5. Il Presidente della Giunta regionale procede d'ufficio, o su segnalazione, a contestare la causa di decadenza all'interessato, il quale ha dieci giorni per rispondere ed eventualmente rimuovere le condizioni che l'hanno determinata.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale:
 - a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente oppure rimossa;
 - b) dichiara con provvedimento motivato la decadenza del componente dell'organo di controllo:
7. La decisione di cui alla lettera a) del comma 6 è comunicata all'interessato, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente del comitato; la dichiarazione di cui alla lettera b) è notificata all'interessato ed è comunicata al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente del comitato.

Art. 12

Sospensione dalle funzioni

1. È sospeso dalle funzioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il componente del comitato di controllo che venga a trovarsi nelle condizioni previste per la sospensione degli amministratori locali dall'articolo 1 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali).
2. È altresì sospeso di diritto dalle funzioni, durante il procedimento di contestazione, il componente del comitato di controllo cui venga contestata una causa di decadenza ai sensi dell'articolo 11.

Art. 13

Responsabilità dei componenti dei comitati di controllo

1. I componenti dei comitati di controllo sono responsabili, personalmente e solidalmente, nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni.
2. *(Comma abrogato da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 10) Omissis...*

Art. 14

Durata in carica dei comitati

(Articolo modificato da L.R. 13 gennaio 1995 n. 4, art. 11)

1. I Comitati di controllo scadono 180 giorni dopo l'insediamento del Consiglio regionale; essi decadono il quarantacinquesimo giorno dalla predetta scadenza.

Art. 15

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti degli organi di controllo sono irrevocabili e sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente del collegio di appartenenza.
2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro surrogazione.

Art. 16

Surrogazione dei componenti dei comitati

1. *(Comma sostituito da L. R. 13 gennaio 1995, n. 4 art. 12)* Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti dei comitati abbia cessato di farne parte si provvede alla sua surrogazione nelle norme e nei termini previsti per la sua nomina.
2. Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del comitato.

Art. 17

Scioglimento dei comitati

1. *(Comma sostituito da L. R. 13 gennaio 1995, n. 4 art. 13)* È sciolto il comitato che reiteratamente adotti provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorra in omissioni di atti dovuti e persista in tale condotta nonostante la diffida della Giunta regionale.
2. Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide a maggioranza assoluta.
3. Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del comitato che, per dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti o altre cause, si trovi nella condizione di non poter funzionare.
4. La ricostituzione del comitato di cui sia stato decretato lo scioglimento è effettuata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 5 e seguenti.

5. Nel periodo di vacanza dell'organo di controllo disciolto a norma del presente articolo le relative funzioni vengono svolte dal comitato di controllo a ciò deputato dal Presidente della Giunta regionale con il decreto di cui al comma 2.

CAPO III - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 18

Elezione del Presidente e del Vicepresidente

(Articolo abrogato da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 28)

Omissis...

Art. 19

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del comitato di controllo:
 - a) convoca e presiede le sedute e ne forma l'ordine del giorno;
 - b) assegna gli atti soggetti a controllo ai singoli relatori, secondo criteri fissati collegialmente;
 - c) sottoscrive i verbali delle sedute e le pronunce dell'organo di controllo;
 - d) rappresenta l'organo di controllo e ne dirige l'attività;
 - e) dispone l'esecuzione delle decisioni adottate;
 - f) svolge le funzioni di cui al comma 4 dell'articolo 43.
- f1) (lettera aggiunta da L.R. 14 giugno 2000, n. 6, art. 2, comma 6) propone la resistenza alle liti.

Art. 20

Funzioni del Vicepresidente

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente svolge altresì i compiti che gli sono affidati o delegati dal Presidente.
3. (Comma modificato dall'art. 14, L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 14) In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, assume le funzioni di Presidente il componente più anziano di età.

Art. 21

Convocazione, seduta e deliberazioni dei comitati

1. (Comma modificato da L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 11, comma 3) Le sedute ordinarie hanno luogo una volta alla settimana, in giorno ed ora prestabiliti dallo stesso comitato, nel corso dell'orario di ufficio senza necessità di convocazione.
2. L'ordine del giorno con l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute ordinarie fissate nel calendario dei lavori è depositato, con un esemplare per ciascun componente presso la segreteria del comitato almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, insieme con i fascicoli relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno per la consultazione di essi da parte di tutti i componenti del comitato.
3. In caso di necessità il Presidente può convocare il comitato in seduta straordinaria, dandone avviso, con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno 24 ore prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e contestualmente devono essere posti a disposizione dei componenti per la consultazione presso gli uffici i fascicoli relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno.
4. (Comma modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 15, comma 1) Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti del comitato.
5. (Comma modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 15, comma 2) Omissis...
6. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed a voto palese; a parità di voti prevale quello del Presidente.
7. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 22

Astensione

1. Ogni componente del comitato deve astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:
 - a) sia direttamente interessato al provvedimento;
 - b) (lettera sostituita da L. R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 16) il coniuge, o un parente o affine fino al quarto grado, o persona legata da vincoli di affiliazione o convivenza abituale, sia interessato al provvedimento;
 - c) (lettera sostituita da L. R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 16) sia tutore, curatore, procuratore, agente, datore di lavoro o dipendente dell'interessato al provvedimento;

- d) sia amministratore o gerente dell'ente, dell'associazione, del comitato, della società stabilimento interessato dal provvedimento.
2. Noi sono consentite le astensioni dal voto per motivi diversi da quelli indicati nel comma 1.
- 3 I motivi dell'astensione sono riportati nel verbale della seduta.

Art. 23

Verbale della seduta

1. Il verbale della seduta deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione, nonché di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza, e contenere l'oggetto delle questioni trattate, le decisioni assunte e i voti espressi da ciascuno.
2. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle sedute non validamente costituite per mancanza del numero legale.
3. Ogni componente del comitato può chiedere l'inserimento a verbale sia delle motivazioni del proprio voto sia di eventuali proprie dichiarazioni rilevanti in ordine alla decisione.
4. I verbali sono redatti dal segretario e sono firmati dal Presidente e dal segretario.

CAPO IV - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 24

Principi generali sul controllo di legittimità

1. I comitati esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, secondo i criteri, i limiti, le modalità e i termini precisati nei successivi articoli.
2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità degli atti alle norme vigenti, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito dall'ente.
3. *(Comma modificato da L.R. 24 febbraio 1998, n. 7, art. 2)* Il controllo di legittimità comporta altresì la verifica della conformità degli atti alle norme statutarie e regolamentari dell'ente, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura.
4. Il comitato di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento degli atti ritenuti illegittimi.
5. *(Comma modificato da L.R. 24 febbraio 1998, n. 7, art. 2)* Il decreto di annullamento deve indicare espressamente le parti dell'atto che si ritengono illegittime e le norme giuridiche che si assumono violate.
- 5-bis. *(Comma aggiunto da L.R. 24 febbraio 1998, n. 7, art. 2)* Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale il comitato di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo.

Art. 25

Controllo del bilancio e del conto consuntivo

1. Il controllo di legittimità del bilancio e del conto consuntivo comprende la verifica della coerenza interna degli atti e della corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
2. In sede di esame del conto consuntivo, il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto stesso. In tale caso, lo stesso comitato dovrà indicare il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale le modificazioni suddette dovranno essere apportate.
3. Nell'esercizio del controllo sul conto consuntivo i comitati si avvalgono delle risultanze della relazione redatta dal collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 142 del 1990.

Art. 26

Controllo sostitutivo

1. I comitati, qualora i Comuni, le Province e gli altri enti locali di cui al comma 2 dell'articolo 1 abbiano omesso di compiere, entro i termini stabiliti dalla legge, atti obbligatori per legge, statuto o regolamento, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza, nominano un commissario per l'adozione degli atti stessi. Le relative spese sono poste a carico dell'ente, salvo rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli eventuali responsabili.
2. Nel caso di mancata emissione di mandati di pagamento di somme dovute dall'ente per legge o per altro titolo non in contestazione, i comitati procedono secondo le stesse modalità di cui al comma 1.
3. I provvedimenti adottati dai comitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono pubblicati nell'albo dell'ente per la durata di quindici giorni dal giorno successivo alla loro ricezione.

Art. 27**Controllo sostitutivo in ordine al bilancio**

1. Trascorso il termine entro il quale lo schema di bilancio deve essere predisposto dalla Giunta, il comitato di controllo, con le modalità di cui all'articolo 26, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.
2. *(Comma modificato da L.R. 13 gennaio, n. 4, art. 17)* In tal caso, e nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il comitato assegna al Consiglio un termine di trenta giorni per la sua approvazione. La relativa comunicazione è immediatamente notificata, a cura della segreteria del comitato, a tutti i consiglieri.
3. Decorso tale termine, il comitato nomina apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
4. Il provvedimento di nomina deve essere comunicato al prefetto ai fini della procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali prevista dal comma 2 dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

Art. 28**Controllo sostitutivo in ordine al conto consuntivo**

1. Qualora il conto consuntivo non venga deliberato dall'ente entro il termine di legge, o non vengano adottate le modificazioni di cui al comma 2 dell'articolo 25 entro i termini ivi indicati, ovvero sia stato pronunciato l'annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo, il comitato di controllo provvede alla nomina di un commissario per l'adozione del conto stesso secondo le modalità stabilite dall'articolo 26.

Art. 29**Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità**

1. *(Comma sostituito da L.R. 24 febbraio 1998, n. 7, art. 1)* Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti, i regolamenti di competenza degli organi assembleari degli enti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti della gestione e i piani urbanistici provinciali, comunali, intercomunali e delle comunità montane, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).
2. Sono inoltre sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che gli organi esecutivi degli enti intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato, facendone espressa richiesta nella stessa deliberazione.
3. Le deliberazioni degli organi esecutivi ed assembleari degli enti nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando tre consiglieri comunali o provinciali o tre componenti gli organi assembleari degli altri enti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dalla affissione all'albo pretorio:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
 - c) *(lettera da ultimo modificata da L.R. 24 febbraio 1998, n. 7, art. 1, comma 2)* strumenti di attuazione dei piani urbanistici.
4. Le altre deliberazioni degli organi esecutivi degli enti sono sottoposte al controllo quando due consiglieri comunali o provinciali o due componenti gli organi assembleari degli altri enti, con richiesta scritta e motivata, inoltrata negli stessi termini di cui al comma 3, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
5. Le richieste di sottoposizione a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere presentate al segretario dell'ente, che è tenuto a trasmettere all'organo di controllo le deliberazioni entro il termine di cinque giorni dalla data di deposito della richiesta.
6. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni prive di contenuto dispositivo e quelle meramente esecutive di altre deliberazioni.

CAPO V - PROCEDIMENTO DI CONTROLLO**Art. 30****Pubblicazione delle deliberazioni. Invio ai gruppi consiliari**

1. *(Comma modificato da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 19)* Salvo diverse disposizioni previste da leggi speciali, le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali, delle Giunte e degli organi assembleari ed esecutivi degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono pubblicate nell'albo pretorio degli enti entro quindici giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni.
2. *(Comma modificato da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 19)* Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate nell'albo pretorio dell'ente entro sette giorni dalla loro adozione.

3. *(Comma abrogato da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 19, comma 3)* 4. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio il segretario dell'ente trasmette ai gruppi consiliari o assembleari copia di tutte le deliberazioni e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

Art. 31

Invio delle deliberazioni ai comitati di controllo

1. *(Comma modificato da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 20)*

Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 29 sono inviate ai comitati di controllo, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, o entro sette giorni per le deliberazioni per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili.

2. Le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 29 sono inviate ai comitati di controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla richiesta di sottoposizione al controllo.

3. Le deliberazioni sono trasmesse, in unico esemplare autenticato, corredato da ogni altro atto o documento richiamato nelle medesime, ad eccezione dei provvedimenti già assoggettati a controllo, a mezzo di raccomandata semplice o con avviso di ricevimento, o mediante notificazione o consegna a mano, unitamente ad un elenco in duplice copia degli atti trasmessi.

4. Una copia dell'elenco, munita dell'attestazione della data del ricevimento, è immediatamente restituita al presentatore o inviata a mezzo posta all'ente interessato.

5. Nel caso di invio a mezzo di raccomandata, il rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 è provato dalla data di spedizione risultante dal timbro postale.

6. È consentita anche la trasmissione delle deliberazioni a mezzo di telefax, insieme ad un elenco degli atti trasmessi, contenente l'indicazione del numero di pagine di cui consta ciascuno di essi e del responsabile della trasmissione. L'ufficio ricevente, verificata immediatamente la corrispondenza del numero della pagine ricevute con quello indicato nell'elenco e la loro leggibilità, appone sull'elenco la data di ricezione e il nome del responsabile di essa e ne trasmette copia all'ente con lo stesso mezzo.

Art. 32

Termini per l'esercizio del controllo

1. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora i comitati, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbiano comunicato l'avvenuto annullamento, ovvero il rinvio per richiesta di elementi istruttori ai sensi dell'articolo 33.

2. *(Comma modificato da L.R. 31 luglio 1996, n. 32, art. 1, comma 4)* Il termine è elevato a quaranta giorni per i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i regolamenti, gli statuti e gli strumenti urbanistici eccezion fatta per le varianti degli strumenti urbanistici necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche.

3. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano altresì esecutive quando, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, i comitati comunicano formalmente all'ente di non aver riscontrato vizi di legittimità.

4. I termini previsti dal presente articolo e dagli articoli 33 e 34 sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

Art. 33

Richiesta di elementi istruttori

1. I comitati possono, per una sola volta, richiedere all'ente chiarimenti ed elementi istruttori mediante ordinanza che deve essere trasmessa all'ente nei termini e con le modalità previste per la pronuncia di annullamento. Nell'ordinanza devono essere indicati i profili di legittimità cui la richiesta è correlata.

2. *(Comma sostituito da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 21, comma 1)* I chiarimenti e gli elementi istruttori richiesti devono essere inviati ai comitati, con le stesse modalità previste dall'articolo 31, entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'ordinanza di cui al comma 1.

3. *(Comma sostituito da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 21, comma 1)* Le pronunce dei comitati sono adottate entro i dieci giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti. Il termine è di venti giorni per gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 32.

4. *(Comma sostituito da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 21, comma 1)* Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i comitati procedono comunque entro venti giorni all'adozione dei provvedimenti di controllo.

Art. 34

Audizione degli enti controllati

1. Ove i legali rappresentanti lo richiedano, gli amministratori degli enti sono sentiti dai comitati in occasione della discussione di deliberazioni sottoposte al controllo.

2. Se l'audizione di cui al comma 1 è richiesta relativamente a deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 29, i consiglieri che hanno attivato il controllo devono essere informati dalla segreteria del



comitato della data fissata per l'audizione e possono inviare propri rappresentanti.

3. Qualora i rappresentanti delle minoranze in organi assembleari degli enti lo richiedano, essi sono sentiti dai comitati in occasione della discussione di deliberazioni sottoposte al controllo.

4. Della data fissata per l'audizione di cui al comma 3 sono informati dalla segreteria del comitato i legali rappresentanti dell'ente, che possono inviare propri rappresentanti.

5. L'iniziativa per l'audizione degli enti può essere assunta d'ufficio dai comitati.

6. L'accoglimento della richiesta di audizione o la richiesta di audizione assunta d'ufficio dai comitati comporta la proroga di dieci giorni dei termini ordinari per il controllo e delle deliberazioni.

7. La richiesta di audizione di cui ai commi 1 e 3 deve essere formulata per iscritto e pervenire entro il termine di dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione della deliberazione .

8. Le osservazioni formulate in sede di audizione sono inserite a verbale come parte integrante del procedimento di controllo.

9. In ogni caso, la relazione, la discussione e la deliberazione sulle questioni sottoposte ai comitati hanno luogo senza la presenza dei soggetti di cui ai commi precedenti.

Art. 35

Osservazioni sulle deliberazioni soggette a controllo

1. Chiunque può presentare ai comitati, prima della conclusione del procedimento di controllo, osservazioni scritte sulle deliberazioni soggette a controllo.

2. Le osservazioni sono allegate dalla segreteria del comitato al fascicolo relativo all'atto cui si riferiscono, per consentirne la visione da parte dei componenti del comitato.

Art. 36

Pronunce dei comitati di controllo

1. I comitati di controllo pronunciano:

- a) declaratoria di legittimità con la dicitura: "Il Comitato non rileva vizi di legittimità";
- b) non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'articolo 29;
- c) declaratoria di incompetenza, allorché il provvedimento debba essere sottoposto al controllo di altro comitato; in tal caso esso è immediatamente inoltrato al comitato competente ed i termini per l'esercizio del controllo decorrono dalla data della sua ricezione;
- d) ordinanza motivata di annullamento per vizi di legittimità;
- e) declaratoria di nullità dell'atto ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 della legge n. 142 del 1990;
- f) declaratoria di decadenza;
- g) ordinanza di richiesta di chiarimenti o elementi istruttori ai sensi dell'articolo 33;
- h) richiesta di modificazioni alle risultanze del conto consuntivo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25;
- i) invito a provvedere entro congruo termine, in caso di ritardo od omissione del compimento di atti obbligatori per legge, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28;
- l) decreto di nomina di commissario per provvedere all'emanazione di atti in caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera i).

2. Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto soggetto a controllo.

Art. 37

Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo

1. Quando la scadenza dei termini lo richiede, l'adozione di provvedimenti di annullamento o di rinvio è immediatamente comunicata per sintesi agli enti a mezzo di telegramma, fonogramma, telefax o comunque con ogni mezzo idoneo ad accertare la data del ricevimento.

2. Le ordinanze di annullamento e di richiesta di chiarimenti ed elementi istruttori sono trasmesse entro i dieci giorni successivi alla loro adozione.

3. Dal giorno successivo alla sua ricezione, l'ordinanza di annullamento è pubblicata nell'albo dell'ente per quindici giorni e di essa è data comunicazione al Consiglio o all'organo assembleare nella prima seduta utile.

4. Le decisioni sulle deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 sono comunicate dal segretario dell'ente, nei cinque giorni successivi alla loro ricezione, a coloro che hanno attivato il controllo. Agli stessi vanno altresì comunicati gli eventuali chiarimenti ed elementi istruttori inviati ai comitati ai sensi del comma 2 dell'articolo 33.

Art. 38

Trasmissione di documenti con mezzi telematici

1. I provvedimenti, gli atti ed ogni altra comunicazione che i comitati e gli enti sottoposti a controllo debbono

reciprocamente trasmettersi possono essere inviati con mezzi telematici che garantiscano la trasmissione del testo integrale e l'identificazione del responsabile e della data della trasmissione.

2. L'originale o la copia autentica del documento trasmesso con mezzi telematici è inviato entro i successivi dieci giorni al destinatario.

Art. 39

Pubblicità dell'attività dei comitati e accesso agli atti

1. L'attività dei comitati di controllo è ispirata al principio della pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione), e alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, regionale nello svolgimento dell'attività amministrativa).

3. Un elenco di tutte le decisioni adottate dai comitati è tenuto a disposizione, presso i rispettivi uffici di segreteria, dei soggetti titolari del diritto di accesso disciplinato dal presente articolo.

4. Ogni cittadino e ogni soggetto portatore di interessi diffusi e collettivi ha il diritto di accesso, esercitabile mediante visione, alle decisioni dei comitati, nei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 47 del 1986.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 4 hanno il diritto di ottenere, previa richiesta scritta, copia semplice o autentica dei provvedimenti di controllo che comunque li riguardano.

Qualora essi siano direttamente interessati hanno il diritto di richiedere copia anche dei relativi atti istruttori e dell'estratto del verbale delle sedute per la parte di loro interesse.

6. La visione degli atti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione, come determinate con decreto dell'Assessore competente, e deve avvenire, a cura degli uffici della segreteria, nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici giorni dalla richiesta.

7. Presso la segreteria dei singoli comitati sono istituiti appositi uffici e predisposte adeguate attrezzature per consentire agli aventi titolo, l'accesso agli atti dei comitati e l'estrazione di copie con le cautele dovute a garanzia della conservazione dei documenti. Agli stessi uffici deve essere inoltrata la richiesta di visione e di copia.

Art. 40

Pubblicazione delle decisioni dei comitati

1. Il servizio regionale competente in materia di consulenza e assistenza agli enti locali esamina le decisioni dei comitati al fine di individuare quelle che, per la rilevanza del loro oggetto, per la novità o la complessità del caso trattato o per la difformità dall'indirizzo interpretativo prevalente, devono essere massimate e pubblicate, se del caso anche nel testo integrale e con l'opportuno commento, nel bollettino edito dall'Assessorato degli enti locali.

Art. 41

Coordinamento ed esame congiunto di questioni comuni

1. Al fine di favorire la formazione di un indirizzo comune e il coordinamento dell'attività dei singoli comitati di controllo, l'Assessore regionale degli enti locali indice, almeno due volte all'anno, riunioni congiunte di tutti i componenti dei comitati, su un ordine del giorno preventivamente stabilito.

2. (*Comma modificato da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 22*) Oltre alle riunioni periodiche, altre riunioni congiunte di tutti i componenti dei comitati potranno essere indette dall'Assessore degli enti locali ad istanza del comitato regionale o di almeno tre comitati provinciali, ogni qual volta si renda necessario risolvere questioni particolari inerenti l'esercizio della propria attività ovvero questioni interpretative delle norme giuridiche vigenti.

3. Il resoconto delle riunioni di cui al presente articolo è pubblicato nel bollettino edito dall'Assessorato degli enti locali.

Art. 42

Relazione illustrativa sull'attività dei comitati

1. I comitati, a cura dei rispettivi Presidenti, presentano entro il 31 marzo di ogni anno all'Assessore regionale degli enti locali una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. La relazione indica:

- a) il numero delle sedute del comitato;
- b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categoria di enti controllati;
- c) (*lettera modificata da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 23*)
il numero degli atti soggetti a controllo per i quali i comitati non abbiano adottato uno dei provvedimenti di cui all'articolo 36;
- d) il numero degli atti annullati, suddivisi per categoria di enti controllati;

- e) il numero degli atti assoggettati a controllo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29;
 - f) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi istruttori;
 - g) il numero delle richieste di modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo;
 - h) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di decadenza;
 - i) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di nullità;
 - l) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di non assoggettabilità al controllo;
 - m) il numero delle audizioni effettuate con gli amministratori;
 - n) i problemi riscontrati nell'organizzazione dell'attività di controllo.
3. Sulla base delle predette relazioni, entro il 30 aprile di ogni anno l'Assessore regionale degli enti locali trasmette alla Giunta regionale una relazione di sintesi sull'attività di controllo che contiene:
- a) i dati quantitativi sull'attività dei comitati, con le opportune elaborazioni statistiche e comparazioni con i dati degli anni precedenti;
 - b) la valutazione, in relazione ai carichi di lavoro rilevati, dell'adeguatezza funzionale delle risorse umane e materiali messe a disposizione dei comitati di controllo e le eventuali proposte di adeguamento e di miglior utilizzazione;
 - c) l'indicazione degli altri problemi emersi e le proposte di soluzione.
4. La relazione è pubblicata nel bollettino edito dall'Assessorato ed inviata per conoscenza alla competente Commissione consiliare.

CAPO VI - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI COMITATI DI CONTROLLO

Art. 43

Uffici dei comitati di controllo

(Articolo abrogato dall'art. 80, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 80)

Omissis...

Art. 44

Istruttoria degli atti

1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi al comitato accompagnati da relazione istruttoria motivata e sottoscritta dal funzionario che la ha compiuta.
2. A tal fine il coordinatore di servizio provvede ad assegnare a sé o agli altri funzionari addetti all'ufficio gli atti da istruire, sulla base di criteri generali e predeterminati che assicurino una equilibrata ripartizione del carico di lavoro.
3. La relazione istruttoria fa parte integrante del fascicolo concernente l'atto sottoposto a controllo.
4. La motivazione della decisione del comitato deve contenere le ragioni dell'eventuale difformità dalle conclusioni proposte nella relazione istruttoria.

Art. 45

Contingente organico degli uffici di segreteria dei comitati di controllo

1. Il contingente organico degli uffici di segreteria dei comitati di controllo è determinato nei limiti della complessiva dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, con le procedure previste dal comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12 (Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).
2. In sede di prima attuazione, il contingente organico di cui al comma 1 è determinato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 46

Articolazione organizzativa degli uffici

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento emanato con D.P.G.R. 22 ottobre 1986, n. 112 (Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della Giunta e degli Assessorati nonché il funzionamento degli organi collegiali), volta ad assicurare:

- a) un'adeguata articolazione organizzativa dell'attività di ricerca, consulenza e assistenza svolta dagli uffici dell'Amministrazione regionale a favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale n. 62 del 1978, prevedendo la presenza di uffici presso le sedi dei comitati di controllo e il coordinamento centrale dell'attività, secondo un modello organizzativo che assicuri la reciproca indipendenza degli uffici di segreteria

dei comitati di controllo e di quelli di assistenza, consulenza e ricerca;

- b) la presenza, negli uffici di segreteria dei comitati di controllo, di adeguate competenze per l'istruttoria delle deliberazioni relative alla materia urbanistica, anche mediante il riordino e la razionalizzazione delle articolazioni periferiche degli uffici della amministrazione regionale competenti in materia urbanistica.

Art. 47

Conservazione degli atti

1. Gli atti sottoposti a controllo, ad eccezione degli statuti, dei regolamenti e dei piani urbanistici e territoriali, sono conservati per la durata di cinque anni e verranno ceduti, trascorso tale periodo, alla Croce Rossa Italiana con l'osservanza delle norme di salvaguardia previste di decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 146.

CAPO VII - INDENNITÀ E COMPENSI AI COMPONENTI DEI COMITATI DI CONTROLLO

Art. 48

Indennità e gettoni di presenza

1. Ai Presidenti ed ai Vicepresidenti dei comitati di controllo compete una indennità mensile di carica nella misura rispettivamente di lire 4.000.000. e di lire 3.000.000.

2. Ai componenti dei comitati, esclusi il Presidente ed il Vicepresidente, compete, un gettone di presenza di lire 120.000 per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata.

2-bis. *(Comma aggiunto da, L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 25)* Le misure delle indennità e dei gettoni di presenza di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo per i componenti del comitato regionale di controllo.

3. La misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza è rideterminata ogni tre anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, in relazione all'andamento dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

Art. 49

Indennità di missione

1. Ai Presidenti, ai Vicepresidenti e agli altri componenti dei comitati di controllo che per ragioni del loro ufficio si rechino fuori dalla, località in cui ha sede l'organo di controllo compete il trattamento, economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio previsto per i coordinatori generali, dell'Amministrazione regionale. Le missioni sono autorizzate dai Presidenti degli organi di controllo senza pregiudizio per la loro normale attività, e di esse va data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di enti locali.

2. Ai Presidenti, ai Vicepresidenti e agli altri componenti dei comitati di controllo che non risiedono nei Comuni dove essi hanno sede compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto secondo le modalità e le misure. previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

2 bis. *(Comma aggiunto da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, n. 26)* Il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti del Comitato regionale di controllo che risiedono ad oltre 60 km dalla sua sede possono optare per il trattamento economico di missione previsto per i coordinatori generali dell'Amministrazione regionale.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Prima costituzione dei nuovi comitati di controllo

(Articolo abrogato da L.R. 13 gennaio 1995, n. 4, art. 28)

Omissis...

Art. 51

Procedimenti in corso

1. I procedimenti relativi agli atti già inviati a controllo alla data di entrata in vigore della presente legge sono esauriti dai comitati competenti ai sensi della normativa previgente.

Art. 52

Norma finanziaria

Omissis...

Legge Regionale 23 ottobre 1978, n. 62 I controlli sugli enti locali

Art. 1

Disposizioni preliminari

La presente legge disciplina l'esercizio dei controlli attribuiti dallo Statuto speciale per la Sardegna all'Amministrazione regionale nei confronti dei seguenti enti:

- a) comuni;
- b) province;
- c) Comunità montane, Organismi comprensoriali e Consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale;
- d) aziende disciplinate dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) aziende silvo-pastorali disciplinate dalle norme di cui agli artt. 139 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) enti ospedalieri;
- g) consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dal testo unico delle leggi sanitarie;
- h) camere di commercio, industria agricoltura e artigianato;
- i) consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale istituiti con L. 29 luglio 1957, n. 634, e successive modifiche;
- l) consorzi per le zone industriali di interesse regionale;
- m) consorzi di interesse industriale disciplinati direttamente o per rinvio dal testo unico della legge comunale e provinciale;
- n) enti provinciali del turismo;
- o) aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- p) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e relativi consorzi;
- q) consorzi fra utenti di strade vicinali;
- r) enti pubblici consortili previsti e disciplinati direttamente o per rinvio dalle norme:
 - 1) sulla bonifica integrale di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni;
 - 2) sui boschi e terreni montani di cui al R.D. 30 dicembre 1920, n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni;
 - 3) sui terreni montani di cui alla L. 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

È abrogata la L.R. 31 dicembre 1956, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, e cessa di avere vigore ogni altra disposizione di legge e di regolamento che preveda atti di controllo diversi da quelli disciplinati dalla presente legge ovvero pareri obbligatori di organi centrali, o periferici dello Stato e della Regione, che non siano previsti dalla presente legge.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore di nuove norme modificative delle disposizioni di cui al Capo III, Titolo V della L. 10 febbraio 1953, n. 62, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge per armonizzare alle stesse norme la disciplina dei controlli prevista dalla presente legge riguardo agli enti indicati alle lett. a), b), e), g) ed m) del precedente primo comma.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

Comitati di controllo

(Articolo sostituito dall'art. 1, L.R. 19 maggio 1981, n. 16)

Sono istituiti i Comitati di controllo con sede in Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.

La circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Cagliari corrisponde ai Comprensori istituiti, ai sensi della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, nella rispettiva circoscrizione provinciale, esclusi i seguenti Comuni appartenenti ai Comprensori numeri 19 e 23, sui quali esercita il controllo il Comitato di Iglesias:

- Buggerru, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnese, Iglesias, Musei, Narcao, Poroscuso, Siliqua, Villamassargia del Comprensorio n. 19;
- Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Santadi, Sant'Antioco, Tratalias, Villaperuccio del Comprensorio n. 23.

La circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Oristano corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale.

La circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Nuoro corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva

circoscrizione provinciale esclusi i seguenti Comuni, appartenenti al Comprensorio n. 11, sui quali esercita il controllo il Comitato di Lanusei:

- Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu (*Comune inserito dall'art. 5, L.R. 8 maggio 1984, n. 16*), Elmi, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triefi, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

La circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Sassari corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti Comuni, appartenenti ai Comprensori numeri, 2, 3 e 4, sui quali esercita il controllo il Comitato di Tempio Pausania:

- Badesi, Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Laerru, Nulvi, Martis, Perfugas, Sedini, Valledoria, Viddalba del Comprensorio n. 2;
- Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Sant'Antonio di Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola dei Comprensorio n. 3;
- Arzachena, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri, Porto San Paolo, Olbia, Palau, Santa Teresa di Gallura, Telti del Comprensorio n. 4.

Rispetto agli enti diversi dal Comune, la competenza territoriale dei Comitati si individua con riferimento ai Comuni ove gli stessi enti hanno sede legale.

Art. 3

Composizione dei Comitati

Ciascun Comitato è composto:

- (*Lettera modificata dall'art. 1, L.R. 28 dicembre 1984, n. 35*) da nove esperti di cui sei effettivi e tre supplenti nelle discipline giuridiche amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale;
- (*Lettera sostituita dall'art. 1, L.R. 4 luglio 1990, n. 25*) dal coordinatore del servizio circoscrizionale di controllo e dal coordinatore del settore ragioneria dello stesso ufficio (6).

Nell'esercizio del controllo di merito degli enti indicati nell'art. 1 ad eccezione dei Comuni, Province, Comunità montane ed Organismi comprensoriali - i Comitati sono integrati di volta in volta da un funzionario regionale designato dall'Assessore competente. La partecipazione dei predetti funzionari non è condizione di validità delle sedute.

I funzionari di cui al precedente comma partecipano alle sedute senza diritto di voto.

Per l'elezione degli esperti di cui alla lett. a) ciascun Consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due supplenti con votazioni separate. Rimangono eletti i sei effettivi e i tre supplenti che ottengono il maggior numero dei voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Il Consiglio regionale elegge, tra i membri effettivi di cui al primo comma, lett. a), un Presidente e un Vicepresidente per ciascun Comitato. L'elezione avverrà mediante unica votazione in cui sarà votato un solo nome: il maggior votato sarà il Presidente, chi lo segue immediatamente il Vicepresidente.

In caso di vacanze del Presidente, del Vicepresidente o di uno o più esperti il Consiglio regionale provvede alla surrogazione entro 45 giorni.

I membri dei Comitati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

I Comitati sono rappresentati dai rispettivi Presidenti.

Art. 4

Decadenza dei componenti del Comitato

Gli esperti che non intervengano senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

Importano altresì decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi.

Nei casi previsti dai commi precedenti la causa di decadenza è contestata dal Presidente del Comitato all'interessato, il quale ha dieci giorni per rispondere; trascorso questo termine il Presidente, sentito il Comitato, propone la surrogazione al Consiglio regionale che decide entro 45 giorni.

Qualora le cause di decadenza di cui al primo e secondo comma riguardino il Presidente del Comitato, la contestazione all'interessato e la proposta di surrogazione al Consiglio regionale, che decide entro 45 giorni viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

Surrogazione dei componenti del Comitato

Quando, per qualunque motivo uno dei componenti del Comitato abbia cessato di farne parte, si provvede alla surrogazione nei modi seguiti per la nomina e nei termini previsti nell'articolo precedente, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e minoranza.

Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

Art. 6**Scioglimento del Comitato**

Il Comitato può essere sciolto quando, malgrado diffida della Giunta regionale, reiteratamente adotti provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorra in omissioni di atti dovuti.

Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide con l'intervento di almeno due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti. Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del Comitato che per dimissioni o altre cause, si trovi nella condizione di non poter funzionare.

Nel periodo di vacanza restano sospesi i termini entro i quali il Comitato deve pronunciarsi.

Art. 7**Ricostituzione del Comitato**

La ricostituzione del Comitato di cui sia stato decretato lo scioglimento deve essere effettuata nei modi previsti dal precedente art. 3 ed entro i termini previsti dal successivo art. 9 della presente legge.

Art. 8**Incompatibilità**

Non possono far parte dei Comitati:

- a) i Senatori e i Deputati del Parlamento;
- b) i Consiglieri regionali;
- c) i Consiglieri comunali, i Consiglieri provinciali e gli Amministratori degli altri enti controllati;
- d) coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità alle cariche di cui alla precedente lett. c);
- e) gli stipendiati, i salariati ed i contabili dei Comuni, delle Province e degli altri Enti controllati;
- f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore ed il ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

La candidatura per le elezioni ad assemblee elettive comunali, provinciali, regionali o nazionali comporta la decadenza da membro dei Comitati.

Presso gli uffici dei Comitati non possono prestare servizio impiegati che rivestono una delle cariche previste dal punto c) del precedente primo comma.

Art. 9**Durata in carica dei Comitati**

(Comma sostituito dall'art. 1, L.R. 26 gennaio 1989, n. 6) I Comitati scadono con l'insediamento del Consiglio regionale; essi decadono il sessantesimo giorno dalla predetta scadenza; entro tale termine il Consiglio regionale deve obbligatoriamente provvedere alla loro ricostituzione.

I componenti elettivi dei Comitati sono rieleggibili; la durata complessiva dei loro mandati non può superare i dieci anni.

Art. 10**Adempimenti per il regolare funzionamento dei Comitati**

(Articolo sostituito dall'art. 16, L.R. 19 maggio 1981, n. 16)

Presso ogni Comitato di controllo saranno assicurati tutti gli adempimenti necessari per il loro corretto e regolare funzionamento, ed in particolare l'assistenza alle adunanze del Comitato, la redazione dei processi verbali, la tenuta del registro delle riunioni, l'invio degli avvisi di convocazione, nonché la regolare tenuta della corrispondenza e degli atti del Comitato.

Art. 11**Atti istruttori**

Gli atti soggetti a controllo sono istruiti dai competenti uffici e vengono trasmessi al Comitato accompagnati da relazione istruttoria motivata e sottoscritta dal funzionario che l'ha compiuta; tale relazione fa parte integrante del fascicolo contenente l'atto sottoposto a controllo.

Nel caso di decisione difforme da quella proposta nella relazione istruttoria il provvedimento del Comitato deve essere motivato.

Tutti gli enti e tutti i cittadini hanno diritto di ottenere a proprie spese copia semplice o autentica dei provvedimenti del Comitato di controllo e, qualora siano direttamente interessati, anche dei relativi atti preparatori.

Art. 12**Assistenza ai Relatori**

Il funzionario responsabile dell'Ufficio provinciale o circoscrizionale dell'Assessorato degli enti locali cura che siano

forniti ai Relatori, anche dietro loro richiesta, tutti i dati e le informazioni istruttorie utili alla redazione della relazione.

Art. 13 **Attribuzioni dei Comitati**

I Comitati esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti indicati all'art. 1, nei modi, termini e limiti stabiliti nei successivi articoli.

Il controllo di merito deve tendere in modo preminente ad accertare la coerenza dell'indirizzo generale e dell'attività amministrativa degli enti rispetto all'indirizzo generale della programmazione regionale e comprensoriale.

A tali fini i bilanci degli enti di cui all'art. 1 sono trasmessi contestualmente al Comitato di controllo e alla Giunta esecutiva dell'Organismo comprensoriale competente per territorio. Eventuali osservazioni della Giunta esecutiva debbono essere trasmesse contestualmente al Comitato di controllo e all'ente interessato entro il 15° giorno dalla data di ricevimento dei bilanci.

Ai fini del riscontro di cui ai precedenti commi, gli enti presentano in allegato ai bilanci una relazione illustrativa contenente la descrizione dei programmi che si intendono realizzare e l'indicazione dei presumibili costi di attuazione, con riferimento alle risorse disponibili nonché un rapporto sull'attuazione dei programmi del precedente esercizio.

Art. 14 **Controlli sostitutivi**

I poteri di controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali sono esercitati dai Comitati previo invito a compiere entro un congruo termine atti obbligatori per legge o per regolamento.

Scaduto il termine fissato, l'organo di controllo, sentito il legale rappresentante dell'ente interessato, adotta i provvedimenti di legge relativamente alla convocazione d'ufficio e all'eventuale successiva nomina di un commissario per il compimento degli atti predetti.

Qualora gli enti per i quali alla Regione è attribuito il controllo sugli organi, non possono per qualsiasi ragione funzionare il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore competente, invia apposito Commissario per reggerli per un periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.

Art. 15 **Controllo degli atti adottati nelle materie delegate**

Il controllo sulle deliberazioni adottate dagli enti nell'esercizio delle attribuzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna e svolto dai Comitati nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi articoli e dalle leggi di delega.

Fermi rimanendo gli adempimenti relativi all'invio od alla comunicazione degli atti ai Comitati ai sensi dei successivi articoli, gli enti trasmettono agli Assessori regionali competenti per materia copia di tutte le deliberazioni entro quindici giorni dalla loro adozione a pena di decadenza.

Art. 16 **Sedute e deliberazioni dei Comitati**

Per la validità delle adunanze dei Comitati è richiesto l'intervento di sei componenti di cui almeno quattro elettivi.

I supplenti intervengono alle sedute unicamente in caso di assenza dei corrispondenti membri effettivi. Per gli esperti previsti dalla lett. a) dell'art. 3, la sostituzione ha luogo secondo l'ordine di anzianità determinata dalla data dell'elezione e, in caso di elezione contemporanea, dal numero dei voti ottenuti e, in caso di parità di voti, dall'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Esse sono sottoscritte dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario.

Art. 17 **Consultazione con gli enti**

Ove i legali rappresentanti o gli altri organi deliberanti degli enti lo richiedano gli amministratori debbono essere sentiti dai Comitati in occasione della discussione di atti che riguardano gli enti stessi.

Di eventuali delegazioni debbono far parte i rappresentanti delle minoranze che siano presenti nell'organo il cui atto è oggetto della consultazione.

L'iniziativa per la consultazione può essere assunta d'ufficio dai Comitati.

La richiesta di consultazione sospende per la durata di dieci giorni utili i termini dei procedimenti di controllo previsti dai successivi articoli.

Art. 18**Coordinamento ed esame congiunto di questioni comuni**

Ai fini del coordinamento e dell'indirizzo dell'attività dei Comitati, specie per quanto riguarda il sindacato sugli atti assunti dagli enti nell'esercizio delle funzioni delegate, l'Assessore degli enti locali, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione consiliare competente, indice periodicamente riunioni dei Presidenti dei Comitati o riunioni congiunte dei Comitati medesimi per l'esame collegiale di problemi comuni o di questioni concernenti l'interpretazione di norme legislative o regolamentari.

Alle riunioni partecipano i componenti della Commissione consiliare agli enti locali e possono partecipare gli altri Assessori regionali.

Art. 19**Trasmissione degli atti e attestazione di ricevimento**

Gli atti e gli elenchi degli atti sottoposti a controllo possono essere trasmessi ai Comitati o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notificazione o di consegna a mano in duplice copia.

La data di ricezione è determinata rispettivamente o dalla data di consegna al Comitato contenuta nel talloncino di ritorno della raccomandata o dalla data apposta dalla Segreteria del Comitato sulla copia restituita all'ente al momento della notificazione a mano.

Art. 20**Comunicazione e trasmissione degli atti di controllo**

Delle pronunce dei Comitati è data comunicazione anche telegrafica agli enti entro il secondo giorno utile successivo a quello della loro adozione.

La trasmissione del provvedimento deve seguire a pena di decadenza entro i successivi dieci giorni utili.

Art. 21**Relazione annuale**

L'Assessore degli enti locali presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'attività dei Comitati contenente l'indicazione dei problemi emersi con particolare riguardo alle esigenze generali degli enti ed allo stato delle loro finanze e dei loro apparati nonché all'attività svolta dagli enti medesimi nel quadro della programmazione regionale.

La relazione, previo esame da parte della Giunta, è trasmessa alla competente Commissione consiliare.

**CAPO II - COMUNI, PROVINCE, COMUNITÀ MONTANE, ORGANISMI COMPRESORIALI E CONSORZI
DISCIPLINATI DIRETTAMENTE O PER RINVIO DALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE**

Art. 1 lett. a), b) e c)

Art. 22**Pubblicazione degli atti**

Fatte salve le disposizioni di leggi speciali che prevedono termini e periodi di pubblicazione diversi, le deliberazioni sono pubblicate nell'apposito albo degli enti, per estratto contenente l'intero dispositivo, entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni a pena di decadenza

Art. 23**Atti soggetti al controllo anche di merito**

Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) bilancio e storno di fondi tra capitoli della stessa sezione, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;
- b) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
- c) prestiti di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli contratti per la realizzazione di opere pubbliche o per la copertura dei disavanzi economici di bilancio o di amministrazione nonché delle operazioni di prefinanziamento relative ai mezzi straordinari di ripiano dei disavanzi di bilancio;
- d) assunzione diretta di pubblici servizi;
- e) acquisti di immobili - quando non siano volti alla realizzazione di opere pubbliche - ed alienazione degli stessi quando il valore del contratto superi gli importi stabiliti con le modalità di cui al penultimo e all'ultimo comma del presente articolo (10);
- f) contrattazione con il metodo della trattativa privata, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due

esperimenti di gara pubblica andati deserti, oltre i limiti di valore stabiliti con le modalità di cui al penultimo ed all'ultimo comma del presente articolo (11);

- g) istituzione di Consorzi o adesione ai medesimi, approvazione o modificazione dei relativi statuti;
- h) regolamenti;
- i) tabelle organiche, stato giuridico e trattamento economico del personale;
- l) assunzione, sotto qualsiasi forma di personale fuori ruolo;
- m) approvazione degli atti delle dipendenti aziende speciali riguardanti:
 - 1) il bilancio;
 - 2) le tariffe dei pubblici servizi;
 - 3) la contrazione dei mutui;
 - 4) la tabella numerica del personale;
 - 5) i provvedimenti che vincolano il bilancio per gli esercizi futuri con esclusione di quelli riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

(Comma aggiunto dall'art. 30, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45. Lo stesso art. 30 è stato successivamente abrogato dall'art. 4, L.R. 13 dicembre 1994, n. 38) Omissis...

Gli importi relativi al valore dei contratti di cui alle lett. e) e f) sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore degli enti locali, e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

I suddetti importi possono essere modificati ogni biennio secondo le variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 24

Procedimento di controllo

Le deliberazioni indicate all'art. 23 divengono esecutive qualora i Comitati, entro quindici giorni utili dal loro ricevimento non ne pronuncino l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero il rinvio a nuovo esame per motivi di merito.

Il termine è elevato a quaranta giorni utili per i bilanci ed i regolamenti.

I Comitati possono, per una sola volta, richiedere all'ente o assumere direttamente elementi istruttori; in tal caso rimangono sospesi i termini di cui al primo e secondo comma e le pronunce del Comitato sono adottate entro quindici giorni utili dal ricevimento degli elementi integrativi o controdeduzioni richiesti all'ente ovvero entro quindici giorni utili dalla data del provvedimento con il quale il Comitato ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori.

Il controllo di merito è esercitato mediante richiesta motivata di riesame; il quale dovrà in ogni caso essere effettuato dal massimo organo deliberante dell'ente.

Ove il predetto organo confermi la deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la deliberazione stessa diventa esecutiva sempreché l'atto di conferma, da inviarsi al Comitato entro dieci giorni utili dalla sua adozione - a pena di decadenza - non venga annullato dal Comitato entro dieci giorni utili dal suo ricevimento per vizi di legittimità, non attinenti alla deliberazione confermata.

In difetto della predetta maggioranza la deliberazione deve intendersi caducata.

Le deliberazioni divengono esecutive anche quando prima della scadenza dei termini indicati nei precedenti commi i Comitati diano formale avviso all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi.

Durante lo svolgimento del procedimento di controllo i bilanci sono esecutivi nei limiti di quota mensili pari ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti del bilancio del precedente esercizio. Il limite non si applica per le spese che per loro natura occorra fare in unica soluzione.

Art. 25

Procedimento di controllo di sola legittimità

Le deliberazioni diverse da quelle indicate nell'art. 23 devono essere trasmesse in un unico esemplare ai Comitati di controllo competenti per territorio entro dieci giorni utili dalla loro adozione, a pena di decadenza.

Le deliberazioni di cui al primo comma diventano esecutive qualora i Comitati non ne abbiano pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità entro quindici giorni dalla data di ricevimento ovvero non abbiano richiesto elementi istruttori all'ente deliberante. In tale ultimo caso si adotta il procedimento di cui al terzo comma dell'art. 24.

Art. 26

Atti da inviare ai fini del controllo

Ai fini del controllo di cui all'art. 24 sono trasmesse ai Comitati, in duplice esemplare, le deliberazioni elencate all'art. 23 ed inoltre ai fini del controllo di cui all'art. 25, sono pure inviate, in duplice esemplare, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) nomina, costituzione e modificazione degli organi;
- b) classificazione delle strade;
- c) convenzioni previste dall'art. 8, quinto comma, della L. 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 27

Comunicazione delle deliberazioni ai gruppi consiliari

Di tutte le deliberazioni soggette al controllo viene inviata copia ai gruppi consiliari entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 28

Esecutività immediata

Nei casi di urgenza, le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

Art. 29

Costituzione dei Consorzi

Fatte salve le competenze degli organi statali quando si tratta di servizi svolti dagli enti per conto e nell'interesse dello Stato, la costituzione dei Consorzi previsti e disciplinati dalla legge comunale e provinciale, che siano finalizzati a provvedere a servizi ed opere riguardanti materie di competenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore degli enti locali.

Per la costituzione di Consorzi coattivi, non imposti per legge, il decreto è emesso sentiti gli enti interessati e previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale.

CAPO III - AZIENDE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 30

Aziende esercenti pubblici servizi

Art. 1, lett. d)

Salvo il combinato disposto degli artt. 23 lett. m), e 24, i Comitati esercitano il controllo di legittimità sugli altri atti delle aziende disciplinate dal R.D. 5 ottobre 1925, n. 2578 nei modi e nei limiti previsti dagli artt. 25 e 26 della presente legge.

Art. 31

Aziende silvo-pastorali

Art. 1, lett. e)

Nei limiti e nei modi previsti dall'art. 24, i Comitati esercitano nei confronti degli atti dei comuni concernenti le aziende di cui alla lett. e) dell'art. 1, i controlli di legittimità e di merito che il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni, demanda al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa.

A tali fini i predetti atti comunali sono inviati in duplice esemplare ai Comitati competenti per territorio.

Restano salve le attribuzioni consultive degli Ispettorati forestali.

Le attribuzioni demandate al Prefetto dagli artt. 146 e 147 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.

CAPO IV - ENTI OSPEDALIERI E CONSORZI DISCIPLINATI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE

Art. 1, lett. f) e g)

Art. 32

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'art. 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) lo Statuto e relative modifiche;
- b) adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;

- c) disciplina giuridica e trattamento economico del personale; relativa pianta organica;
- d) regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari;
- e) bilancio preventivo e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni recentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;
- f) alienazione ed acquisto di immobili di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali;
- g) accettazione di donazioni, eredità e legati;
- h) contratti di valore superiore all'importo di lire 5.000.000 o che impegnino l'ente per gli esercizi futuri;
- i) contratti di locazione di durata superiore a nove anni;
- l) tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;
- m) contrattazione con il metodo della trattativa privata, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti, oltre i limiti di valore stabiliti con le modalità di cui al penultimo ed all'ultimo comma dell'art. 23;
- n) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori organico.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'art. 19, all'Assessorato regionale competente contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

Restano fermi i controlli di merito e di legittimità che leggi particolari demandano alla competenza diretta della Giunta regionale; le deliberazioni relative vengono inviate al Comitato di controllo solo per conoscenza.

Art. 33

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 32 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti artt. 25 e 26 limitatamente alla lett. a).

Art. 34

Controllo sugli organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

CAPO V - CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO

Art. 1, lett. h)

Art. 35

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte al controllo dei Comitati nei modi e nei termini di cui all'art. 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) bilancio preventivo e storno di fondi;
- b) situazione patrimoniale;
- c) stipulazione di mutui;
- d) regolamento;
- e) costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e partecipazioni ad essi;
- f) stato giuridico ed economico del personale, tabelle organiche;
- g) acquisto di immobili;
- h) assunzione sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza nei modi previsti dall'art. 19, all'Assessorato regionale competente contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

Art. 36

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 35 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti artt. 25 e 26 limitatamente alla lett a).

Art. 37

Vigilanza - funzioni di amministrazione - controllo sugli organi

Resta ferma ogni altra attribuzione di legge, spettante al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore dell'industria in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

**CAPO VI - CONSORZI PER LE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISTITUITI AI SENSI
DELLE LEGGI PER IL MEZZOGIORNO;
CONSORZI PER LE ZONE INDUSTRIALI D'INTERESSE REGIONALE
E CONSORZI D'INTERESSE INDUSTRIALE DISCIPLINATI DAL TESTO UNICO
DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE**

Art. 1, lett. i), l), m)

Art. 38

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'art. 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) bilanci preventivi;
- b) regolamenti dei servizi;
- c) regolamenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale; tabelle organiche;
- d) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale non di ruolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'art. 19, all'Assessorato regionale competente contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

Sulle deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e l'ammissione nel Consorzio di nuovi enti, restano fermi i controlli di legittimità e di merito che le vigenti disposizioni demandano alla competenza della Giunta regionale.

Art. 39

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati all'art. 38 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti artt. 25 e 26 limitatamente alla lett. a).

Art. 40

Vigilanza - funzioni di amministrazione attiva - controllo sugli organi

Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore dell'industria in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

**CAPO VII - ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO E AZIENDE AUTONOME DI CURA,
SOGGIORNO E TURISMO**

Art. 1, lett. n), o)

Art. 41

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte al controllo dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'art. 24, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) le direttive generali e i programmi di attività quando siano valide per un intero esercizio finanziario;
- b) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
- c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico; le tabelle organiche;
- d) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- e) le locazioni e le spese che impegnano l'ente oltre l'esercizio finanziario;
- f) le liti attive e passive;
- g) l'assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza nei modi previsti dall'art. 19 all'Assessorato competente contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

Art. 42

Atti soggetti di solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 41 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati nei precedenti artt. 25 e 26 limitatamente alla lett. a).

Art. 43

Vigilanza - funzioni di amministrazione - controllo sugli organi.

Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al Presidente della Giunta ed all'Assessore del turismo in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

CAPO VIII - ISTITUZIONI PUBBLICHE DL ASSISTENZA E BENEFICENZA E RELATIVI CONSORZI

Art. 1, lett. p)

Art. 44

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati di controllo le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) bilancio destinazione di nuove entrate e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti il capitolo cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;
- b) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
- c) prestiti di qualsiasi natura;
- d) trasformazione o diminuzione di patrimonio, per un valore superiore a lire 2.000.000;
- e) regolamenti interni di amministrazione;
- f) acquisti e alienazioni di immobili, quando il valore del contratto superi l'importo di lire 5.000.000;
- g) contrattazione, con il metodo della trattativa privata e salvo il caso che la trattativa stessa segue a due esperimenti di gara pubblica andata deserta, quando il valore del contratto superi l'importo di lire 3.000.000;
- h) l'istituzione di Consorzi o adesione ai medesimi, approvazione o modifiche dei relativi statuti;
- i) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;
- l) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

Le deliberazioni divengono esecutive qualora il Comitato, entro il termine di quindici giorni utili dal loro ricevimento, non ne deneghi l'approvazione per motivi di merito ovvero ne pronunci l'annullamento per vizio di competenza eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

Il termine è elevato a 40 giorni utili per i bilanci e i regolamenti.

Trova applicazione il disposto del comma terzo dell'art. 24.

Avverso il diniego di approvazione è dato all'ente ricorso anche nel merito, alla Giunta regionale che decide con decreto del Presidente su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza.

Art. 45

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli elencati nell'art. 44 è svolto dai Comitati che, nei modi e nei termini indicati nell'art. 25, ne pronunciano l'annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

Le deliberazioni concernenti la nomina e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati - cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza - non ne pronunciano l'annullamento per illegittimità entro 10 giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'art. 24.

Art. 46

Costituzione dei Consorzi e delle Federazioni

Alla costituzione dei Consorzi e delle Federazioni si provvede nei modi previsti dall'art. 29, su proposta dell'assessore competente in materia di assistenza e beneficenza.

Art. 47

Controllo sugli organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

CAPO IX - CONSORZI FRA UTENTI DI STRADE VICINALI

Art. 1, lett. q)

Art. 48

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati, nei modi e termini di cui all'art. 44 le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) bilancio e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;



- b) destinazione di nuove e maggiori entrate quando l'importo complessivo delle stesse, anche in più riprese, sia superiore a un ventesimo delle entrate ordinarie;
- c) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
- d) prestiti di qualsiasi natura;
- e) acquisto o alienazione di immobili quando il valore del contratto superi l'importo di lire 5.000.000;
- f) contrattazione con il metodo della trattativa privata quando il valore del contratto superi l'importo di lire 2.000.000, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti;
- g) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;
- h) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale non di ruolo;
- i) contratti di esattoria e tesoreria.

Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'art. 19, all'Assessorato regionale dell'agricoltura contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lett. a), c), g), del presente articolo sono altresì soggette, ai sensi dell'art. 4, lett. b) della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati.

Art. 49

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 48 è svolto dai Comitati che, nei modi e nei termini indicati nell'art. 25, ne pronunciano l'annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la costituzione e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati - cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza - non ne pronuncino l'annullamento per illegittimità entro 10 giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'art. 24.

Art. 50

Controllo sugli organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell'Assessore dell'agricoltura adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

CAPO X - CONSORZI DI BONIFICA

Art. 1, lett. r)

Art. 51

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati nei modi e nei termini di cui all'art. 44, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) bilanci preventivi e relative variazioni;
- b) regolamenti di amministrazione;
- c) partecipazioni ad enti, società ed associazioni;
- d) contratti di esattoria e tesoreria;
- e) mutui;
- f) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo;
- g) disciplina giuridica; trattamento economico del personale e tabelle organiche;
- h) acquisto o alienazione di immobili.

Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'art. 19, all'Assessorato regionale dell'agricoltura contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lett. a), c), g) del presente articolo sono altresì soggette ai sensi dell'art. 4, lett. b) della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati.

Art. 52

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'art. 51, è svolto dai Comitati che nei modi e nei termini indicati nell'art. 25 ne pronunciano l'annullamento qualora

riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'ente. Le deliberazioni concernenti la nomina, la costituzione e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati - cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro 8 giorni dalla loro adozione pena la decadenza - non ne pronunciano l'annullamento per illegittimità entro 10 giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'art. 24.

Art. 53

Controllo sugli organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

CAPO XI - SERVIZIO DI CONSULENZA

Art. 54

Ufficio di ricerca, consulenza e assistenza

Presso l'Assessorato degli enti locali è istituito un ufficio con compiti di ricerca e consulenza in favore degli enti locali, con diramazioni presso le sedi dei vari Comitati.

A tali fini, il predetto ufficio, avvalendosi anche della collaborazione degli uffici dei Comitati:

- 1) provvede a raccogliere i dati relativi alle finanze, agli apparati e più in generale alle realtà economiche delle Amministrazioni locali;
- 2) cura lo studio ed il raffronto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali italiane ed estere;
- 3) svolge attività di informazione a carattere generale, eventualmente in collaborazione con istituti e organizzazioni specializzati pubblici e privati, anche promuovendo incontri e convegni con gli amministratori ed i quadri burocratici degli enti locali;
- 4) assiste, a loro richiesta, le singole amministrazioni locali per la soluzione di particolari problemi, fornendo loro tutta la documentazione e i suggerimenti necessari;
- 5) anche riguardo all'attuazione dell'art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, promuove e svolge, d'intesa con gli Organismi comprensoriali e gli enti locali interessati, attività di sperimentazione diretta a:
 - a) realizzare forme associative fra enti locali - ancorché diverse da quelle consortili - per il riordinamento e la realizzazione dei servizi e degli apparati degli enti stessi;
 - b) favorire nuove forme di rapporti fra le frazioni e i rispettivi capoluoghi.

Per l'attuazione dei predetti compiti e sulla base dei programmi di cui all'ultimo comma del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

- 1) assumere, mediante la stipulazione di formali convenzioni, le spese per la collaborazione degli istituti e organizzazioni specializzati, pubblici e privati;
- 2) rimborsare nei modi e nella misura previsti per i dipendenti regionali le spese di viaggio a favore degli amministratori e dipendenti degli enti locali che, su invito, partecipano agli incontri e convegni indetti in forza del secondo comma, n. 3, del presente articolo e liquidare ai medesimi i compensi previsti dalla L.R. 11 giugno 1974, n. 15;
- 3) assumere ogni altra spesa per l'attività di sperimentazione di cui al secondo comma del presente articolo e concedere agli stessi fini contributi agli enti locali.

L'Assessore propone all'approvazione della Giunta regionale il programma annuale di attività dell'Ufficio di ricerca e consulenza, anche ai fini dell'assunzione della relative spese a carico del bilancio regionale.

In sede di relazione di cui all'art. 21 l'Assessore riferisce altresì analiticamente del programma di cui al precedente comma.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 55

Uffici dei Comitati di controllo

(Articolo abrogato dall'art. 18, L.R. 19 maggio 1981, n. 16)

Omissis...

Art. 56

Indennità

Con apposita legge regionale sarà disciplinata la misura delle indennità e dei rimborsi da attribuire ai componenti dei Comitati previsti dalla presente legge

Art. 57**Disposizioni transitorie**

Salvo il disposto di cui all'ultimo comma del presente articolo, fino a quando non saranno insediati i Comitati istituiti con la presente legge, i controlli sugli enti indicati all'art. 1 sono esercitati dagli organi che attualmente li svolgono nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.

La data di insediamento del Comitato è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali previa deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla loro elezione, con lo stesso decreto è fissata, per ciascuna categoria di enti, la data di effettivo trasferimento delle funzioni di controllo ai Comitati.

In attesa dell'insediamento dei Comitati, i controlli sugli atti degli enti ospedalieri sono esercitati dal Comitato e dalle Sezioni di cui alla L.R. 31 gennaio 1956, n. 36, integrati da un funzionario designato dall'Assessore regionale all'igiene e sanità.

Art. 58**I Comitati di controllo non possono riunirsi per più di quattro sedute settimanali**

(Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 7 agosto 1981, n. 26) In attesa dell'inserimento dei comitati di controllo la disposizione di cui al precedente comma si applica, a decorrere dal 1° gennaio 1979, anche nei confronti del Comitato e delle Sezioni di controllo di cui alla L.R. 31 gennaio 1956, n. 36.

Art. 59

Omissis... (Contiene disposizioni di carattere finanziario)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA